

277.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	16778	DE MARZIO e PAZZAGLIA: Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sul procedimento di accusa (315);	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	16778	SCALIA ed altri: Pubblicità dei lavori della Commissione inquirente per i giudizi di accusa e soppressione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (683);	
Disegni di legge:		MELLINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1211);	
(Approvazioni in Commissione)	16895	BOZZI ed altri: Modificazioni alla normativa vigente in materia di procedimenti e giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri (1231)	16782
(Presentazione)	16812	PRESIDENTE	16782, 16785, 16789, 16825
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	16932	BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	16813, 16821, 16839, 16872, 16900 16914, 16921, 16923, 16926, 16928
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	16779		
(Trasmissioni dal Senato)	16778		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 (<i>approvato dal Senato</i>) (2105);			
BALZAMO ed altri: Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa (14);			

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

PAG.	PAG.
FACCIO ADELE 16794, 16795, 16796, 16826 16827, 16828, 16876, 16877, 16908 16919, 16921, 16922, 16924, 16927	Corte costituzionale (Annunzio della tra- missione di atti) 16778
FELISETTI LUIGI DINO 16825, 16926	Inversione dell'ordine del giorno:
LA LOGGIA 16824	PRESIDENTE 16780, 16781
PANNELLA 16782, 16783, 16785 16797, 16803, 16804, 16805, 16807, 16808, 16813 16817, 16818, 16819, 16820, 16821, 16822, 16823 16825, 16828, 16829, 16830, 16836, 16839, 16840 16841, 16843, 16844, 16845, 16846, 16852, 16854 16855, 16864, 16867, 16868, 16870, 16872, 16873 16874, 16875, 16878, 16880, 16881, 16883, 16884 16885, 16887, 16888, 16889, 16894, 16898, 16919	PANNELLA 16780
PAZZAGLIA 16782, 16911	PAZZAGLIA 16780, 16781
PENNACCHINI, <i>Relatore</i> 16797, 16813, 16821, 16839 16872, 16899, 16912, 16921, 16923, 16926, 16928	POCHETTI 16780
PICCOLI FLAMINIO 16894	Per un richiamo al regolamento:
POCHETTI 16785	PANNELLA 16781
SANTAGATI 16784, 16787, 16802	PRESIDENTE 16781
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la grazia e la giustizia</i> 16797	Sul processo verbale:
Proposte di legge:	PRESIDENTE 16777
(Annunzio) 16778	PANNELLA 16777
(Approvazione in Commissione) 16895	Votazioni segrete 16789, 16798, 16804, 16805, 16807 16808, 16813, 16821, 16822, 16823, 16824 16825, 16827, 16828, 16829, 16830, 16839 16840, 16841, 16842, 16843, 16844, 16846 16847, 16872, 16873, 16874, 16875, 16877 16878, 16880, 16881, 16883, 16884, 16885 16886, 16888, 16889, 16890, 16900, 16914
Interrogazioni (Annunzio) 16932	Votazione segreta di un disegno di legge 16928
Risoluzione (Annunzio) 16933	Ordine del giorno della seduta di do- mani 16933
Commemorazione del deputato Giovanni Andrea Borromeo D'Adda:	
PRESIDENTE 16777	
BARBI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i> <i>partecipazioni statali</i> 16778	

La seduta comincia alle 16.

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

PANNELLA. Chiedo di parlare sul processo verbale, signor Presidente, per proporre una rettifica.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Una volta tanto intervengo per una rettifica non sul resoconto stenografico ma sul processo verbale, dove si dice che mi dolgo del fatto che in un caso non mi sia stato consentito di svolgere un richiamo al regolamento.

In realtà, io ho lamentato che si sta creando una situazione nella quale non ci viene e non mi viene consentito in genere, e non solo in un caso, di svolgere dei richiami al regolamento, con una procedura che ritengo assolutamente estranea.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

**Commemorazione del deputato
Giovanni Andrea Borromeo D'Adda.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, è con profonda commozione che mi accingo a ricordare la figura dell'onorevole Giovanni Andrea Borromeo D'Adda, repentinamente e tragicamente scomparso in giovane età.

L'onorevole Borromeo D'Adda aveva, infatti, solo 37 anni, essendo nato a Roma il 16 luglio 1941 da una delle più antiche famiglie milanesi. Risiedeva a Como.

Dopo aver compiuto gli studi classici, si era laureato in giurisprudenza. Durante il periodo universitario si era occupato dei problemi organizzativi degli studenti. Professionalmente impegnato nell'industria tessile, politicamente aveva svolto fin da giovane la sua attività nel Movimento sociale italiano ed era stato commissario straordinario della Federazione di Como del suo partito.

Fu eletto deputato per la prima volta il 7 maggio 1972 nella circoscrizione di Como-Sondrio-Varese e fece parte della XIV Commissione igiene e sanità. Fin dall'inizio della sua partecipazione alla nostra Assemblea si segnalò per una vivace presenza in vari dibattiti, in aula e in Commissione, per vari interventi e numerose proposte di legge ed interrogazioni.

Fu rieletto deputato il 20 giugno 1976 per la stessa circoscrizione e per lo stesso partito, aumentando notevolmente i voti preferenziali. Attualmente faceva parte della XII Commissione industria e commercio, della Commissione interparlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e della Commissione di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi.

Anche in questa prima fase della legislatura era stato autore di numerosi interventi, in aula e in Commissione, di proposte di legge e di interrogazioni. La sua attenzione si incentrava soprattutto sui problemi economici e sociali, particolarmente su quelli del mondo del lavoro.

Dopo la scissione del Movimento sociale italiano aveva aderito al gruppo parlamentare Costituente di destra-democrazia nazionale.

Onorevoli colleghi, con animo sinceramente rattristato, sicuro di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, rinnovo ai familiari e al gruppo di cui faceva parte l'espressione del più vivo cordoglio (*Segni di generale consentimento*).

BARBI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Mi associo, a nome del Governo, al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Borromeo D'Adda e partecipo al dolore della famiglia e del gruppo cui apparteneva.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Armato, Bonalumi, Cristofori, Postal e Radi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ACCAME ed altri: « Estensione dei benefici connessi alla rinviabilità fino a 26 anni anche ai giovani lavoratori » (2159);

MORO PAOLO ENRICO e FERRARI SILVESTRO: « Modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (2160);

SABBATINI e MERLONI: « Vendita al comune di Mercatino Conca, in provincia

di Pesaro e Urbino, di immobili di proprietà dello Stato costituiti dall'ex alveo del fiume Conca » (2161);

MARTORELLI ed altri: « Ordinamento giudiziario militare » (2162);

ACCAME ed altri: « Semplificazioni nell'assegnazione di vestiario ai militari di truppa e cessione gratuita di divise a ufficiali e sottufficiali » (2163).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Modifiche agli articoli 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (*approvato da quella V Commissione*) (2156);

« Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi » (*approvato da quella X Commissione*) (2157);

« Collocamento nei ruoli organici della direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (*approvato da quella VIII Commissione*) (2158).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

II Commissione (Interni):

« Aumento del contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera in Italia » (approvato dalla I Commissione del Senato) (2124) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2109) (con parere della V e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori TONUTTI ed altri: « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, all'acquisizione di aree da destinare alla realizzazione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » (approvata dalla VIII Commissione del Senato) (2139) (con parere della I, della IV e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2126) (con parere della I e della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somma a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2128) (con parere della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2140) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasferimento di un disegno di legge
dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge; ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche » (633).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

POCHETTI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Pannella. Ha chiesto per primo di parlare l'onorevole Pochetti. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, a norma dell'articolo 41 del regolamento, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del disegno e delle proposte di legge, iscritti al terzo punto dell'ordine del giorno, relativi alla riforma dei procedimenti d'accusa, e successivamente allo svolgimento delle interrogazioni.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Pochetti hanno facoltà di parlare, ove ne facciano richiesta, un oratore a favore ed uno contro, per non più di 15 minuti ciascuno.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, stia calmo: parlerà anche lei. Non l'avevo vista. Ha ragione, lei aveva diritto di precedenza. Ora però ho concesso la parola all'onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, già nella seduta di ieri l'onorevole Pochetti propose un'inversione dell'ordine del giorno, in modo che le interrogazioni, iscritte al primo punto, venissero posposte all'esame dei provvedimenti di riforma dei procedimenti di accusa. Quella proposta fu accolta e alla fine le interrogazioni non sono state svolte, neppure al termine della seduta. Oggi, in ossequio ad una norma re-

golamentare che prevede che i primi 40 minuti di ogni seduta siano dedicati al sindacato ispettivo, sono state nuovamente iscritte al secondo punto dell'ordine del giorno le interrogazioni. Ma ora l'onorevole Pochetti ha riproposto l'inversione dell'ordine del giorno, che in questo momento si traduce di fatto (a prescindere da quelle che possono essere le intenzioni: ma quando si ripetono le stesse richieste, le intenzioni finiscono per coincidere con i fatti) nella cancellazione dall'ordine del giorno di quel poco di sindacato ispettivo che si fa.

Voglio dire qualcosa di più, per precisare le ragioni della mia opposizione: la settimana scorsa non è stata tenuta la seduta, che per prassi è dedicata allo svolgimento di interrogazioni (quella del venerdì) e neppure, perché era il 1° maggio, quella del lunedì, dedicata alle interpellanze. Ora si prevede la probabile eliminazione anche della seduta del prossimo lunedì e assistiamo alla eliminazione del sindacato ispettivo dalle sedute di questa settimana. Poiché questo non è ammissibile, credo che la Camera debba respingere la proposta dell'onorevole Pochetti che, se fatta per una volta, non determina conseguenze gravi sul normale andamento dei lavori e sull'espletamento della funzione ispettiva, ma, se ripetuta ad ogni seduta, incide sui poteri di sindacato ispettivo della Camera stessa.

Ecco i motivi per i quali mi oppongo alla proposta dell'onorevole Pochetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pannella.

PANNELLA. Dovevo parlare contro la proposta dell'onorevole Pochetti, signor Presidente, ed evidentemente non posso farlo più. Rinuncio pertanto a prendere la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le faccio presente che il primo comma dell'articolo 130 del regolamento stabilisce che « In ciascuna seduta almeno i primi 40 minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine

del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti».

Pongo pertanto in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Pochetti, in base alla quale la Camera dovrebbe passare subito al seguito della discussione dei progetti di legge concernenti le nuove norme sui procedimenti di accusa e, successivamente, allo svolgimento delle interrogazioni.

(È approvata).

PAZZAGLIA. Sull'interpretazione dello articolo 130 del regolamento che è stata data esprimo le più ampie riserve. Non è possibile che il regolamento stabilisca che le interrogazioni si svolgano nei primi 40 minuti di ciascuna seduta solo nel caso in cui quei 40 minuti non siano riservati ad altri argomenti. Non è assolutamente logico. Il regolamento stabilisce che quei 40 minuti devono essere dedicati allo svolgimento delle interrogazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, nonostante la sua osservazione, le faccio notare che la proposta di inversione dell'ordine del giorno è già stata posta in votazione e su di essa l'Assemblea si è espressa favorevolmente a grande maggioranza.

PAZZAGLIA. Non si interpreta il regolamento con le votazioni!

Per un richiamo al regolamento.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Pannella.

PANNELLA. Per un richiamo all'articolo 68 del regolamento.

PRESIDENTE. Mi chiarisca l'oggetto del richiamo, onorevole Pannella.

PANNELLA. Il primo comma dell'articolo 68 del regolamento recita: « I dise-

gni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile ». A questo punto, signor Presidente, devo per la seconda volta sottolineare come, nell'esercizio del diritto-dovere fondamentale del parlamentare di proporre iniziative legislative, da più di dodici giorni noi abbiamo proposto un testo di riforma del codice di procedura penale, e da allora l'annuncio all'Assemblea non è stato dato.

Ci è stato detto, poi, anche in questa aula, che la Presidenza stava considerando alcuni aspetti che concernevano l'ammissibilità o meno della proposta di legge. Il fatto di protrarre, signor Presidente, l'analisi dell'ammissibilità o della procedibilità per dodici, tredici o quindici giorni non solo rischia di instaurare un principio particolarmente grave, ma nella fattispecie finisce per sottrarre questa nostra proposta di legge, che ha un'incidenza politica attuale molto grave, ad un possibile abbinamento in Commissione giustizia con il disegno di legge di riforma della legge Reale. Sicché, in base a questo richiamo al regolamento, in base all'assicurazione che era stata data della straordinarietà della situazione, anche in aula, da parte del Presidente, noi richiamiamo il dovere di annunciare immediatamente all'Assemblea la presentazione di questa proposta di legge o quanto meno di annunciare che questo non è stato ritenuto possibile. Altrimenti, potremmo indefinitivamente creare un precedente per cui il diritto di iniziativa legislativa dei deputati viene disatteso, aspettando magari per dei mesi che la proposta venga annunciata in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei ha già avanzato, nella seduta di martedì 2 maggio, la stessa richiesta. La Presidenza, in quella occasione, si era riservata di valutare l'ammissibilità o meno di tale proposta di legge. Non posso dunque che ribadire la posizione assunta dal Presidente della Camera in quella occasione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 (approvato dal Senato) (2105); e delle concorrenti proposte di legge: Balzamo ed altri (14); De Marzio e Pazzaglia (315); Scalia ed altri (683); Mellini ed altri (1211); Bozzi ed altri (1231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Nuove norme sui procedimenti di accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Balzamo ed altri: Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa; De Marzio e Pazzaglia: Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sul procedimento di accusa; Scalia ed altri: Pubblicità dei lavori della Commissione inquirente per i giudizi d'accusa e soppressione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20; Mellini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernente norme sui procedimenti e giudizi di accusa; Bozzi ed altri: Modificazioni alla normativa vigente in materia di procedimenti e giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore e l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Informo la Camera che è stato presentato il seguente ordine del giorno di non passaggio agli articoli:

« La Camera,

ritenuto che gli articoli proposti nel disegno di legge n. 2105 si pongono in contrasto con gli articoli 3, 13 e 64, primo e terzo comma, della Costituzione;

che danno vita ad una procedura di tipo "inquisitorio" in contrasto con la procedura di tipo "accusatorio", prevista

nell'emanando codice di procedura penale;

che, ancora, contrastano con l'ordinanza n. 17 del 1978 della Corte costituzionale,

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli.

« BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI, PANNELLA ».

Prima di dare la parola all'onorevole Pannella per lo svolgimento di questo ordine del giorno, informo la Camera che su di esso è stata avanzata richiesta di votazione per scrutinio segreto; poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno di non passaggio agli articoli.

PANNELLA. Signor Presidente, abbiamo svolto questi stessi punti abbondantemente nella discussione precedente sulle questioni pregiudiziali. Confermo che dopo questa prima fase del dibattito non è stata - a nostro avviso - smentita la fondatezza delle preoccupazioni espresse, e che sono state tradotte nelle questioni pregiudiziali e sospensive. Quindi trasferiamo nella proposta di non passaggio agli articoli le richieste già svolte e sulle quali mi parrebbe superfluo insistere, poiché risultano anche dal processo verbale e dal resoconto stenografico: il motivo per cui trasferiamo le nostre richieste in questa fase mi sembra evidente.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Vorrei richiamarmi esattamente al quinto comma dell'articolo 30 del regolamento, che recita esattamente così: « Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nel-

le quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni ».

In questo momento, come è noto, è riunita in sede legislativa la Commissione giustizia per esaminare il provvedimento di modifica (così si chiama) della « legge Reale ». Nel frattempo la Camera è chiamata - e lei ha dato poc'anzi il preavviso - a decidere sul passaggio agli articoli di un progetto di legge di notevole rilevanza, qual è quello in esame, recante nuove norme sulla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa.

Non si tratta - né in Commissione, né in aula - di provvedimenti di poco momento o di *routine*, ma, in entrambi i casi, di provvedimenti che hanno ampio rilievo, poiché su entrambi è stato indetto un *referendum* e da parte della maggioranza si intende modificarli per evitare il *referendum* stesso.

Signor Presidente, credo che alla Camera sia capitato raramente di discutere contemporaneamente, in Assemblea e in Commissione, su due argomenti di tanta importanza e, soprattutto, dopo che l'assegnazione in sede legislativa è stata criticata da una parte di questa Assemblea, perché non corrispondente ai criteri normali di assegnazione delle proposte o dei disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

Ebbene, in questa Assemblea debbono essere tenute votazioni su molti emendamenti; noi ci rendiamo conto che non si tratta di emendamenti tutti di contenuto sostanziale, poiché alcuni di essi hanno una mera funzione strumentale. Tuttavia non si può rispondere alla presentazione di molti emendamenti privando alcuni deputati, cioè quelli che fanno parte della Commissione giustizia, della facoltà di partecipare alla votazione che si svolge in quest'aula.

Debbo dire che noi abbiamo presentato cinque o sei emendamenti (intendo dire che non apparteniamo al gruppo che ne ha presentati un numero notevole) e

chiederemo su tutti lo scrutinio segreto. Per esempio, vi è un emendamento che tende ad aprire le porte della Commissione inquirente all'opinione pubblica perché questa conosca finalmente le porcherie che avvengono dentro la Commissione inquirente; si tratta quindi di emendamenti importanti, su fatti di costume importanti ed ella non può privare i deputati del diritto di votare su cose di questo rilievo. Ecco perché, signor Presidente, io, che non sono solito farne, faccio ora un richiamo al regolamento, affinché i componenti della Commissione giustizia, e coloro i quali hanno il diritto di partecipare ai lavori della Commissione stessa in sede legislativa, possano partecipare alle votazioni. Sono convinto, voglio sperare, che ella non vorrà autorizzare la Commissione giustizia a riunirsi mentre si svolge in questa Assemblea una così importante discussione e votazione, perché si instaurerebbe un sistema molto grave e molto pesante di violazione dei diritti dei singoli parlamentari, solo al fine di soddisfare interessi che non sono quelli di tutta la Camera, ma di una parte della Camera: legittimi, rispettabili, ma che non possono essere gli unici ad essere tutelati.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Pazzaglia, a norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne facciamo richiesta, ad un oratore a favore e ad uno contro, e per non più di quindici minuti ciascuno.

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, se lei mi consente, vorrei svolgere brevemente due richiami al regolamento, con riferimento al secondo comma dell'articolo 65 e all'articolo 38...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei intende parlare sul richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Pazzaglia?

PANNELLA. Certo, intendo parlare a favore, ma intanto le preannunciavo — visto che mi aveva dato la parola — altri richiami al regolamento.

Per quello che riguarda l'intervento del collega Pazzaglia, ritengo che sia fondatissimo e che corrisponda ad una richiesta che abbiamo reiterato in più occasioni. Mi permetterò di aggiungere, signor Presidente, per suffragare la legittimità e l'opportunità di questa richiesta, che l'argomento che in passato a volte ci è stato opposto (e che mi auguro questa volta non venga opposto) non è tale — a mio avviso — da consentire di essere difeso pienamente in termini regolamentari.

Cioè, ci è stato spesso detto che l'autorizzazione del Presidente veniva data salvo poi la sospensione dell'autorizzazione relativamente ai momenti di voto in aula. A questo punto ha ingresso di nuovo nei nostri lavori una concezione del processo formativo della volontà del legislatore che ci pare particolarmente pesante e preoccupante. Cioè, si dice che, nel momento del voto materiale, la Commissione si sconvoca per dare diritto al deputato di venire a votare, quasi che il momento materiale del voto fosse un momento più degno di quelli destinati alla formazione dell'opinione e della volontà del singolo deputato e del legislatore. Cioè, nel momento in cui noi stabilissimo o continuassimo a stabilire che il parlamentare può esprimere il suo voto del tutto indipendentemente dalla facoltà che gli è stata data o tolta di seguire, di partecipare al momento in cui si forma la volontà definitiva, credo che daremmo l'ingresso ad uno di quei motivi per i quali l'assenteismo dei deputati, probabilmente, è ampiamente giustificato.

Cioè, quando il deputato è costretto, malgrado il regolamento, a lavorare contemporaneamente altrove, ma poi per meri motivi di quantità e di numero è costretto a smettere di lavorare altrove per venire in aula all'ultimo momento per votare un « sì » o un « no » senza aver potuto ascoltare nemmeno per un attimo il dibattito, ciò significa negare la moralità e l'economia del dibattito parlamentare e del processo formativo della volontà delle parti,

stabilendo l'irrilevanza, ai fini dell'espressione del voto, del momento dibattimentale, del momento d'aula. Per cui, signor Presidente, anche in considerazione della obiezione che in passato ci è stata opposta e che ho qui enunciato, augurandomi quindi che in caso negativo non sia questa la giustificazione, mi dichiaro a favore del richiamo al regolamento sollevato dal collega Pazzaglia, relativo alla richiesta di sconvocazione (mi si passi il termine usuale ma non regolamentare) della Commissione giustizia.

SANTAGATI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ha già parlato l'onorevole Pannella, onorevole Santagati.

SANTAGATI. No, signor Presidente, l'onorevole Pannella ha parlato su un altro argomento.

PRESIDENTE. No, onorevole Santagati, l'onorevole Pannella ha parlato a favore del richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Pazzaglia.

SANTAGATI. Signor Presidente, l'articolo 41 del regolamento prevede che sui richiami al regolamento possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di 15 minuti ciascuno.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego vivamente di non insistere. Le ripeto che non posso darle la parola perché a favore del richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Pazzaglia ha già parlato l'onorevole Pannella.

SANTAGATI. Sta bene, signor Presidente, non insisto. Sarebbe bene, tuttavia, che in casi del genere la Presidenza tenesse conto delle richieste di parlare che pervengono.

PRESIDENTE. Le ho già detto che ha parlato a favore l'onorevole Pannella.

SANTAGATI. Ma l'onorevole Pannella, dopo aver premesso di essere d'accordo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

con la richiesta dell'onorevole Pazzaglia, ha precisato di volersi riferire anche ad altri argomenti.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego vivamente di non insistere.

SANTAGATI. Signor Presidente, non è il dato formale che mi interessa, bensì quello sostanziale.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, non insista. In base al regolamento non posso darle la parola.

POCHETTI. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Pazzaglia.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Non vorrei che si tendesse ad accreditare la tesi secondo la quale il gruppo radicale ed il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sarebbero vittime, in quest'aula, di chissà quale sopruso da parte sia della Presidenza della Camera sia della maggioranza dei deputati. Vorrei tuttavia precisare che, in materia di simultaneità dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, il regolamento è molto chiaro. L'articolo 30, quinto comma, recita infatti: « Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni ». Il Presidente della Camera dunque ha un potere discrezionale; quindi, tenuto conto del quadro generale nel quale stiamo lavorando, nonché dell'attività di sabotaggio vero e proprio — non voglio neanche parlare di *filibustering* — posta in essere da alcuni gruppi parlamentari, ritengo che egli decida a pieno titolo, quando stabilisce che l'Assemblea e le Commissioni possano riunirsi simultaneamente, tenuto conto, tra l'altro, del fatto che la Commissione giustizia tiene seduta ormai da quasi due settimane.

Sono pertanto contrario al richiamo al regolamento formulato dall'onorevole Pazzaglia ed alla proposta di sconvocare la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza non può accogliere il richiamo al regolamento avanzato dall'onorevole Pazzaglia, proprio perché è nel potere discrezionale del Presidente della Camera autorizzare le Commissioni a tenere seduta in concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

È ovvio che, specie in considerazione dell'enorme numero di emendamenti presentati al progetto di legge in discussione, la Presidenza disporrà che la riunione della Commissione giustizia venga sospesa, nel caso l'Assemblea debba procedere a votazioni qualificate.

FRANCHI. È un sopruso! È uno dei tanti soprusi!

POCHETTI. Ma quale sopruso! È previsto dal regolamento!

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. È previsto dal regolamento!

BAGHINO. Se non possono più far riferimento al regolamento, i deputati dovranno regolarsi come credono: questa è la realtà! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, ancora?

PANNELLA. Signor Presidente, certo; se poi il Presidente dice ad un deputato: « Ancora? » (*Proteste al centro*), calcoli anche una situazione di disagio da parte del deputato. Le avevo già preannunciato che si trattava di due richiami al regolamento, ma in questo periodo nella nostra Camera accadono una serie di fatti, per i quali ritengo doveroso, purtroppo, signor Presidente, sfidare un po' la pazienza sua e quella di tutti noi, perché appunto solo richiami al regolamento possono chiarirci

l'eventuale regolarità delle situazioni che si vanno creando. Allora, mentre ritengo che si debba essere estremamente cauti nel lanciare accuse o critiche di non regolarità dei comportamenti di chiacchierata (e in questo sono lieto di voler dare atto subito — e qui lo dico chiaramente — che il Presidente agisce nell'ambito del regolamento se non sconvoca quelle Commissioni), in questo caso, a mio avviso, si realizza — do atto di questo, perché non vi siano equivoci: semmai la critica è di altra natura e quindi non ha accesso in questa sede — il richiamo al regolamento, e precisamente al secondo comma dell'articolo 65. È un richiamo per il quale forse ci attendiamo un gesto di attenzione e anche di riconoscenza, perché è un richiamo rispetto ad una situazione patente di non regolarità e di volontà politica, direi anche proterva, professata, di continuare a violare una norma perentoria del nostro regolamento, che recita: « La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali ».

E i lavori preparatori, signor Presidente, chiariscono — ed è importante, in questo caso — meglio. La Commissione aveva proposto in questo caso « possono seguire »; all'unanimità poi, con un'unica riserva del Presidente Rognoni, e avendo dalla nostra, da questo punto di vista, pubblicazioni pregevoli degli uffici della Camera (su questo punto si è pronunciato il Longi ed altri), ci viene detto unanimemente, signor Presidente, che il comma secondo è un comma perentorio.

All'inizio, quando abbiamo per la prima volta sollevato questo problema, ci è stata in altra sede opposta la virtuale possibilità di impossibilità tecniche, in base a delle deficienze di struttura. Ma quando (dopo 15 giorni, come dice il collega Pochetti) l'auletta è vuota (non è usata da nessuno); e quando quotidianamente abbiamo dalla stampa e dal pubblico, delle richieste di poter ottemperare al proprio diritto, a questo punto mi pare che qui ci troviamo dinanzi ad una situazione di patente, grave, persistente violazione del regolamento (*Proteste all'estrema sinistra*).

Signor Presidente, l'articolo 38 recita in modo chiarissimo, ed io credo che sia una delle cose più importanti della nostra vita parlamentare: « Ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene... ». Signor Presidente, devo comunicare che, per decisioni presidenziali, delle quali a mio avviso l'aula deve prendere atto, e che noi riteniamo patentemente non regolamentari, i deputati italiani in questi giorni, dopo trent'anni, sono spossati dei diritti, dei doveri, delle funzioni, delle prerogative previste dall'articolo 38. Anche in questo, i lavori preparatori del regolamento della Camera, le pubblicazioni che sono a nostra disposizione, i « regolamentaristi », ai quali rendiamo omaggio, che sono anche funzionari della Camera e che oggi siedono attorno al Presidente, sono stati tassativi. Ho qui, signor Presidente, i lavori preparatori, quanto è stato scritto a cura della Segreteria generale, quanto è stato scritto dal Longi: tutti dicono che i diritti di presenza dei parlamentari nelle Commissioni hanno due soli limiti: non partecipano al voto e deve essere stata previamente una comunicazione del presidente del loro gruppo circa la loro partecipazione.

Se passasse e fosse confermata questa interpretazione, signor Presidente, il Parlamento italiano e il deputato italiano avrebbero di già mutato configurazione. Ci troviamo dinanzi ad una fisionomia del deputato italiano totalmente diversa da quella con la quale siamo stati eletti, e che il regolamento ci indica. Torno a dire che tutti gli atti che abbiamo a nostra disposizione — gli studi ufficiali ed i « regolamentaristi » — chiariscono che nessun limite può essere posto al diritto del parlamentare di partecipare alle sedute di Commissione, tranne l'esclusione dal diritto di voto e la previa comunicazione.

Chiedo che vengano reintegrati, con atti opportuni della Presidenza, il diritto del parlamentare italiano e i diritti del nostro Parlamento. Senza di che, signor Presidente, potremmo concludere che con un colpo di mano si è stabilito che i depu-

tati italiani sono membri delle loro Commissioni, e non del Parlamento.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, sui richiami al regolamento sollevati dall'onorevole Pannella darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore per non più di quindici minuti.

SANTAGATI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io parlo a favore dei richiami al regolamento testé illustrati...

Una voce all'estrema sinistra. Lo sappiamo!

SANTAGATI. ...in quanto a me sembra una questione di importanza decisiva, quella di consentire al singolo deputato non soltanto di poter svolgere il suo mandato nella pienezza delle sue attribuzioni, ma anche di far sì che i lavori che si svolgono nel Parlamento abbiano il massimo di pubblicità e di divulgazione. È questa una delle condizioni essenziali perché l'attività di un deputato, ed in modo particolare l'attività del Parlamento, non rimanga sospinta ai margini della clandestinità, soprattutto se si tien conto che — senza voler entrare nel merito dell'episodio specifico — si è avuta una forzatura nel voler deferire a Commissione in sede legislativa un progetto di legge tanto importante, qual è quello cosiddetto « Reale-bis », senza tener conto proprio dell'opportunità che questa discussione avvenisse in aula. E non si dica che quella impostazione fosse da considerare piuttosto esagerata, perché credo che l'altro ramo del Parlamento non abbia per nulla sbagliato nel far sì che quella legge venisse discussa nella massima pubblicità ed in aula.

Noi ci siamo, quindi, un po' depredati da noi stessi. Abbiamo impedito che

il Parlamento e la Camera in particolare potesse, attraverso la discussione in aula, dare al progetto di legge in questione quella giusta, doverosa divulgazione, che invece non è avvenuta. E questo, signor Presidente, comporta anche un altro rischio — noi lo diciamo per dovere di ufficio, direi —: comporta cioè un rischio per tutti i lavori che fino ad ora si sono svolti in Commissione. Siamo diventati i deputati *vagantes*; una volta c'erano i clerici *vagantes*, ora ci sono i deputati *vagantes*. E direi che questa è una prova indiretta dell'importanza di questa legge; tant'è che in Commissione giustizia non abbiamo potuto trovare ricetto, perché l'aula non riusciva a contenere tutti i deputati che, o perché designati istituzionalmente a far parte di quella Commissione, o perché desiderosi di partecipare ai suoi lavori, chiedevano di assistere alle riunioni. Il che ha obbligato il Presidente a farci gironzolare per le varie aule di Commissione della Camera, senza soddisfare a quella che a nostro avviso era l'esigenza primaria: non tanto di riuscire a trovare un'aula più capiente, quanto di scovare un'aula in cui fosse possibile dare pubblicità ai lavori della Commissione. Credo che oggi quest'aula esista. Vi è, infatti, la cosiddetta « auletta », che fa parte del patrimonio di questa Camera e che viene a volte usata per dibattiti di gran lunga meno importanti di quanto non sia quello in corso presso la Commissione giustizia.

Mi sembra dunque che, non essendo riusciti ad ottenere che la legge in questione si discutesse nell'aula dell'Assemblea — direi, nell'« aula magna » della Camera —, dovremmo riuscire ad avere il consenso a continuare il dibattito sul provvedimento nell'« auletta », in modo che vi sia, quanto meno, la possibilità, per la stampa e per tutti coloro che hanno interesse a seguire i lavori di cui trattasi (quindi anche per i deputati, che spesso non trovano posto, neppure nelle aule di Commissione più capienti) di trovare ospitalità. Signor Presidente, accade che i colleghi che desiderano assistere alle discussioni della Commissione giustizia spesso

siano costretti a seguirla in piedi, senza, quindi, quella doverosa attenzione che l'argomento richiederebbe. Mi rifaccio, signor Presidente, al suo salace spirito di fiorentina tradizione; capisce, credo, che le cose importanti non possono essere rese meno importanti per decreto-legge o per votazione per alzata di mano!

La « legge Reale » è una legge importante, una legge intorno alla quale può darsi che da qui a qualche mese l'intero corpo elettorale sia chiamato a pronunciarsi. Dunque, perché nasconderci dietro un dito? Perché nasconderci dietro strozzature che non fanno onore a questo ramo del Parlamento? Perché non trovare, invece, visto che non si è inteso consentire che la discussione avvenisse in Assemblea, una soluzione che permetta alla Commissione di essere ospitata in un'aula, sia pure meno capiente di quella nella quale discutiamo in questo momento, ma che offra per altro a coloro che hanno il dovere-diritto di seguire i lavori parlamentari di assistere agli stessi?

Ecco, signor Presidente, le ragioni che, a mio sommo avviso, suggeriscono di prendere in esame la proposta formulata. Vorrei ricordare ai colleghi che il regolamento va sempre inteso con una coerente interpretazione: laddove esso regola la rimessione in Assemblea dei vari progetti di legge, segnala altresì che l'Assemblea stessa costituisce il punto di riferimento della opinione pubblica: quello intorno al quale si crea, in fondo, una coscienza ed un giudizio di popolo, che sono la vera essenza che dovrebbe essere sempre tenuta presente da coloro che ogni giorno si riempiono la bocca con la parola « democrazia ».

Quando noi diciamo che ad un certo momento... Signor Presidente, questo brusio rende più fastidioso il discutere! Potrei, appellandomi al suo buon gusto, stare zitto fino al momento in cui mi si consenta di non avere la voce coperta dal continuo brusio dei colleghi che, se non hanno interesse — come pare non abbiano interesse — a stare in aula, potrebbero anche andare a prendere una boccata

d'aria lasciandoci lavorare con calma e serenità.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la avverto, comunque, che ormai sta scadendo il tempo a sua disposizione a norma di regolamento.

SANTAGATI. Non ancora, signor Presidente: ho cronometrato il tempo del mio intervento ed il quarto d'ora concessomi dal regolamento non è ancora trascorso. Ai sensi dell'articolo 41, i quindici minuti in questione posso consumarli tutti. Non mi farà lei — penso — la riduzione del « dopolavoro »!

Quindi, per quanto concerne l'importanza di questa nostra richiesta, bisogna sottolineare che essa è strettamente connessa alla compressione che questa discussione ha subito, per non essere essa stata svolta in aula. Pazienza: ci avete costretti in Commissione; ci avete tolto la possibilità di spiegare *coram populo* le esigenze della nostra battaglia politica su questa legge; ci avete indotti anche alle sedute-fiume di notte e di giorno! Signor Presidente, ella sa che quelle sedute avrebbero avuto ben altra rilevanza, se fossero state tenute in quest'aula; non siamo stati certo noi a sollecitare le sedute-fiume, che sono state chieste, oltre tutto, da una stragrandissima maggioranza, una maggioranza oceanica la quale ha voluto le sedute-fiume! Tutto questo non ci impedisce di compiere il nostro dovere (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

SANTAGATI. Ho finito, signor Presidente, perché sono giunto allo scadere del tempo. Amici, siate buoni! Mi meraviglio che oggi vi mostriate così zelanti seguaci della maggioranza, dimenticando che per tanti anni siete stati all'opposizione, dimenticando che il regolamento è garanzia delle minoranze e delle opposizioni! (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Noi non ci stancheremo! Non ci lasceremo sopraffare! (*Interruzioni dei deputati Baghino e Pannella*). È bene che lo sappiate!

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Concludo, signor Presidente, sottolineando l'esigenza di una democrazia ben nata, fondata essenzialmente su quei valori in forza dei quali il popolo può manifestare il proprio pensiero. Non dimentichiamoci che tra pochi giorni questo popolo sarà chiamato a pronunciarsi: vorrò vedere, signor Presidente, quali strozzature si potranno imporre al popolo sovrano chiamato a pronunciarsi con il voto del 14 maggio! (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Insistiamo sull'opportunità di conferire la massima pubblicità ai lavori della Commissione giustizia per la discussione del provvedimento detto « legge Reale-bis » (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il richiamo testè fatto dall'onorevole Pannella all'articolo 65 del regolamento è già stato sollevato in altra occasione; e la Presidenza ha precisato che l'Assemblea non ha poteri in ordine alle modalità di svolgimento delle riunioni delle Commissioni.

Per quanto concerne, poi, il richiamo fatto dall'onorevole Pannella all'articolo 38 del regolamento, esso non mi sembra fondato: infatti, stando all'interpretazione dell'onorevole Pannella, non dovrebbe essere consentito riunire contemporaneamente più Commissioni, perché così facendo si impedirebbe ai deputati dell'una di partecipare alle riunioni dell'altra.

PANNELLA. Non ho sollevato questo problema! (*Proteste del deputato Baghino — Commenti*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno di non passaggio agli articoli del disegno di legge n. 2105.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	418
Votanti	417
Astenuti	1
Maggioranza	209
Voti favorevoli	42
Voti contrari	375

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Balzamo Vincenzo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Bardotti Martino
 Bartocci Enzo
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo
 Battino Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Belci Corrado	Carrà Giuseppe
Bellocchio Antonio	Carta Gianuario
Belussi Ernesta	Caruso Antonio
Benedikter Johann	Caruso Ignazio
Berlinguer Giovanni	Casadei Amelia
Bernardi Guido	Casalino Giorgio
Bernardini Vinicio	Casati Francesco
Bernini Bruno	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Bernini Lavezzo Ivana	Castellucci Albertino
Bertani Eletta	Castoldi Giuseppe
Bertoli Marco	Cattanei Francesco
Biamonte Tommaso	Cavaliere Stefano
Bianco Gerardo	Cavigliasso Paola
Bini Giorgio	Cecchi Alberto
Bocchi Fausto	Cerra Benito
Bodrato Guido	Cerrina Feroni Gian Luca
Boffardi Ines	Chiarante Giuseppe Antonio
Bollati Benito	Chiovini Cecilia
Bolognari Mario	Ciai Trivelli Anna Maria
Bonalumi Gilberto	Ciannamea Leonardo
Bonfiglio Casimiro	Citaristi Severino
Bonifazi Emo	Citterio Ezio
Borri Andrea	Ciuffini Fabio Maria
Bortolani Franco	Cocco Maria
Bosi Maramotti Giovanna	Codrignani Giancarla
Botta Giuseppe	Colomba Giulio
Bottarelli Pier Giorgio	Colombo Emilio
Bottari Angela Maria	Colonna Flavio
Branciforti Rosanna	Colurcio Giovanni Battista
Bressani Pier Giorgio	Compagna Francesco
Brini Federico	Conte Antonio
Brocca Beniamino	Conti Pietro
Broccoli Paolo Pietro	Corà Renato
Brusca Antonino	Corallo Salvatore
Buro Maria Luigia	Corder Marino
Buzzoni Giovanni	Corghi Vincenzo
Cabras Paolo	Corradi Nadia
Cacciari Massimo	Costa Raffaele
Calaminici Armando	Costamagna Giuseppe
Caldoro Antonio	Cravedi Mario
Calice Giovanni	Cresco Angelo Gaetano
Canullo Leo	Cristofori Adolfo
Cappelli Lorenzo	Cuffaro Antonino
Cappelloni Guido	Cuminetti Sergio
Capria Nicola	D'Alema Giuseppe
Carandini Guido	D'Alessio Aldo
Carelli Rodolfo	Dal Maso Giuseppe Antonio
Carlassara Giovanni Battista	Da Prato Francesco
Carlone Andreucci Maria Teresa	D'Arezzo Bernardo
Carlotto Natale Giuseppe	De Caro Paolo
Carmeno Pietro	De Carolis Massimo
Caroli Giuseppe	De Gregorio Michele

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Del Castillo Benedetto	Giuliari Francesco
Del Duca Antonio	Giura Longo Raffaele
Delfino Raffaele	Goria Giovanni Giuseppe
Dell'Andro Renato	Gorla Massimo
Del Rio Giovanni	Gottardo Natale
De Poi Alfredo	Gramegna Giuseppe
Di Giannantonio Natalino	Granelli Luigi
di Nardo Ferdinando	Grassi Bertazzi Nicolò
Drago Antonio	Grassucci Lelio
Dulbecco Francesco	Gualandi Enrico
Erminero Enzo	Guarra Antonio
Esposito Attilio	Guasso Nazareno
Evangelisti Franco	Guerrini Paolo
Fabbri Seroni Adriana	Guglielmino Giuseppe
Faenzi Ivo	Ianni Guido
Fantaci Giovanni	Ianniello Mauro
Felicetti Nevio	Iotti Leonilde
Felisetti Luigi Dino	Iozzelli Giovan Carlo
Ferrari Marte	Kessler Bruno
Ferrari Silvestro	Labriola Silvano
Fioret Mario	Laforgia Antonio
Flamigni Sergio	La Loggia Giuseppe
Fontana Giovanni Angelo	Lamanna Giovanni
Formica Costantino	Lamorte Pasquale
Fornasari Giuseppe	La Penna Girolamo
Forni Luciano	La Torre Pio
Forte Salvatore	Leccisi Pino
Fortuna Loris	Lenoci Vito Vittorio
Fortunato Giuseppe	Lettieri Nicola
Foschi Franco	Lezzi Pietro
Fracchia Bruno	Licheri Pier Giorgio
Franchi Franco	Lobianco Arcangelo
Frasca Salvatore	Lodi Faustini Fustini Adriana
Furia Giovanni	Lodolini Francesca
Fusaro Leandro	Lombardi Riccardo
Galasso Andrea	Lombardo Antonino
Galli Luigi Michele	Lucchesi Giuseppe
Galloni Giovanni	Lussignoli Francesco
Galluzzi Carlo Alberto	Macciotta Giorgio
Gambolato Pietro	Magnani Noya Maria
Garbi Mario	Magri Lucio
Gargani Giuseppe	Malvestio Pier Giovanni
Gargano Mario	Mancini Vincenzo
Garzia Raffaele	Mancuso Giuseppe
Gasco Piero Luigi	Manfredi Giuseppe
Gatti Natalino	Mannuzzu Salvatore
Gatto Vincenzo	Marabini Virginiangelo
Giadresco Giovanni	Marchi Dascola Enza
Giannini Mario	Margheri Andrea
Giglia Luigi	Marocco Mario
Giovagnoli Angela	Maroli Fiorenzo
Giovanardi Alfredo	Marraffini Alfredo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Giocchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Molè Carlo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Amabile Morena
Palomby Adriana
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio

Perantuono Tommaso
Perrone Antonio
Pertini Alessandro
Petrella Domenico
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisano Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Principe Francesco
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raichich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro

Sbriziolo De Felice Eirene
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spigaroli Alberto
Spinelli Altiero
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trezzini Giuseppe Siro
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Ciccardini Bartolomeo

Sono in missione:

Armato Baldassare
Bisaglia Antonio
Cardia Umberto
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Fraio Francesco
Guadagno Gennaro
Martinelli Mario
Postal Giorgio
Radi Luciano
Russo Carlo
Sgarlata Marcello
Terranova Cesare
Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Si dia lettura dell'articolo 1.

STELLA, *Segretario*, legge:

« La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti "la Commissione" ».

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati dal gruppo radicale diversi emendamenti. Domando ai presentatori se intendono illustrarli congiuntamente ovvero uno per volta.

FACCIO ADELE. Uno per volta, signor Presidente (*Commenti*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Adele Faccio.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1. PANNELLA; BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. La qualifica di potere dello Stato riferita ai promotori del *referendum* non paralizza certo l'attività del Parlamento, perché l'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, lo sancisce; ma nello stesso tempo il Parlamento non può dichiarare perento il *referendum*. Anche se vogliamo il rispetto totale della funzione garantita e protetta del Parlamento e della sua sovranità, secondo gli articoli 70, 71 e 75 della Costituzione, ciò non implica che ci si debba scagliare contro il parallelo e non minore spazio di elaborazione e di diritto democratico del *referendum*, la cui funzione non è soltanto quella di sollecitazione, ma soprattutto quella

di espressione della sovrana volontà popolare e democratica, del popolo italiano sulla funzionalità e sull'attualità, soprattutto, di una legge.

Non si tratta, per altro, di poteri non paritetici: sono, invece, poteri paralleli. Il concetto della sovranità dello Stato, espresso dall'articolo 138 della Costituzione, non è però tale da far ritenere che esso conceda alla Camera dei deputati la facoltà di bloccare il *referendum*, così come il paritetico potere dello Stato rappresentato dal comitato promotore del *referendum* non può bloccare i lavori del Parlamento: nello stesso identico modo giuridico, quindi, non può accadere il contrario, onde rimane evidente che un *referendum*, per la cui validità si sia già fatta richiesta e per cui la Corte costituzionale si sia già espressa in modo affermativo (una volta quindi che questa pertinenza sia stata riconosciuta e resa valida ed efficace) non può più essere bloccato nel suo naturale processo. Questo senza poi tener conto del fatto che dopo la proclamazione dell'esito del *referendum* il Parlamento può sempre rinnovare la legge di cui sia stata chiesta l'abrogazione, in linea naturalmente con l'indicazione fornita dalla volontà popolare espressa attraverso il *referendum*.

Proporre quindi *a priori* una legge alternativa sul funzionamento della Commissione inquirente è indubbiamente un atto di presunzione e di abuso di potere nei confronti del popolo italiano; significa voler valutare *a priori* il possibile risultato del *referendum*, ciò che, come si è visto nel caso del divorzio, è sempre un errore politico.

C'è poi chi accusa tutto il meccanismo legislativo di eccessiva politicizzazione nei confronti del pubblico. Ciò è ovvio da parte di chi appartiene di diritto ad un mondo che si è sempre messo sotto la scritta « non parlate al manovratore ». Da tempo ormai, per fortuna, la gente è uscita dalla minore età, e con i suoi manovratori, che tali purtroppo restano ancora, prima che imparino a diventare semplici funzionari, vuol parlare, o almeno, per il momento, vuole esprimere il pro-

prio parere, la propria opinione, le proprie richieste. Ai manovratori poi la capacità, l'intelligenza di recepire le indicazioni della gente.

Ovviamente è scorretto nei confronti della gente che ha firmato per l'abolizione di questa Commissione inquirente, il cui operato, fin qui, è stato sempre quello di insabbiare e ritardare (non solo il dubbio sulla validità delle accuse, ma sulla validità della mancanza di risposte fornite alle accuse!), è scorretto, dicevo, rispondere con un giochino formalistico come quello proposto da questo articolo. Nell'articolo 1 la Commissione cambia nome, non è più la Commissione inquirente, diventa « la Commissione » *tout-court*, per antonomasia, senza nome. Questo significa, in realtà, che la Commissione si limita ad una sola possibilità referente; ma si sa già di che carattere possa essere questo diritto di referenza.

In realtà, ha ragione, in assoluto, il deputato Labriola, quando divide nettamente i campi tra giustizia politica, che attiene al Parlamento, e giustizia « giuridica », dove invece subentra l'operato e l'autonomia della magistratura. Il deputato Labriola sostiene però che sia da mantenere la non totale remissione all'autorità giudiziaria, in quanto il Parlamento non è un organo di giustizia, ma un organo politico, e quindi deve soltanto prendere decisioni politiche sull'opportunità — maggiore o minore, presente o assente — di rinviare a giudizio o meno per cause politiche, e per queste esclusivamente, senza alcun riferimento agli atti giudiziari, che poi la magistratura stessa sarà chiamata, nella fattispecie, ad esprimere.

Il deputato Labriola, però, non vuole l'eliminazione *tout-court* della Commissione: dice che non bisogna rinunciare alla disciplina legislativa, né abrogarla, né lasciare la Commissione com'è; ma dice che questo non è per frodare il principio referendario, ma per riesaminare le possibilità di abrogazione dell'articolo 17 della legge n. 20 del 1962, di cui a suo tempo parleremo.

Spesso — si fa rilevare — le troppo frequenti denunce alla Commissione in

quirente riguardano reati scarsi o nulli quanto a rilevanza politica, commessi da coloro che hanno responsabilità ministeriali; e comunque si considera la possibilità di una modifica costituzionale. Di questo parleremo in particolare.

Rimane comunque che questo articolo 1, in cui si pensa di sostituire, con un semplice giochetto, quello che c'era con quello che ci sarà, senza tener conto di quello che rimane, a noi sembra totalmente aberrante; e per questo ne proponiamo la soppressione.

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che da parte del gruppo radicale è pervenuta alla Presidenza richiesta di scrutinio segreto per tutte le votazioni sugli articoli, e relativi emendamenti, del disegno di legge in esame. I deputati del gruppo radicale hanno altresì chiesto di parlare per dichiarazione di voto su tutti gli articoli e su tutti i relativi emendamenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, riferisce al Parlamento in seduta comune sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

1. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Più volte, sia negli interventi dei colleghi, sia nella relazione, si è detto che in questa legge viene accentuato il carattere referente dell'attività della Commissione. Orbene, se questa è la tendenza, non si vede perché non si debba giungere anche in questa fase ad una radicale revisione dei poteri della Commissione, poteri che, d'altro canto,

appaiono ben delimitati dall'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953. Considerando, infatti, l'elenco dei poteri deliberanti che sono specificamente assegnati alla Commissione (il potere di archiviazione, il potere di deliberare sull'incompetenza, sulla segretezza dei lavori, vari tipi di provvedimenti relativi agli indiziati e comunque attinenti allo svolgimento del procedimento) possiamo trarre la inequivocabile convinzione che la Commissione attuerà una fase di un procedimento penale; ma, ovviamente, con mancanza di chiarezza, quella chiarezza che sarebbe invece tanto necessaria, anzi indispensabile, nel momento in cui si affrontano problemi di così rilevante interesse politico.

Qui si attua una deroga ai principi di diritto comune, in relazione alla giustizia politica. Qui si tratta di dire chiaramente se si vuole permettere o impedire che un determinato comportamento, di per sé riconoscibile come criminoso, possa non essere perseguito quando sussistano motivi politici, sia pure di notevole rilievo, come ragioni di Stato, di interesse generale, eccetera.

Orbene, se questa riforma vuole avere un senso, è necessario che venga finalizzata per colpire puntualmente ed efficacemente comportamenti criminosi che assumono una particolare rilevanza in materia di ordine pubblico, in materia di tutela delle istituzioni, di credibilità delle istituzioni, di identificazione tra paese legale e paese reale.

Un fatto criminoso è un fatto criminoso; un reato, da chiunque venga compiuto, è un reato. Se non si vuole completamente stravolgere il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, è indispensabile che almeno la fase istruttoria sia condotta da un organo specializzato, tecnico e competente, come solo può essere il giudice ordinario.

Queste le ragioni per le quali abbiamo presentato l'emendamento in questione, che puntualizza e riconduce nell'alveo costituzionale dell'articolo 12 della legge

istitutiva della Commissione i poteri della Commissione medesima, che non possono e non debbono essere che referenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

1. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Per le stesse ragioni per le quali abbiamo chiesto, con un precedente emendamento, la soppressione dell'articolo 1, proponiamo la soppressione del primo comma dello stesso. È assolutamente indispensabile che si chiariscano i rapporti esistenti tra la Commissione quale è prevista a livello di norme costituzionali e quale invece si pensa di poter ricreare con questi nuovi rapporti mai chiariti, mai sottolineati e mai precisati, che rendono il tutto estremamente complicato. La nuova formulazione di questo primo comma, che noi proponiamo con successivi emendamenti, è molto più precisa e tende, da un lato, a puntualizzare la funzione della Commissione inquirente, ribadendo ancora una volta, dall'altro, il concetto che essa deve avere semplicemente una funzione referente, così come previsto dall'articolo 12 della legge n. 1 del 1953.

D'altra parte, si tratta di precisare meglio e più opportunamente la sfera di intervento della Commissione in riferimento agli articoli 90 e 96 della Costituzione. Il dettato dei due articoli della Costituzione è ben diverso. L'articolo 90, infatti, contiene una deroga specialissima rispetto a quella contenuta nei due articoli. È comune per entrambi la deroga al principio dell'assoggettamento di tutti i cittadini al giudice ordinario, ma l'articolo 90 prevede inoltre una deroga ulteriore, che costituisce uno stravolgimento — sia pure costituzionalmente previsto — del principio fondamentale della legalità e della tipicità della fattispecie criminosa.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Invero il Presidente della Repubblica non risponde, così come invece il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri, per reati previsti dalla legislazione dello Stato, bensì solo per particolari figure criminose, quali l'alto tradimento o l'attentato alla Costituzione, non previste da specifiche norme penali.

Per queste ragioni riteniamo necessaria una specificazione delle due ipotesi (quella dell'articolo 90 e quella dell'articolo 96) allorché si tratta di individuare la competenza specifica della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, riferisce sui fatti di alto tradimento o di attentato alla Costituzione previsti dall'articolo 90 e sui reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni di cui all'articolo 96 della Costituzione, con i poteri stabiliti dalla presente legge, al Parlamento in seduta comune.

1. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, accerta l'esistenza dei fatti costituenti reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, che si riferisce ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica, e 96 della Costituzione, che attiene ai reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

1. 5. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, sostituire la parola: indaga, con la seguente: riferisce.

1. 6. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole:

Le indagini di cui alla prima parte del presente articolo sono svolte esclusivamente dall'autorità giudiziaria competente secondo le norme che regolano l'istruttoria sommaria e l'istruttoria formale.

1. 7. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Signor Presidente, rinunziamo allo svolgimento di questi emendamenti, riservandoci di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

PENNACCHINI, *Relatore.* Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 1, quando non perseguono scopi chiaramente dilatori, riguardano posizioni già esaminate e respinte in Commissione.

Per questi motivi, il relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, la soppressione di questo articolo non mi pare possa essere ricondotta (ed è per questo che voto a favore del nostro emendamento soppressivo) a quella che l'onorevole collega relatore chiama mera volontà dilatoria. Noi ci troviamo dinanzi ad una precisa economia di questo articolo, che si fonda interamente sulla non irrilevanza di mutazione di termini: la Commissione inquirente, cioè, non è più Commissione inquirente, ma d'ora in poi si chiamerà semplicemente Commissione.

Noi siamo perfettamente consapevoli che queste mutazioni puramente lessicali in realtà, nel momento del diritto, hanno un consistente valore. E se ci fosse, nell'articolo, corrispondenza effettiva con questa proclamazione dell'articolo 1 (non più Commissione inquirente, ma Commissione con altre caratteristiche), noi saremmo stati ben lieti di votarlo, perché il passare da una Commissione inquirente ad una Commissione con compiti innanzitutto referenti (ed effettivamente referenti) corrisponde alla tendenza che da più parti — ed anche dalla nostra — è stata richiesta.

Ora però, signor Presidente, mi pare evidente che, dall'andamento stesso del dibattito in sede di discussione sulle linee generali, dagli interventi di parte socialista, dagli interventi di parte comunista e dagli stessi interventi di parte democristiana, nonché dall'intervento del ministro, è stato sottolineato che questo dovrebbe essere « un primo passo verso »; si crea, quindi, una contraddizione fra una legge che proclama al primo punto un obiettivo e poi, nei punti successivi, rinnega in gran parte questo obiettivo.

Quindi, per un problema di linearità della legge, di corrispondenza fra la parte dichiaratoria, programmatica della legge e la sua traduzione in norme di diritto positivo, noi proponiamo un'operazione di chiarezza e chiediamo che venga soppresso questo articolo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 1 (*Vivissime proteste dei deputati Santagati e Baghino*).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli . . .	13
Voti contrari . . .	312

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbera Augusto
 Bartocci Enzo
 Bassi Aldo
 Battino Vittorelli Paolo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Belardi Merlo Eriase	Cattanei Francesco
Belci Corrado	Cavigliasso Paola
Belussi Ernesta	Cecchi Alberto
Berlinguer Giovanni	Cerra Benito
Bernardi Guido	Cerrina Feroni Gian Luca
Bernardini Vinicio	Chiarante Giuseppe Antonio
Bernini Bruno	Chiovini Cecilia
Bernini Lavezzo Ivana	Ciai Trivelli Anna Maria
Bertani Eletta	Ciannamea Leonardo
Bertoli Marco	Ciccardini Bartolomeo
Biamonte Tommaso	Citterio Ezio
Bianco Gerardo	Cocco Maria
Bocchi Fausto	Codrignani Giancarla
Bolognari Mario	Colomba Giulio
Bonalumi Gilberto	Colombo Emilio
Bonifazi Emo	Colonna Flavio
Borri Andrea	Colurcio Giovanni Battista
Borruso Andrea	Conte Antonio
Bortolani Franco	Conti Pietro
Bosi Maramotti Giovanna	Corà Renato
Botta Giuseppe	Corallo Salvatore
Bottarelli Pier Giorgio	Corder Marino
Bottari Angela Maria	Corghi Vincenzo
Branciforti Rosanna	Corradi Nadia
Bressani Pier Giorgio	Costamagna Giuseppe
Brocca Beniamino	Cravedi Mario
Brusca Antonino	Cresco Angelo Gaetano
Buro Maria Luigia	Cuminetti Sergio
Buzzoni Giovanni	D'Alessio Aldo
Cabras Paolo	Dal Maso Giuseppe Antonio
Calaminici Armando	Danesi Emo
Calice Giovanni	Da Prato Francesco
Cantelmi Giancarlo	D'Arezzo Bernardo
Canullo Leo	De Caro Paolo
Cappelloni Guido	De Carolis Massimo
Capria Nicola	de Cosmo Vincenzo
Carandini Guido	De Gregorio Michele
Carlassara Giovanni Battista	Del Castillo Benedetto
Carlioni Andreucci Maria Teresa	Del Duca Antonino
Carlotto Natale Giuseppe	Delfino Raffaele
Carmeno Pietro	Del Pennino Antonio
Caroli Giuseppe	Del Rio Giovanni
Carrà Giuseppe	De Poi Alfredo
Carta Gianuario	Di Giannantonio Natalino
Caruso Antonio	Di Giulio Fernando
Caruso Ignazio	Drago Antonio
Casadei Amelia	Dulbecco Francesco
Casalino Giorgio	Erminero Enzo
Casati Francesco	Esposito Attilio
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	Evangelisti Franco
Castellucci Albertino	Fabbri Seroni Adriana
Castoldi Giuseppe	Fantaci Giovanni

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Felicetti Nevio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Giadresco Giovanni
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lenoci Vito Vittorio
Lettieri Nicola
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Malvestio Pier Giovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Molè Carlo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Nespolo Carla Federica
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perrone Antonio

Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisano Giuseppe
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Revelli Emidio
Rosati Elio
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Spinelli Altiero
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Accame Falco
Armato Baldassare
Bisaglia Antonio
Cardia Umberto
Cristofori Adolfo
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Froio Francesco

Guadagno Gennaro
 Lezzi Pietro
 Martinelli Mario
 Postal Giorgio
 Radi Luciano
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Terranova Cesare
 Zagari Mario

Si riprende la discussione.

SANTAGATI. Signor Presidente, c'è lo onorevole Trantino che sta parlando in Commissione giustizia! Il diritto di voto è un diritto che lei non può togliere, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, faccia venire il suo collega in aula a votare.

SANTAGATI. Dichiarando aperta la votazione, lei ha vanificato il diritto di voto dell'onorevole Trantino. L'onorevole Trantino è un componente della Commissione giustizia e, come tale, ha diritto di parlare in Commissione e di votare in aula!

POCHETTI. No! No! No!

BAGHINO. Vi piacerebbe che uccidessimo questo diritto! Quando eravate alla opposizione avete fatto il regolamento. Bella comodità!

Una voce all'estrema sinistra. Stai zitto, Baghino!

SANTAGATI. Così non possiamo esercitare il nostro diritto di voto! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, sono stati svolti già dei richiami al regolamento avanzati dal suo gruppo, e su questo si è discusso.

SANTAGATI. Si è stabilito che il deputato ha diritto di votare, ma non si è sta-

bilito che abbia il dovere dell'ubiquità! (*Proteste all'estrema sinistra*). Questa è una votazione irregolare! (*Vive proteste all'estrema sinistra — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Santagati!

FRANCHI. La Presidenza deve tutelare i nostri diritti!

SANTAGATI. Così non possiamo votare!

FRANCHI. È una burla!

SANTAGATI. Noi dobbiamo essere tutelati!

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, la prego!

SANTAGATI. Ci sono ancora dei colleghi in Commissione giustizia!

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, non mi costringa a toglierle la parola!

SANTAGATI. I colleghi che vogliono esercitare il diritto di voto hanno diritto di esercitarlo!

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, abbiamo discusso a lungo sul richiamo al regolamento avanzato dal suo gruppo e abbiamo risposto esaurientemente alle vostre eccezioni (*Vive proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

SANTAGATI. La prego di non indire altre votazioni finché i colleghi della Commissione giustizia non siano venuti in aula (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Li abbiamo avvertiti e, pertanto, possono venire in aula a votare (*Vive proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*). Non intendo più tornare su questo argomento!

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Faremo tutti dichiarazioni di voto! Siamo tutti prenotati! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PANNELLA. Signor Presidente, anche al fine di evitare la fatica di segnalare ogni volta la nostra richiesta di parlare per dichiarazione di voto, le preavvisiamo che su tutti gli emendamenti faremo dichiarazioni di voto.

Per quel che riguarda il mio emendamento 1. 2, la nostra proposta e, adesso, la conseguente decisione di votare contro l'articolo 1 e di proporne la sostituzione è determinata da una preoccupazione che ci pare sia circolata molto in quest'aula. Noi proponiamo, infatti, che l'articolo 1 sia sostituito con il seguente: «La Commissione prevista», eccetera «riferisce al Parlamento», eccetera. Ci sembra che sostituire — ed è per questo che mi pare vi sia una scelta effettiva e reale da fare — la parola «indaga» usata nell'articolo 1 con la parola «riferisce» meglio sottolinei e interpreti anche la volontà dei proponenti, cioè del Governo, in questa direzione. Noi abbiamo presenti quali siano poi le contraddizioni nei successivi articoli, dove abbiamo avuto, non solo dalle forze politiche, ma anche da ciascuna di esse concretamente, gli echi di giuristi esterni, la preoccupazione che, in realtà, se questa Commissione, viene liberata, o dovrebbe essere liberata, dalle caratteristiche precedenti, la stessa parola «indaga» rischia di appoggiare la virtualità contraria a quella che si proclama di voler realizzare, sia pure in parte, con questo disegno di legge.

Quindi, quando noi proponiamo che si riferisca al Parlamento in seduta comune sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, secondo le norme stabilite dalla presente legge, e poi tralasciamo le parole «la Commissione inquirente è denominata agli articoli

seguenti "la Commissione", diamo sostanzialmente una risposta che non mi pare essere contraddittoria rispetto non alle intenzioni, sulle quali non intendiamo pronunciarsi in questo momento, ma rispetto alle proclamazioni che si sono fatte.

Ciò non toglie, signor Presidente, a questo punto che il gruppo radicale non può non sottolineare che un nuovo decreto del Presidente (che diventa sempre più «Presidente *praetor*») ha stabilito e sta cercando di stabilire una novità che è così grave che non ci siamo associati alle pur gravi dichiarazioni di sdegno che sono state formulate, perché stiamo realizzando la sottrazione del diritto del deputato di legiferare.

I deputati membri della Commissione giustizia, in questo momento per la prima volta, vengono posti in condizione di non pronunciarsi su un provvedimento di legge. Mi pare sia una «vittoria di Pirro», se di vittoria di qualcuno si vuol parlare. Mai, non solo in questo Parlamento, ma nemmeno in altri parlamenti di democrazia politica, si è creato un dato di impossibilità materiale del legislatore. È una cosa nuova; non ne avevamo mai parlato: è una cosa recente che apprendo in questo momento. Ora mi si comunica che un Presidente — che interpreta da *praetor* romano le sue funzioni — ha stabilito, ha decretato l'impossibilità materiale per i deputati (siano essi comunisti o democristiani), per il deputato... Colleghi democristiani, non avete mai nemmeno pensato in passato di concepire questo. Si è votata — e non possiamo essere d'accordo — l'impossibilità materiale per il legislatore di partecipare al momento legislativo. Se non si sconvocano le Commissioni per permettere una votazione in aula, ciò significa che il deputato — democristiano o radicale — è posto nella impossibilità materiale di votare una legge o di non votarla (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*). Vi rendete conto...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, si attenga all'argomento della sua dichiarazione di voto!

PANNELLA. Ma siamo deputati di che cosa, se stanno emendando il Parlamento? Siamo dei deputati impediti!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

PANNELLA. Ci viene materialmente impedito di votare! Non c'è un precedente simile in questi trent'anni: la « legge truffa » era una caramella rispetto a questo comportamento! Abbiamo 40 commissari che non hanno più diritto di votare. Signor Presidente, stiamo facendo strage del Parlamento (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

PANNELLA. Per guadagnare mezz'ora, voi li impediti, li buttate fuori! È una violenza sul parlamentare, un'estromissione!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la richiamo all'ordine! Lei doveva fare soltanto una dichiarazione di voto sull'emendamento 1. 2. Non può parlare di altre cose.

PANNELLA. Ma accadono continuamente delle novità che forse lei stesso ignora, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari . . .	308

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. L'emendamento 1. 3 tende a sopprimere il primo comma dell'articolo 1. Lascieremmo a questo punto, nella dinamica degli emendamenti, la proclamazione che mi sta evidentemente più a cuore politicamente, quella per la quale la Commissione inquirente non è più tale ed è denominata negli articoli seguenti « la Commissione ».

Per quello che riguarda il primo comma, noi riteniamo che la parola « indaga » — l'abbiamo già detto — sia foriera di equivoci ed esalti la volontà politica opposta a quella propria dei proponenti. Sicché, signor Presidente, la nostra proposta, evidentemente, rende poi difficile la lettura e la compiutezza della legge che andiamo ad approvare, ma è anche vero — a questo punto — che le caratteristiche di questa legge, per ammissione stessa di coloro che la sostengono, sono in fondo quelle di un annuncio di tempi futuri migliori; è un inizio, è una dichiarazione di buona volontà. Per cui, mi pare possibile e lecito operare in questo modo e proporre questa soppressione, che mi permetto di raccomandare al voto dei colleghi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari . . .	322

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. « La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, riferisce sui fatti di alto tradimento o di attentato alla Costituzione previsti dall'articolo 90 e sui reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, di cui all'articolo 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge, al Parlamento in seduta comune ». È in questo modo che noi proponiamo di sostituire il primo comma dell'articolo 1, che con la votazione precedente non è stato soppresso, ancora una volta insistendo sull'importanza che noi diamo alla sostituzione — poi ci arriveremo da soli — del termine « indaga » con il termine « riferisce », perché ancora una volta ritengo sia il termine più omogeneo con le dichiarazioni di intenzioni che abbiamo non di rado sentito formulare da parte dei sostenitori di questo disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari . . .	326

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Malgrado le dichiarazioni ed in contraddizione con molti interventi della maggioranza è stato respinto questo suggerimento apparentemente marginale, mentre forse si poteva rendergli omaggio, o con una risposta critica, o, altrimenti, con l'accettazione di un suggerimento tecnico e cioè della nostra preoccupazione di sostituire la parola « indaga » con la parola « riferisce ». A questo punto, sempre nella preoccupazione positiva, nel tentativo di far sì che il diritto positivo sia quanto più positivamente accertabile ed applicabile cerchiamo di prendere atto di questa preferenza persistente della mag-

gioranza della Camera, preferenza - devo dire - prevista perché mi pare non riusciamo, malgrado i nostri sforzi, a rendere tale la fase dibattimentale. Mi sembra che quello che solo dopo 20-22 ore di dibattito sull'aborto siamo riusciti a realizzare, e cioè che da parte dei relatori e della Commissione ci si è resi conto dell'opportunità di accettare dei suggerimenti da parte dell'Assemblea (questa è la fase dibattimentale; ricorderò il collega Armella, ricorderò altri emendamenti), si realizzerà anche qui, ma tra qualche ora. Probabilmente ci renderemo conto che, visto che stiamo qui delle ore, forse meglio sarebbe stare attenti a cogliere il meglio, e non il peggio, di quanto può venire da ciascuno di noi.

Ed allora, visto che - lo ripeto - a mio avviso, forse un po' per rifiuto di dibattito, non si è accettato il suggerimento di mutare l'« indaga » con il « riferisce », cerchiamo di proporre agli assenti, o comunque cerchiamo di proporre un termine ancora diverso: né « indaga », né « riferisce », ma « accerta ». Accerta che cosa? Accerta l'esistenza dei fatti costituenti reato. Anche qui il termine « indaga », che è foriero di ripetizioni di situazioni che già conosciamo, situazioni passate di snaturamento della programmazione che viene fatta (la Commissione non è più « inquirente », è « Commissione »!) può essere sostituito da un mero accertamento dell'esistenza dei fatti costituenti reati previsti dall'articolo 90, per quel che riguarda il Presidente della Repubblica, e dall'articolo 96, perché in questo modo potremmo forse contrapporre qualcosa di positivo alle situazioni ambigue, pericolose, all'eventuale richiesta dei « cinquanta » di protrarre fino al tredicesimo mese certe indagini (almeno cerchiamo di precisare il contenuto, la moralità, l'economia di queste indagini). E quando diciamo « l'esistenza dei fatti costituenti » queste ipotesi di reato, forse già diamo una indicazione operativa ai nuovi commissari non inquirenti, dei quali si sente il bisogno, se è vero - come è vero - che abbiamo sentito da tutti i colleghi riconoscere che c'è stata questa non volontà

soggettiva di questo o di quello, ma quella logica perversa nei fatti, istituita dalla parola e dalla legge precedente: quella per la quale ci siamo trovati, sempre di più, a dovere fare i conti con delle tendenze oggettive, inerenti al linguaggio anche della precedente legge, della legge che adesso si dovrebbe o abrogare per *referendum* o superare con questa in discussione.

Lasciamo sostanzialmente, con un'altra precisazione, « con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune ». Naturalmente qui ribadiamo « dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni ». Perché, signor Presidente, noi che criticiamo l'abbondanza dichiaratoria in genere della nuova tecnica legislativa, ci siamo preoccupati di reinserire sempre e spesso le parole « dal Presidente del Consiglio »? Per un'altra preoccupazione: che essendo letterale, però, una volta di più, mi pare può essere foriera di grosse implicazioni politiche.

Ricordo a tutti i colleghi che la Costituzione dice: « il Presidente del Consiglio », non « i Presidenti del Consiglio ». L'articolo 96 dà una chiara indicazione relativa al Presidente del Consiglio in carica; e vi è quindi questo nostro tentativo non malizioso, perché è professato, di reintegrare una lettura più integra e più aderente alla legge. La reintroduciamo, anche in questo caso, con la semplice, pura, mera ripetizione ancora una volta del dettato costituzionale, anche se mi pare che l'essenza di questo nostro emendamento sia appunto questo ulteriore tentativo di avvicinarci a quella parte che è comune nelle dichiarazioni di tutti i gruppi, che lega un po' unanimemente, a livello di dichiarazione, le intenzioni del Parlamento.

Ed è per questo che mi permetto di raccomandare quanto ho detto all'attenzione del collega, del parlamentare, del legislatore, perché non mi pare che in questa dizione e con questo mutamento (come, d'altra parte, precedentemente), vi sia un sospetto di preconstituita volontà di opporci alle dichiarazioni ed intenzioni, che

sono venute da tutti. A nostro avviso, c'è una maggiore adeguatezza di questa dizione all'economia pretestata od effettiva della legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	332

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella mantiene il suo emendamento 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, credo che sia non da confessare, ma da riconoscere e da ricordare che quando tanti sono gli emendamenti, è certo che il deputato che li ha firmati, se davvero pretendesse di far credere che sia stato lui a redigerli tutti, sarebbe presuntuoso e probabilmente non sarebbe credibile (*Commenti*). Abbiamo usato e usiamo quelle strutture collettive e di gruppo per le qua-

li ci è possibile far ciò. Può accadere a volte che nella pura e semplice elencazione e numerazione di questi emendamenti, normalmente i collaboratori che passano alla redazione di questi emendamenti non prescindano del tutto dalla previsione dell'andamento del dibattito in aula. Però debbo dire personalmente che sono grato al caso o sono grato agli uffici che mi pare abbiano ordinato proprio nel modo migliore questi emendamenti.

Che cosa abbiamo adesso dinanzi? Abbiamo la essenza delle votazioni precedenti, sulle quali ci siamo intrattenuti. Cioè adesso noi, proprio per evitare, se voi volete, il sospetto che, attraverso il mutamento dell'articolo o di un comma dell'articolo, si tenti di operare chissà quale maliziosa creazione di difficoltà per chi deve passare poi a votare i successivi articoli, proponiamo allora che si muti una sola parola, che invece di « indaga », si metta « riferisce ».

A questo punto, dopo le dichiarazioni di voto precedenti, in una situazione nella quale mi pare di non aver udito, non qui, ma nemmeno in precedenza, obiezioni serie, credo che forse almeno vada premiata la virtualità del dialogo di quest'aula, di questa Assemblea, dove mi pare non vi siano, non vi possano essere trabocchetti. Abbiamo letto la relazione, abbiamo sentito il relatore, il Governo, abbiamo sentito le dichiarazioni, le preoccupazioni della democrazia cristiana, non meno che quelle del partito comunista, il timore di ritrovarci impantanati in alcune distorsioni, in alcune attribuzioni al nostro potere o in altro.

Ebbene, non posso non sottolineare che 24 colleghi un momento fa, mi pare, hanno fatto un cenno di attenzione. Credo che qui forse già queste piccole cose vadano esplorate. Il fatto che non ci sia una maggioranza numerica che ogni volta si ripropone ferreamente, come numero, e che, quindi, queste fluttuazioni di 10, 15, 20, 40 mostrino in realtà che non è vero che stare 36 ore o 24 ore, colleghi, tutti insieme su una legge - ricordate, sull'aborto, tanto scandalo, in 36 ore... e non è vero che sono i momenti peggiori, consentime-

lo collega Pochetti — sia un atto di sabotaggio. Non credo che siano momenti di sabotaggio del Parlamento; sono momenti certamente difficili, ma sono momenti anche creativi, perché... (*Commenti all'estrema sinistra*) dalle impazienze e dalle stanchezze di certuni, si crea un filo di attenzione, di dialogo; sta crescendo per ciascuno di noi che, nella sua stanchezza, insulta; forse ci sono due che dinanzi allo insulto, forse meglio riflettono su come si deve fare per ascoltare gli altri.

Ed è per questo che, dinanzi a questo emblematico mutamento nella direzione che tutti abbiamo dichiarato di volere, dico che qui i trabocchetti non ci possono essere perché al posto della parola « indaga », si vuol mettere la parola « riferisce », per accentuare questo carattere che tutti quanti abbiamo auspicato. Mi auguro che sia possibile leggere, che non ci sia la messa in pericolo di una maggioranza quale che sia; ma forse, direi, mi auguro che si superino le condizioni nelle quali siamo costretti tutti, per responsabilità di ciascuno, a votare, ma ci sia una possibilità di associazione nel lavoro positivo e nello ascolto di tutti quanti noi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	335

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Molto brevemente, signor Presidente, sottolineo il ruolo che esso assegna alla magistratura.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 1. 7.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	355
Astenuti	1
Maggioranza	178
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	331

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli	322
Voti contrari	37

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Balbo Di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Bardotti Martino
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo
 Battino Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bernini Lavezzo Ivana

Bertani Eletta
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianco Gerardo
 Bini Giorgio
 Bocchi Fausto
 Bollati Benito
 Bonalumi Gilberto
 Bonifazi Emo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Bottarelli Pier Giorgio
 Branciforti Rosanna
 Bressani Pier Giorgio
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Brusca Antonino
 Buro Maria Luigia
 Buzzoni Giovanni
 Cabras Paolo
 Calaminici Armando
 Calice Giovanni
 Cantelmi Giancarlo
 Canullo Leo
 Cappelli Lorenzo
 Cappelloni Guido
 Capria Nicola
 Carandini Guido
 Calassara Giovanni Battista
 Carloni Andreucci Maria Teresa
 Carlotto Natale Giuseppe
 Carmeno Pietro
 Caroli Giuseppe
 Carrà Giuseppe
 Carta Gianuario
 Caruso Antonio
 Caruso Ignazio
 Casadei Amelia
 Casalino Giorgio
 Casati Francesco
 Cassanmagnago Ceretti Maria Luisa
 Castellucci Albertino
 Castoldi Giuseppe
 Cattanei Francesco
 Cavaliere Stefano
 Cavigliasso Paola
 Cazora Benito
 Checchi Alberto
 Cerra Benito
 Chiarante Giuseppe Antonio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonio
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Dulbecco Francesco
Erminerò Enzo
Esposito Attilio
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felicetti Nevio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro

Fioret Mario
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Franchi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gunnella Aristide
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito

Leccisi Pino
Lenoci Vito Vittorio
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Licheri Pier Giorgio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Malvestio Pier Giovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Marabini Virginangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Gioavnni
Merloni Francesco
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Amabile Morena
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta M. Agostina
Pellicani iGiovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Querci Nevo
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Revelli Emidio
Riga Grazia
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovachicchi Martino
Sedati Giacomo
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Spinelli Altiero
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Vaccaro Melucco Alessandra
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio

Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Pannella 1. 7:

Grassi Bertazzi Nicolò

Sono in missione:

Armato Baldassare
Bisaglia Antonio
Cardia Umberto
Cristofori Adolfo
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Froio Francesco
Guadagno Gennaro
Martinelli Mario
Postal Giorgio
Radi Luciano
Russo Carlo
Sgarlata Marcello
Terranova Cesare
Zagari Mario
Zurlo Giuseppe

**Presentazione
di un disegno di legge.**

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Ulteriore proroga della legge 26 giugno 1965, n. 809, relativa all'assunzione di medici civili convenzionati presso gli ospedali militari ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e tre segretari che compongono l'Ufficio di Presidenza. Nel caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal segretario più anziano.

1. 01. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di illustrarlo.

PANNELLA. Con questo articolo aggiuntivo ci facciamo carico di inserire, già in questa fase, una proposta che meglio configuri la strutturazione della Commissione. La preoccupazione cui obbedisce l'articolo aggiuntivo è quella di garantire una configurazione, una specificazione strutturale che riteniamo opportuno venga assicurata sin da questo momento. È la ragione per cui forniamo un'indicazione della natura di quella cui mi riferisco.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

PENNACCHINI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pannella 1. 01.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari . . .	330

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Achilli Michele
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Antoni Varese
Arnone Mario
Ascari Raccagni Renato
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Barbera Augusto
Bardotti Martino
Bassi Aldo
Battino Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Berlinguer Giovanni	Cavigliasso Paola
Bernardi Guido	Cecchi Alberto
Bernardini Vinicio	Cerra Benito
Bernini Bruno	Chiarante Giuseppe Antonio
Bernini Lavezzo Ivana	Chiovini Cecilia
Bertani Eletta	Ciai Trivelli Anna Maria
Bertoli Marco	Ciannamea Leonardo
Biamonte Tommaso	Ciccardini Bartolomeo
Bianco Gerardo	Citaristi Severino
Bini Giorgio	Citterio Ezio
Bocchi Fausto	Ciuffini Fabio Maria
Bollati Benito	Cocco Maria
Bonalumi Gilberto	Codrignani Giancarla
Bonifazi Emo	Colomba Giulio
Borruso Andrea	Colombo Emilio
Bosi Maramotti Giovanna	Colonna Flavio
Bottarelli Pier Giorgio	Colurcio Giovanni Battista
Bova Francesco	Compagna Francesco
Branciforti Rosanna	Conte Antonio
Bressani Pier Giorgio	Conti Pietro
Brocca Beniamino	Corà Renato
Broccoli Paolo Pietro	Corallo Salvatore
Brusca Antonino	Corder Marino
Buro Maria Luigia	Corgi Vincenzo
Buzzoni Giovanni	Corradi Nadia
Cabras Paolo	Costamagna Giuseppe
Calaminici Armando	Cravedi Mario
Calice Giovanni	Cresco Angelo Gaetano
Cantelmi Giancarlo	Cuffaro Antonino
Canullo Leo	Cuminetti Sergio
Cappelli Lorenzo	D'Alema Giuseppe
Cappelloni Guido	D'Alessio Aldo
Capria Nicola	Dal Maso Giuseppe Antonio
Carandini Guido	Danesi Emo
Carelli Rodolfo	Da Prato Francesco
Carlassara Giovanni Battista	D'Arezzo Bernardo
Carlone Andreucci Maria Teresa	De Caro Paolo
Carlotto Natale Giuseppe	De Carolis Massimo
Carmeno Pietro	De Cinque Germano
Caroli Giuseppe	de Cosmo Vincenzo
Carrà Giuseppe	De Gregorio Michele
Carta Gianuario	Del Castillo Benedetto
Caruso Antonio	Del Duca Antonio
Caruso Ignazio	Delfino Raffaele
Casadei Amelia	Dell'Andro Renato
Casalino Giorgio	Del Pennino Antonio
Casati Francesco	Del Rio Giovanni
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	De Poi Alfredo
Castellucci Albertino	Di Giannantonio Natalino
Castoldi Giuseppe	Di Giulio Fernando
Cattanei Francesco	Di Vagno Giuseppe
Cavaliere Stefano	Dulbecco Francesco

Erminero Enzo	Iozzelli Giovan Carlo
Esposito Attilio	Kessler Bruno
Faenzi Ivo	Labriola Silvano
Fantaci Giovanni	Laforgia Antonio
Felicetti Nevio	Lamorte Pasquale
Ferrari Marte	La Penna Girolamo
Ferrari Silvestro	La Rocca Salvatore
Fioret Mario	Lattanzio Vito
Flamigni Sergio	Leccisi Pino
Fontana Giovanni Angelo	Lettieri Nicola
Formica Costantino	Lezzi Pietro
Fornasari Giuseppe	Licheri Pier Giorgio
Forni Luciano	Lobianco Arcangelo
Forte Salvatore	Lodi Faustini Fustini Adriana
Fortunato Giuseppe	Lodolini Francesca
Foschi Franco	Lombardo Antonino
Franchi Franco	Lucchesi Giuseppe
Furia Giovanni	Lussignoli Francesco
Fusaro Leandro	Magnani Noya Maria
Galasso Andrea	Malvestio Pier Giovanni
Galli Luigi Michele	Mancini Vincenzo
Galloni Giovanni	Mancuso Giuseppe
Galluzzi Carlo Alberto	Manfredi Giuseppe
Gambolato Pietro	Marabini Virginangelo
Garbi Mario	Marchi Dascola Enza
Gargano Mario	Margheri Andrea
Garzia Raffaele	Maroli Fiorenzo
Gasco Piero Luigi	Marraffini Alfredo
Gaspari Remo	Marton Giuseppe
Gatti Natalino	Martorelli Francesco
Gatto Vincenzo	Marzano Arturo
Gava Antonio	Marzotto Caotorta Antonio
Giadresco Giovanni	Masiello Vitilio
Giannini Mario	Matrone Luigi
Giovagnoli Angela	Mazzotta Roberto
Giovanardi Alfredo	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Giuliani Francesco	Merloni Francesco
Giura Longo Raffaele	Meucci Enzo
Goria Giovanni Giuseppe	Miceli Vincenzo
Gottardo Natale	Migliorini Giovanni
Gramegna Giuseppe	Millet Ruggero
Granelli Luigi	Mirate Aldo
Grassi Bertazzi Nicolò	Monteleone Saverio
Grassucci Lelio	Mora Giampaolo
Gualandi Enrico	Morazzoni Gaetano
Guasso Nazareno	Morini Danilo
Guerrini Paolo	Moro Paolo Enrico
Guglielmino Giuseppe	Moschini Renzo
Gunnella Aristide	Napoli Vito
Ianni Guido	Nespolo Carla Federica
Ianniello Mauro	Noberasco Giuseppe
Iotti Leonilde	Novellini Enrico

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Olivi Mauro	Sangalli Carlo
Orlando Giuseppe	Santuz Giorgio
Orsini Bruno	Sanza Angelo Maria
Orsini Gianfranco	Sarti Armando
Ottaviano Francesco	Savino Mauro
Padula Pietro	Sbriziolo De Felice Eirene
Pagliai Amabile Morena	Scalia Vito
Palopoli Fulvio	Scaramucci Guaitini Alba
Pani Mario	Scarlato Vincenzo
Papa De Santis Cristina	Scovacricchi Martino
Pavone Vincenzo	Sedati Giacomo
Pazzaglia Alfredo	Segni Mario
Pecchia Tornati Maria Augusta	Servadei Stefano
Peggio Eugenio	Servello Francesco
Pellegatta Maria Agostina	Sicolo Tommaso
Pellicani Giovanni	Silvestri Giuliano
Pellizzari Gianmario	Sinesio Giuseppe
Pennacchini Erminio	Sobrero Francesco Secondo
Perrone Antonio	Spataro Agostino
Petrella Domenico	Speranza Edoardo
Piccoli Flaminio	Sposetti Giuseppe
Pinto Domenico	Squeri Carlo
Pisoni Ferruccio	Stella Carlo
Pochetti Mario	Tamburini Rolando
Pompei Ennio	Tamini Mario
Prandini Giovanni	Tani Danilo
Pratesi Piero	Tantalo Michele
Presutti Alberto	Tassone Mario
Pucciarini Giampiero	Tedeschi Nadir
Pugno Emilio	Terraroli Adelio
Pumilia Calogero	Tesini Giancarlo
Quarenghi Vittoria	Tessari Alessandro
Querci Nevol	Tessari Giangiacomo
Quercioli Elio	Toni Francesco
Quieti Giuseppe	Torri Giovanni
Raffaelli Edmondo	Tozzetti Aldo
Raicich Marino	Trabucchi Emilio
Ramella Carlo	Trezzini Giuseppe Siro
Rauti Giuseppe	Trombadori Antonello
Reggiani Alessandro	Urso Giacinto
Riga Grazia	Urso Salvatore
Rosati Elio	Usellini Mario
Rosolen Angela Maria	Vaccaro Melucco Alessandra
Rossino Giovanni	Valensise Raffaele
Rubbi Antonio	Vecchiarelli Bruno
Russo Ferdinando	Vecchietti Tullio
Sabbatini Gianfranco	Venegoni Guido
Salomone Giosuè	Vernola Nicola
Salvatore Elvio Alfonso	Vetere Ugo
Salvi Franco	Villari Rosario
Sandomenico Egizio	Vincenzi Bruno
Sanese Nicola	Vineis Manlio

Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Armato Baldassare
 Bisaglia Antonio
 Cardia Umberto
 Cristofori Adolfo
 De Mita Luigi Ciriaco
 Forlani Arnaldo
 Fracanzani Carlo
 Froio Francesco
 Guadagno Gennaro
 Martinelli Mario
 Postal Giorgio
 Radi Luciano
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Terranova Cesare
 Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2.
 Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonché per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Signor Presidente, per quel che riguarda l'articolo 2, abbiamo già espresso diverse osservazioni, che sono critiche sui diversi commi; e gli emendamenti sono articolati in modo tale da prevederne i singoli aspetti gravi e che riteniamo meno positivi.

Circa la nostra proposta di soppressione, essa è inerente soprattutto alla grave preoccupazione di incostituzionalità che abbiamo sollevato in rapporto ed in relazione all'articolo 13 della Costituzione. In questa preoccupazione, mi pare, non siamo soli; abbiamo solamente registrato preoccupazioni piuttosto qualificate in dottrina. Dobbiamo ricordare a noi stessi che « non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ».

L'articolo 3 della legge ordinaria del 1962 n. 20 attribuisce poteri coercitivi alla Commissione inquirente, così come lo articolo 23 ne prevede l'esercizio da parte della Corte costituzionale. Dall'insieme delle leggi che regolano questi procedimenti d'accusa, si può trarre quindi il principio che anche il Parlamento in seduta comune possa avere gli stessi poteri coercitivi, trattandosi di un organo di giurisdizione, sia pure anomalo e speciale.

Da questo punto di vista, non ci sentiamo di condividere questa sicurezza. Non ci sentiamo di incardinarla con un altro chiodo legislativo e quindi, nei confronti di questo potere che gli si intende attribuire, soprattutto poi rispetto ai laici, ai

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

comuni cittadini, non siamo affatto d'accordo. Donde, adesso, per il momento, il significato politico generale della nostra richiesta di soppressione per intero dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

2. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma premettere il seguente:

Per i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, la presente legge si applica anche alle persone che, per qualunque causa, siano decadute dal mandato.

2. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma premettere il seguente:

Per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, la presente legge si applica unicamente alle persone comunque in attività di carica nella qualità di membri del Governo.

2. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Con questo emendamento proponiamo di premettere, al primo comma dell'articolo 2, il seguente: « Per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, la presente legge si applica unicamente alle persone comunque in atti-

vità di carica nella qualità di membri del Governo ».

Come avevo preannunciato, in questa situazione la preoccupazione del gruppo radicale è, per quanto possibile, quella di ricordare, innanzi tutto a sé stesso, contro la convinzione prevalente, diversa ed opposta in cui siamo tutti vissuti per vent'anni, che l'articolo 96 non riguarda gli ex ministri: non riguarda il reato; riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri in carica. È per questo che abbiamo presentato l'emendamento ora in esame, con il quale tendiamo a precisare che il provvedimento dovrà applicarsi unicamente alle persone comunque in attività di carica nella qualità di membri del Governo. Ci augureremmo che, in questo momento o in un momento successivo, qualche parola venisse detta in sede politica. Perché noi possiamo cambiare tutto quello che vogliamo: possiamo anche fare la « buona legge » (e questa non lo è); ma, se non affrontiamo questo nodo, non reintegriamo la lettura obbligatoria della Costituzione e ci troveremo sempre nella necessità di piegarci all'esigenza di tutelare il malgoverno anziché perseguirlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Qualora le persone per le quali si richiede la messa in stato di accusa siano anche parlamentari, il procedimento di cui agli articoli seguenti tiene luogo del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento della Camera e articolo 19 del regolamento del Senato.

2. 6. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Debbo dire che, da questo punto di vista, mi sembra di poter dire che facciamo anche qui un'operazione di

verità. I colleghi ci insegnano e sanno benissimo che c'è l'assoluta preminenza dei nostri regolamenti nei confronti di indicazioni legislative esterne; per cui questo atto di pulizia e di chiarezza è un atto che cerchiamo di inserire nella legge. Abbiamo già sottolineato, durante la discussione sulle linee generali, che un disegno di legge con il quale noi annunciamo l'eliminazione di una diversa maggioranza (non più quella assoluta), quando poi non modifichiamo il regolamento che prevede la maggioranza assoluta — è un esempio analogico, quello che io faccio — non è altro, in realtà, che un atto legislativo insincero e senza forza, perché sappiamo che in realtà compiamo un atto legislativo che si scontra con un elemento di diritto positivo preesistente e di natura opposta, che comunque prevarrà rispetto alla norma.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola: richiesta, con la seguente: necessaria.

2. 7. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Anche questa volta mi sembra sia presente la preoccupazione di porre degli alvei di diritto positivo precisi. Nella norma in esame mi sembra che il concetto espresso con la parola « richiesta », sia troppo lato; mentre, inserendo la parola « necessaria », forse si va nella direzione giusta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

2. 8 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'ordine di arresto emesso nei confronti delle persone indicate negli articoli 90

e 96 della Costituzione deve essere convalidato nel caso di applicazione dell'articolo 90 dal Parlamento in seduta comune, nel caso di applicazione dell'articolo 96 dalla camera di appartenenza. La convalida deve avvenire entro 60 giorni dalla emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

2. 9 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'ordine di arresto emesso dalla commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione, deve essere convalidato dal Parlamento convocato in seduta comune entro 20 giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento, deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

2. 10 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: dieci giorni.

2. 11 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: undici giorni.

2. 12 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: dodici giorni.

2. 13 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: tredici giorni.

2. 14 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: quattordici giorni.

2. 15 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: quindici giorni.

2. 16 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: sedici giorni.

2. 17. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: diciassette giorni.

2. 18. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: diciotto giorni.

2. 19. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: diciannove giorni.

2. 20. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: Entro, fino a: deputati, con le seguenti: Per le persone che non sono membri del Parlamento l'ordine di arresto deve essere

chiesto dalla Commissione alla autorità giudiziaria competente.

2. 21. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Mi sembra importante questa nostra preoccupazione di non creare una situazione per la quale la prescrizione costituzionale rischia di essere direttamente ed esplicitamente violata e calpestata. Non a caso, signor Presidente, rinuncio ad illustrare la stragrande maggioranza dei nostri emendamenti, cercando di raccomandare ai colleghi di concentrare la loro attenzione sui temi più importanti, come questo. Mi sembra infatti che quello in esame sia un tema sul quale, al di là della materia del singolo articolo, sarebbe auspicabile che i relatori e la Camera compissero un momento di riflessione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Nel caso in cui la convalida non sia intervenuta nel tempo previsto dal comma precedente, il Parlamento prosegue senza interruzione la seduta fino alla decisione sulla convalida. In tal caso, il termine previsto dal comma precedente viene sospeso e s'intende compiuto al termine della seduta stessa.

2. 23. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Se il Parlamento non convalida l'ordine di arresto nel termine previsto, il Presidente della Camera può prorogare la decisione di un termine non superiore a 30 giorni.

2. 22. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Parlamento convalida l'ordine di arresto a maggioranza semplice dei votanti.

2. 5. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

PENNAACCHINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, in realtà - e questo voglio che risulti a verbale - questa dichiarazione di voto era stata da noi assegnata al collega Mellini.

La informo, signor Presidente, di una notizia che mi arriva in questo istante: è stato comunicato al collega Mellini, il quale sta parlando attualmente in Commissione, che se scende in aula per votare non gli sarà consentito di riprendere il suo intervento.

A questo punto mi pare che si stia compiendo e perfezionando la materialità dell'espulsione di un deputato dalle fasi necessarie, dovute, doverose della sua atti-

vità legislativa. Mi chiedo se davvero ci rendiamo conto del prezzo che stiamo pagando a un desiderio - comprensibile - di maggiore celerità; mi chiedo se ci rendiamo conto di cosa stiamo pagando questo dibattito, tutti quanti, di che cosa il Parlamento stia pagando in questa situazione.

Signor Presidente, cinquant'anni fa il deputato Misiano lo si espelleva a calci; oggi si trovano delle cose diverse per tirare fuori dall'aula i deputati!

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Pannella, questa è competenza della Commissione, non dell'Assemblea!

PANNELLA. Come, signor Presidente?! Le pare che l'impedimento a un deputato, contro il regolamento, ad essere presente in aula sia problema di Commissione? Ma non siamo ancora nella Camera delle Commissioni, o delle Corporazioni! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la invito ad attenersi alla dichiarazione di voto sull'emendamento 2. 1.

PANNELLA. Signor Presidente, dichiariamo di votare a favore della soppressione dell'articolo 2, perché dalla mancata risposta del relatore e del rappresentante del Governo ci appare chiaro che in nessuna misura si intende, nemmeno per i successivi articoli, venire incontro alla preoccupazione che noi abbiamo espresso sin dal momento della presentazione delle nostre pregiudiziali a proposito del carattere incostituzionale - e quindi, se lo vediamo in termini di diritti del cittadino, arbitrario - del sistema che viene confermato con questa legge, ed in modo particolare con questo articolo.

Per questo motivo chiediamo la soppressione dell'articolo 2.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	12
Voti contrari	325

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. L'emendamento 2. 2 tende alla soppressione del primo comma dell'articolo 2, cioè di quella parte dell'articolo che maggiormente riteniamo esposta a successive iniziative riguardanti la regolarità stessa e l'ammissibilità delle nostre leggi.

Da qualche tempo mi pare comincino a sorgere nel legislatore anche alcune preoccupazioni su delle verifiche circa la sua attività.

Personalmente, signor Presidente, poiché in questo momento mi arriva un'altra comunicazione su quello che sta accadendo in Commissione, devo anche dire che probabilmente stiamo vivendo momenti e giorni di votazioni intrinsecamente nulli, per fatti che stanno avvenendo all'interno della nostra attività legislativa, a proposito della composizione stessa degli organi, del loro funzionamento. Mi pare che la costituzionalità del modo nel quale stiamo lavorando... *(Richiami del Presidente)*... Le confesso che ci troviamo costantemente a

prendere atto che abbiamo un'attività legislativa inaudita e nuova, come non c'è stata mai in trent'anni. *(Vive proteste)*. A questo punto mi augurerei che a presiedere...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le ho dato la parola per dichiarazione di voto e a questo lei si deve attenere!

PANNELLA. Mi attengo; e penso a Ruini!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	328

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 3. non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Con questo emendamento noi proponiamo di premettere al primo

comma il seguente: « Per i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, la presente legge si applica anche alle persone che, per qualunque causa, siano decadute dal mandato ». Anche qui mi limito a darne lettura, perché ritengo sia chiara la nostra preoccupazione. Siccome non sono certissimo che abbiamo tutti sotto gli occhi il testo delle proposte, dichiaro di votare a favore anche per ricordare su che cosa stiamo votando. Non credo sfugga a nessuno l'importanza della nostra proposta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	354
Maggioranza	178
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	330

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. La mia dichiarazione di voto, anche se breve, non sarà telegrafica,

perché ritengo che ciascuno di noi sappia — non dico che debba sapere — che su questo emendamento compie una scelta politica di grande rilievo.

Con questo emendamento tendiamo a ricordare che la Costituzione parla in modo chiaro di questo procedimento a tutela delle funzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri in carica, non delle caterve trentennali di ex presidenti del Consiglio e di ex ministri, così come stiamo realizzando nella prassi.

Quindi, il fatto che noi chiediamo in questo emendamento che sia specificato che « la presente legge si applica unicamente alle persone comunque in attività di carica nella qualità di membri del Governo » mi sembra risponda ad una economia processuale e costituzionale che è profondamente diversa.

Io mi chiedo quanti si rendano conto, anche all'esterno del Parlamento, che noi abbiamo dato e continuiamo a dare per acquisito che se qualsiasi reato, qualsiasi delitto di una certa natura a carico di un ex ministro venisse alla luce (malgrado le prescrizioni) dopo 8, 10 o 15 anni dalla cessazione della sua attività di ministro, in quel momento dobbiamo occuparcene noi, come Parlamento, con quelle garanzie, con quei meccanismi.

Mi chiedo davvero se stiamo cercando, in questo modo, di attuare, di recuperare la Costituzione, o non stiamo affermando, sotto l'alibi di un dibattito importante (tanto importante che dovrebbe giustificare, non per la dottrina, non per molti giuristi, ma comunque per i vertici dei partiti e per il Governo, il superamento della possibilità di tenere il *referendum*), che dobbiamo legiferare di nuovo tentando di assegnare l'impunità (e non solo l'immunità) a tutti gli ex Presidenti del Consiglio e a tutti i ministri. Non so, anche in termini di diritto comparato, quali istituti del genere possano essere evocati; mi pare che non ce ne siano, e bisognerà pur riflettere su questo. Questa è una norma, è una scelta politica: non è in pericolo, mi pare, la maggioranza. Insisto: ho fatto questa dichiarazione di voto, signor Presidente, perché sono con-

vinto, in assoluta coscienza, che ci troviamo dinanzi ad una scelta politica. E mi auguro che sia la meno unanime possibile, perché la scelta politica di leggere la Costituzione, che dice: Il Presidente del Consiglio dei ministri e « i ministri in funzione possono e devono usufruire di queste norme », come se invece dicesse: « Un'intera classe politica, dirigente, governativa », significa estendere a tutta la classe dirigente governativa, per tutta una epoca, per generazioni, qualcosa che è stata invece manifestamente concepita per tutelare — giustamente — il momento di Governo, la funzione di Governo dall'inquinamento di aggressioni, di persecuzioni che si possono tentare in ragione della volontà di aggredirli surrettiziamente.

Dichiaro quindi, con particolare convinzione, di votare a favore di questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	324

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Mi richiamo al disposto del terzo comma dell'articolo 85 del regolamento.

Questo articolo, che contiene una disposizione specifica, in deroga alle norme generali in materia di dichiarazioni di voto, stabilisce che « ciascun deputato può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti ».

Come ho detto questa norma deroga sia all'articolo 43 (nel quale si afferma che « ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto », sia all'articolo 50, che ammette il diritto di ciascun deputato, tutte le volte che si debba procedere ad una votazione, di fare una dichiarazione di voto.

Mi permetto, di ricordare, onorevole Presidente, che la prassi costante, almeno per quanto mi ricordo, era, fino alla legislatura precedente, nel senso che appunto fosse vietato a ciascun deputato di prendere la parola sullo stesso emendamento, salvo che volesse dichiarare di ritirarlo, motivandone la ragione, oppure salva l'ipotesi, prevista dal terzo comma dell'articolo 85, di presentazione di emendamenti ai suoi emendamenti. Credo che molti ricorderanno che l'onorevole Pertini, quando sedeva al banco della Presidenza, più volte ebbe a domandare se un deputato chiedeva la parola per ritirare il proprio emendamento, spiegando che solo in questo caso avrebbe potuto consentirgli di parlare. Credo che questa prassi si sia consolidata nel corso di tante legislature precedenti; e non vedo perché essa non debba essere rispettata anche in questa legislatura, signor Presidente. In questa particolare circostanza, mi è sembrato utile fare un richiamo al regolamento. Se ci fossero incertezze, il Presidente potrebbe sempre interpellare la Camera che, su questo punto, potrebbe decidere.

PRESIDENTE. Il quesito da lei posto, onorevole La Loggia, verrà sottoposto all'esame della Giunta del regolamento. Ormai è prassi costante quella che si sta

seguido attualmente per le dichiarazioni di voto, e non è possibile che essa venga improvvisamente cambiata.

LA LOGGIA. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 2. 6, 2. 7 e 2. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari	321

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella che ha presentato, in qualità di delegato del presidente del gruppo radicale, la richiesta di votazione per scrutinio segreto, non è presente. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 del regolamento, tale richiesta si intende quindi ritirata.

Pongo pertanto in votazione per alzata di mano l'emendamento Pannella 2. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 2. 8.

(È respinto).

PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, noi non commettiamo arbitri o abusi di potere. L'articolo 52 del regolamento parla chiaro. Ho dovuto indire una votazione per alzata di mano, perché lei era assente: tutto qui. Quindi, la pregherei vivamente di fare la sua dichiarazione di voto sul suo emendamento 2. 9, nel caso intenda farla.

PANNELLA. Io ho chiesto di fare un richiamo al regolamento. Mi consenta a questo punto di svolgerlo.

PRESIDENTE. Voglia indicarne l'oggetto.

PANNELLA. Il richiamo al regolamento consiste nel fatto che la richiesta di votazione a scrutinio segreto avanzata dal mio gruppo e da me firmata, ai sensi dell'articolo 15 — questo è importante: l'articolo 15 prevede che ogni presidente di gruppo può delegare istituzionalmente a tre deputati del suo gruppo l'esercizio dei suoi poteri — è una richiesta in relazione alla quale io non comprendo — infatti così è stato per tutto il dibattito sull'aborto, come prassi in questa legislatura... — perché si debba applicare una norma in base alla quale, ove non ci sia la presenza fisica di quel delegato, la richiesta decade. E debbo dirle che, comunque, si tratta di un fatto nuovo, perché nelle votazioni sull'aborto ed in altre occasioni questa norma non è stata interpretata in questo modo. Debbo anche farle presente — se proprio dobbiamo fare queste cose — che l'articolo 15 consente tre deleghe; per cui a questo punto sicuramente si forniranno tre deleghe, in modo che chiunque sia presente non possa scattare...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le eventuali altre deleghe debbono essere comunicate per iscritto. Attualmente io ho solo la delega attribuita a lei.

Per quanto riguarda poi l'interpretazione dell'articolo 52, il comma terzo dello stesso recita testualmente: « Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma ».

PANNELLA. Certo, signor Presidente, ma la richiesta è fatta dal gruppo, non dal deputato (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di non insistere.

PANNELLA. Signor Presidente, io mi limito a registrare ancora una volta una interpretazione che è nuova rispetto a quello che è accaduto nei precedenti dibattiti in cui abbiamo avanzato la richiesta in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di svolgere la sua dichiarazione di voto sul suo emendamento 2. 9.

PANNELLA. Signor Presidente, continuo a dirle che in base all'articolo... (*Proteste al centro ed all'estrema sinistra*). Il regolamento parla di venti deputati o di un presidente di gruppo per la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Quindi, il riferimento lei lo faccia a questi venti deputati o ad un presidente di gruppo, perché — come lei sa — la richiesta di scrutinio segreto (e gli uffici potranno confermarlo) non può essere fatta da un solo deputato. Quindi la sua precisazione — le chiedo scusa — non mi pare del tutto pertinente. Insisto, perché non essendo pertinente...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei è un deputato delegato dal suo capogruppo...

PANNELLA. Io opero con poteri delegati dal presidente del gruppo; tanto è vero, signor Presidente, che non è consentita; ad un deputato, la richiesta di scrutinio segreto: qui sta la non perti-

nenza di questa interpretazione del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi permetta! Mentre la sua è solo una opinione soggettiva, il Presidente ritiene di avere i poteri per interpretare anche il regolamento, salvo eccezioni che si possono verificare. Quindi, l'argomento è da ritenersi chiuso.

La prego vivamente di svolgere la sua dichiarazione di voto sul suo emendamento 2. 9.

PANNELLA. Certo, signor Presidente. Non dico veramente... (*Vive, generali proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Pannella 2. 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Quando farò la dichiarazione di voto sull'emendamento Pannella 2. 21 esporrò più dettagliatamente le ragioni per le quali questo articolo si pone in contrasto con precise norme costituzionali. Nel frattempo richiamiamo la deroga — sia pure specialissima — che si è posta con l'articolo 90, allorché si dispone che il Presidente della Repubblica risponde di « alto tradimento o attentato alla Costituzione », reati non previsti esplicitamente dalla legge penale ordinaria.

Facciamo presente anche che è vero che fino ad oggi il Presidente della Repubblica è stato scelto tra i parlamentari; però nulla osta — e non sta scritto da nessuna parte — che in avvenire possa essere eletto anche un « laico ». Allora avremo questa strana situazione: che un Presidente o un ex Presidente della Repubblica, non parlamentare, sottoposto a procedimento di accusa, potrebbe essere posto in stato di detenzione su decisione della sola Camera dei deputati.

Pertanto, appare ovvio il senso del nostro emendamento, che tende ad assegnare

alla competenza del Parlamento in seduta comune, e non della sola Camera dei deputati, questa importante decisione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	12
Voti contrari	319

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Pannella 2. 10, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento in questione, che è già stato illustrato, tende ad attribuire alla competenza del Parlamento in seduta comune, in ogni caso, la decisione sulla convalida del provvedimento restrittivo adottato dalla Commissione inquirente. La competenza per i procedimenti politici è del Parlamento in seduta comune e non delle singole Camere; ne consegue che è una elementare norma giuridica quella che non consente di fran-

tumare il procedimento attribuendo competenze diverse solo che si verta su una fase processuale anziché sull'altra. Quindi, noi pensiamo che sia importante registrare questa differenza e metterla in evidenza, perché ci si può venire a trovare in condizioni talmente assurde e diverse da quelle che la legge nel suo insieme voleva prevedere, ed è ovvio far risaltare questa discordanza e tentare in qualche modo di mettervi rimedio.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	13
Voti contrari	326

(La Camera respinge).

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	338
Votanti	337
Astenuti	1
Maggioranza	169
Voti favorevoli	11
Voti contrari	326

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. No, signor Presidente, lo ritiro. E ritiro anche i miei emendamenti 2. 13, 2. 14, 2. 15, 2. 16, 2. 17, 2. 18, 2. 19 e 2. 20.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pannella. Mantiene il suo emendamento 2. 21, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. La norma cui si riferisce il nostro emendamento 2. 21 è la norma più incostituzionale che mai sia stata presentata in un progetto di legge. L'articolo 13 della Costituzione prevede che nessuno può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Orbene, gli articoli 3 e 23 della legge ordinaria n. 20 del 1962 attribuiscono poteri riservati alla magistratura ordinaria rispettivamente alla Commissione inquirente ed alla Corte costituzionale. Dal complesso delle norme che regolano i giudizi di accusa si può dedurre un analogo potere per il Parlamento in seduta co-

mune. Ma non vi è alcuna norma che attribuisca alla Camera dei deputati la figura di organo giurisdizionale; per cui non si può consentire che la Camera, sia pure a seguito di un provvedimento - valido - della Commissione inquirente, si trasformi in magistrato. È questo, a nostro parere, un autentico attacco alla Costituzione e pertanto, come tale, lo denunciemo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	14
Voti contrari	325

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, chiedere che, nel caso in cui la convalida non sia intervenuta nel tempo previsto dal comma precedente, il Parlamento prose-

gua senza interruzione la seduta fino alla decisione sulla convalida e precisare che, in tal caso, il termine previsto dal comma precedente viene sospeso e si intende compiuto al termine della seduta stessa, mi pare sia un suggerimento di tipo garantista; è un suggerimento che viene ancora una volta proposto, e in questo caso può essere recepito o no, indipendentemente dall'impostazione generale che si vuole dare alla specifica legge.

Ed è quindi per questo che mi pare sia giusto marcare con questa dichiarazione di voto ancora la qualità di un tentativo di apporto non di parte, ma perché vengano meglio acquisite, forse, le stesse intenzioni, le stesse procedure e preoccupazioni che presiedono alle dichiarazioni su questo disegno di legge. Quindi, per questo, dichiaro di votare a favore, anche per il carattere garantista, seriamente garantista, rispetto anche a situazioni che abbiamo verificato in passato, di questo suggerimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 23.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	15
Voti contrari	332

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 22, non

accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, sappiamo che in questo momento il presidente della Commissione giustizia è dal Presidente della Camera, e lo rimarchiamo. È tenendo presente ciò, che abbiamo rinunciato a fare alcune dichiarazioni di voto. Siamo attenti ad ogni minimo gesto di volontà di dialogo e di consapevolezza.

Ci siamo preoccupati con l'emendamento precedente di evitare che la convalida, non intervenendo nel tempo previsto, finisca con il creare una situazione, come spesso abbiamo avuto, estremamente anomala, della quale poi in genere fanno le spese la legge e il cittadino. A questo punto, abbiamo messo in atto un altro emendamento, un altro suggerimento, ancora una volta di tipo garantista; e diciamo, considerando una ipotesi, che purtroppo non è solo estremamente probabile, ma che molto spesso è tradizionale all'interno dei nostri lavori, « se il Parlamento non convalida l'ordine di arresto nel termine previsto, il Presidente della Camera può prorogare la decisione di un termine non superiore a trenta giorni ».

A questo punto, dinanzi ai rischi che conosciamo, preferiamo prevedere questa ipotesi e creare degli alvei, che debbono essere percorsi, ma controllati, sicché non si straripi poi ai danni dei diritti dei cittadini e, in fondo, delle indicazioni della legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 22.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Presenti e votanti . . .	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	14
Voti contrari . . .	333

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Con questo emendamento, signor Presidente, si manifesta una preoccupazione diversa. Infatti, fino ad ora ci siamo preoccupati delle carenze del disegno di legge rispetto alla procedura relativa all'ordine di arresto e alle sue convalide. Qui invece, anche se sappiamo benissimo — l'abbiamo sottolineato — qual è in realtà la prevalenza in concorrenza di regolamenti e di legge, seguendo allora quel cammino e integrandolo di programmazioni e di buone intenzioni, di scelta di un diverso percorso da quello precedente, proponiamo di aggiungere le parole: « Il Parlamento convalida l'ordine di arresto a maggioranza semplice dei votanti ». Cioè, se da una parte ci siamo preoccupati — debbo dire inutilmente, mi pare — di creare degli alvei di garanzia, perché, quindi, non esistano dei momenti di corrività rispetto ai diritti dell'imputato o dell'imputando o del cittadino, qui però mi pare abbia ingresso di nuovo la

preoccupazione della praticabilità dell'istituto stesso del quale stiamo parlando. Cioè la praticabilità è connessa, mi pare, alla non assunzione delle prerogative reali o delle prerogative, appunto, del Presidente della Repubblica, e alle forme particolari di tutela di quelle prerogative, trasferendole invece in ogni minimo episorio, magari anche senza nessuna concessione, se voi volete, con la decenza, con la dignità, con il carattere comunque estremamente grave degli attentati alla Costituzione e ai diritti del cittadino.

Per questo, quindi, mi pare che faccia parte ancora una volta del cammino, non riformatore ma riformistico, che avete scelto di percorrere; e mi pare che sarebbe puntuale ripetere in questo caso quello che direte altrove, cioè che « Il Parlamento convalida l'ordine di arresto a maggioranza semplice dei votanti »; senza di che, mi pare che ci troveremo ancora una volta a renderci conto che certe intenzioni di buona volontà non sono solo disarmate, ma poi ci si dimentica di farle ogni volta in cui la logica chiederebbe di farle.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 2. 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli . . .	10
Voti contrari . . .	332

(La Camera respinge).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	321
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arnone Mario
 Ascari Raccagni Renato
 Bacchi Domenico
 Balbo Di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo

Battino Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann
 Berlinguer Giovanni
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bernini Lavezzo Ivana
 Bertani Eletta
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianco Gerardo
 Bini Giorgio
 Bocchi Fausto
 Bollati Benito
 Bonalumi Gilberto
 Bonifazi Emo
 Borruso Andrea
 Bosi Maramotti Giovanna
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bovà Francesco
 Bressani Pier Giorgio
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Brusca Antonino
 Buro Maria Luigia
 Buzzoni Giovanni
 Cabras Paolo
 Calaminici Armando
 Calice Giovanni
 Cantelmi Giancarlo
 Canullo Leo
 Cappelli Lorenzo
 Cappelloni Guido
 Capria Nicola
 Carandini Guido
 Calassara Giovanni Battista
 Carloni Andreucci Maria Teresa
 Carlotto Natale Giuseppe
 Carmeno Pietro
 Caroli Giuseppe
 Carrà Giuseppe
 Carta Gianuario
 Caruso Antonio
 Caruso Ignazio
 Casadei Amelia
 Casalino Giorgio
 Casati Francesco
 Cassanmagnago Ceretti Maria Luisa

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Checchi Alberto
Cerra Benito
Chiarante Giuseppe Antonio
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonio
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo

Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonio
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felicetti Nevio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Franchi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galli Luigi Michele
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Giadresco Giovanni
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro

Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Vito Vittorio
Lettieri Nicola
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Magnani Noya Maria
Malvestio Pier Giovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Gioavnni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Pagliai Amabile Morena
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta M. Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Querci Nevol
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Revelli Emidio
Riga Grazia
Robaldo Vitale
Rosati Elio
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio

Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trabucchi Emilio
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trezzi Giuseppe Siro
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo

Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Pannella 2. 11:

Santagati Orazio.

Sono in missione:

Armato Baldassare
Bisaglia Antonio
Cardia Umberto
Cristofori Adolfo
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Froio Francesco
Guadagno Gennaro
Lezzi Pietro
Martinelli Mario
Postal Giorgio
Radi Luciano
Russo Carlo
Sgarlata Marcello
Terranova Cesare
Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Il rapporto relativo ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il primo comma.

3. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il rapporto, la denuncia, il referto, la querela relativi ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

3. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, dopo le parole: rapporto relativo, aggiungere le seguenti: ed il referto relativo.

3. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il secondo comma.

3. 5. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il terzo comma.

3. 6. PANNELLA, BONINO EMMA MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera dei deputati.

3. 7. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il quinto comma.

3. 8. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

ART. 3-bis.

Il Presidente della Camera non appena ricevuto il rapporto o la denuncia di cui al precedente articolo 3, li trasmette alla Commissione inquirente, informando il Presidente del Senato della avvenuta trasmissione.

3. 01 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

ART. 3-ter.

La Commissione può avvalersi, per il compimento della fase istruttoria, dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio in relazione ai fatti per i quali si procede.

Il pubblico ministero, in tal caso, procede all'indagine ed agli esami con i poteri attribuitigli dal codice di procedura penale, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'arresto e la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Qualora il pubblico ministero ritenga opportuno adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto, la limitazione della libertà personale dell'inquisito, nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito, dovrà

chiedere l'autorizzazione alla Commissione, che provvederà entro 5 giorni dalla richiesta. L'autorità giudiziaria entro il termine di 30 giorni deposita presso la presidenza della Commissione una relazione contenente l'indicazione delle prove raccolte e dei provvedimenti adottati e le loro motivazioni.

3. 02. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

ART. 3-*quater*.

Ai testimoni esaminati dalla Commissione e dalla Corte costituzionale si applicano le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale. Ad essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 352 e 356 del codice stesso. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio non possono in alcun caso rifiutare l'esibizione prevista dall'articolo 342 del codice di procedura penale adducendo il segreto politico-militare o d'ufficio.

3. 03. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

ART. 3-*quinqüies*.

Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

3. 04. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Con l'emendamento 3. 1 tendiamo, in realtà, ad attribuire all'autorità giudiziaria ordinaria almeno delle possibilità di intervento nelle indagini disposte dalla Commissione inquirente. Altrimenti, non si avranno elementi oltre quelli derivanti dal rapporto e dalle denunce. Ancora una volta, nel momento in cui teniamo del tutto al di fuori l'autorità giudiziaria, rischiamo di veder esaltata la possibilità di insabbiamenti e di gestione politica della vicenda di cui siamo chiamati ad occuparci.

Al di là della nostra proposta di soppressione dell'articolo 3, vi saranno talune specificazioni diverse di tipo positivo. Comunque, presumendo — come purtroppo dobbiamo fare — che non vi sia alcuna volontà di ascolto, riteniamo che tanto valga sgomberare il campo dalla struttura portante di un pericolo, visto che non riusciamo a fare di quest'ultima anche la struttura portante di ingressi che tutelino uno svolgimento diverso da quello che abbiamo conosciuto, politico, insabbiatorio, delle procedure della Commissione in questione.

Con l'emendamento 3. 2, proponiamo di sopprimere il primo comma, che stabilisce: « Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati ». Si tratta di un emendamento con cui cerchiamo, chiaramente, di demolire l'economia dell'articolo 3. Nel caso in cui non fosse approvata, sorgerebbe la necessità di accogliere altri nostri emendamenti a questo articolo e ai successivi.

Con l'emendamento 3. 3, suggeriamo di sostituire il primo comma con il seguente: « Il rapporto, la denuncia, il referto, la querela relativi ad un fatto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati ». A questo punto, oltre che prevedere l'ipotesi generica del rapporto relativo ad un fatto, sembra a noi utile ampliare e specificare quali sono

gli atti che eccitano la iniziativa del Presidente della Camera o la sua responsabilità. Precisiamo, dunque, appunto, oltre al rapporto, le altre possibili fattispecie: la denuncia, il referto, la querela, relativi ad un fatto previsto dagli articoli della Costituzione citati.

Con l'emendamento 3. 4, chiediamo di aggiungere al primo comma, dopo le parole « rapporto relativo », le parole « ed il referto relativo ».

Con l'emendamento 3. 5, proponiamo di sopprimere il secondo comma, per il motivo di metodo che ho appena precisato. Nella presunzione, cioè, che non vengano accettati gli emendamenti migliorativi dei commi in questione, il che creerebbe un vuoto, appunto, relativo alla materia in essi trattata, riteniamo sorga la necessità della presa in considerazione di altre strutture di intervento, di altre proposte, che formuliamo mediante gli emendamenti che presentiamo.

Con l'emendamento 3. 6, chiediamo di sopprimere il terzo comma, per gli stessi motivi che ho appena chiarito.

Con l'emendamento 3. 7, sostitutivo del terzo comma, tendiamo a proporre, in luogo dell'espressione: « Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza », la formula: « Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera dei deputati ». Credo che su questo vi sia un'indicazione abbastanza netta e contraria. Signor Presidente, mi pare che procediamo rapidamente, augurandoci che le notizie che ci vengono siano buone.

Recita l'articolo aggiuntivo 3. 01: « Il Presidente della Camera, non appena ricevuto il rapporto o la denuncia di cui al precedente articolo 3, li trasmette alla Commissione inquirente, informando il Presidente del Senato dell'avvenuta trasmissione ». È un suggerimento ulteriore di precisazione dell'itinerario che deve essere compiuto, dell'alveo che si dovrebbe appunto percorrere. Mi pare che su questo suggerimento, forse, sarebbe anche interessante sentire una parola di attenzio-

ne, di contrarietà o di accettazione da parte del relatore.

PRESIDENTE. Ha svolto tutti gli emendamenti all'articolo 3 ?

PANNELLA. No, signor Presidente. È una raccomandazione che facevo; non significava che non intendessi svolgere tutti gli altri, e per un momento cercavo di vedere se i destinatari di questa preghiera fossero presenti in aula.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 3. 02, mi pare che abbiamo una struttura complessiva alternativa che si contrappone al metodo di cui ho prima parlato, per integrare invece una proposta diversa. Sugeriamo che la Commissione possa avvalersi di questi strumenti per il compimento della fase istruttoria. Mi pare che il tentativo di fornire alla Commissione, alla procedura, anche un apporto, la possibilità, la facoltà di un apporto della autorità giudiziaria ordinaria, con una possibilità di intervento nelle indagini, rappresenti un arricchimento sostanziale del potenziale che voi stessi state cercando di stabilire, a sostegno di questa così esile legge, anche secondo i vostri parametri.

Sostanzialmente, la proposta è che la Commissione possa avvalersi, per il compimento della fase istruttoria, dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio, in relazione ai fatti per i quali si procede. A questo punto mi pare che questo significhi armare la nuova Commissione di una possibilità d'accertamento dei fatti che le consenta quella celerità che è necessaria e da tutti noi ritenuta assolutamente necessaria. In questo caso, naturalmente, ci facciamo carico di incanalare le attività del pubblico ministero, suggerendo che il pubblico ministero proceda alle indagini ed agli esami con i poteri attribuitigli dal codice di procedura penale, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto l'arresto e la limitazione della libertà personale dell'inquisito, nonché perquisizioni personali e domiciliari a carico dell'inquisito stesso.

Quindi, il pubblico ministero esercita anche gli altri poteri attribuiti dallo stes-

so codice, salvo che sia diversamente disposto da questa legge. Manteniamo questa clausola! Qualora, però, il pubblico ministero ritenesse opportuno adottare provvedimenti aventi ad oggetto l'arresto, la limitazione della libertà personale dell'inquisito, nonché perquisizioni personali e domiciliari a suo carico, dovrà (ecco dove, a questo punto, rimettiamo una cerniera) chiedere l'autorizzazione alla Commissione che provvederà entro cinque giorni dalla richiesta. Anche su questo, adottando questo metodo, possiamo sperare che la Commissione configuri se stessa, i propri uffici ed il proprio lavoro, come qualcosa che deve procedere rapidamente. È importante. Il problema dei tempi, da fissare in relazione ai singoli adempimenti, è forse l'aspetto che non è stato affrontato in precedenza e forse sarebbe opportuno affrontarlo in questo caso. Così, come ci poniamo dei tempi di cinque giorni per quel che riguarda la Commissione, cerchiamo di porre tempi di trenta giorni per l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria, dopo trenta giorni, depositerebbe presso la presidenza della Commissione una relazione contenente l'indicazione delle prove raccolte e dei provvedimenti adottati e le loro motivazioni.

Per quanto riguarda il nostro articolo aggiuntivo 3. 03, che concerne i testimoni, debbo dire che esso riguarda un argomento sul quale abbiamo ascoltato molti interventi; ricordo che in materia sono state presentate anche delle proposte di legge, che riguardavano questo aspetto, connesso alla vicenda della Commissione inquirente. Con il nostro articolo aggiuntivo chiediamo, dunque, che si stabilisca che ai « testimoni esaminati dalla Commissione e dalla Corte costituzionale si applicano » — è un richiamo esplicito — « le disposizioni dell'articolo 449 del codice di procedura penale. Ad essi non si applicano le disposizioni degli articoli 352 e 356 del codice stesso. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio non possono in alcun caso » — e questo occorre dirlo chiaramente — « rifiutare l'esibizione prevista dall'articolo 342 del codice di procedura penale adducendo il segreto

politico-militare o d'ufficio ». Mi sembra che, negli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, sia emersa la preoccupazione di toccare questo tasto; nell'intervento del rappresentante del gruppo comunista c'è stata questa preoccupazione. Mi sembra, però, che non ci troviamo ancora una volta ad avere delle indicazioni, nel testo legislativo, corrispondenti alle preoccupazioni che sono state espresse e che noi condividiamo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 3.04, esso recita: « Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti la Commissione inquirente prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede all'indagine » — ri-prendiamo la parola « indagine », dal momento che l'espressione « indaga », all'articolo 1, è stata difesa ferocemente contro ogni tentativo di inserire una dizione alternativa — « ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari » — vogliamo, in questo modo, se deve passare l'impostazione voluta dalla maggioranza, garantire almeno che questo avvenga non attraverso una automatica convinzione che i poteri dell'autorità giudiziaria sono automaticamente trasferiti, con certe conseguenze; preferiamo, di nuovo, eccitare una dichiarazione formale del legislatore perché ci sembra, come abbiamo già detto, estremamente grave questa fattispecie — « attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge », e speriamo che queste ipotesi di eccezione siano responsabili ed acquisite. « Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate e applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale. Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita ».

Con questo, signor Presidente, ho terminato l'illustrazione dei miei emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti e articoli aggiuntivi?

PENNACCHINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 3 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, così draconiane, che dimostrano la non presa in considerazione dei suggerimenti, sia pure tecnici, rivolti proprio nella direzione nella quale il relatore e la Commissione avevano dichiarato di voler andare, legittimano a questo punto ancora di più il metodo per il quale si cerca di demolire questa parte del testo normativo con una soppressione integrale (o parziale, come vedremo poi) dell'articolo, perché in questo caso la Camera sarebbe costretta a prendere in considerazione quelle modifiche che, in gran parte, come abbiamo udito, sarebbero forse anche concepibili, soltanto che, visto che dobbiamo andare in fretta ed approvare i provvedimenti così come ci sono fino a questo momento presentati, non c'è tempo per cercare di apportare dei miglioramenti. Allora il tentativo di mantenere questo metodo del sopprimere il comma, mi pare, viene legittimato, diviene uno strumento ulteriore, un tentativo per incardinare un

momento di collaborazione e di dialogo legislativo.

Per questo motivo dichiariamo di votare a favore della soppressione dell'articolo 3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli . . .	11
Voti contrari	338

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dichiaro di votare a favore della soppressione del primo comma dell'articolo 3...

Una voce all'estrema sinistra. Dichiaro di « non » votare!

PANNELLA. La mia, come i colleghi sottolineano, è una dichiarazione emble-

matica, perché noi continuiamo a ritenere di non dover votare da questi banchi (è la risposta che vi do), perché riteniamo di dover votare altrove (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Questo lo dici tu! Lo abbiamo detto noi, lo abbiamo proclamato dall'inizio della legislatura; quella della legge sull'aborto era un'eccezione che confermava la regola.

Scusi, signor Presidente, se mi permetto di raccogliere le interruzioni, e la ringrazio di non avermi richiamato.

Dicevo che sopprimere il primo comma dell'articolo 3, da questo punto di vista, è necessario anche perché noi riteniamo che la sua formulazione e il suo contenuto, siano assolutamente insufficienti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione, segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	345
Maggioranza	173
Voti favorevoli	9
Voti contrari	336

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella mantiene il suo emendamento 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, continuo ad essere breve, perché continuo ad augurarmi che arrivino buone notizie da dove devono arrivare (*Vive proteste al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, per cortesia, continui !

PANNELLA. Illustro quindi brevemente i motivi per i quali voto a favore di una integrazione che mi sembra necessaria. Con questo emendamento proponiamo semplicemente, ai fini della migliore intelleggibilità del provvedimento, di sostituire le parole « Il rapporto relativo » con le altre « Il rapporto, la denuncia, il refferto, la querela relativi ad un fatto previsto dagli articoli... ».

Ancora una volta si tratta di un suggerimento che mi sembra potrebbe essere accolto dalla Camera senza con ciò, in nessuna misura, disdire quelle che sono le indicazioni che dal Governo e dalla Commissione sono venute, solo rafforzando, nella direzione legislativa nella quale avete deciso di andare, la lettera della legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	9
Voti contrari	326

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Desidero fare questa dichiarazione di voto al solo intento — se possibile — di servire quei colleghi i quali, essendo molto attenti a prendere in giro chi parla, forse non hanno abbastanza tempo per leggere quello che stiamo votando.

Volevo dire che mi sembra una correzione forse accettabile quella di aggiungere dopo le parole « rapporto relativo » le altre « ed il referto relativo ». Anche qui è un fatto di compiutezza e probabilmente questo merita ironie e sarcasmo anche se invece ritengo sia un tentativo umile di collaborare al lavoro legislativo degli altri, sostanzialmente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari . . .	328

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Farò la dichiarazione di voto per il mio emendamento 3. 5. Il sopprimere... (*Commenti all'estrema sinistra*). Continuate a prendere in giro anche questo tentativo di lavorare seriamente e allora probabilmente andremo avanti in un altro modo (*Proteste all'estrema sinistra*). Allora, signor Presidente... (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Continui, onorevole Pannella !

PANNELLA. Allora, signor Presidente, io dichiaro di votare a favore dell'emendamento soppressivo...

POCHETTI. Sta prendendo in giro la Assemblea perché dichiara di votare e non vota mai !

PRESIDENTE. Ne ha diritto ! (*Commenti all'estrema sinistra*).

PANNELLA. Posso, signor Presidente ?

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pannella, avevo anch'io osservato che lei parla sempre ma non vota mai ! (*Si ride*).

PANNELLA. Questa osservazione del Presidente comporta qualche altra comunicazione ? (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Comunque, la prego di voler fare la dichiarazione di voto sul suo emendamento 3. 5.

PANNELLA. Grazie, signor Presidente. Allora, signor Presidente... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar parlare l'onorevole Pannella!

PANNELLA. Allora, signor Presidente, dichiaro...

Una voce a sinistra. Non lo può fare!

GRASSUCCI. Non ha l'età!

PANNELLA. Dichiaro di votare a favore della soppressione di questo secondo comma... (*Proteste all'estrema sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego, continui.

PANNELLA. Signor Presidente, io so che non sta a me, ma ad altri di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori con la serenità necessaria. Tutto qui (*Generali proteste — Commenti*).

PRESIDENTE. La prego, onorevole Pannella, la prego di proseguire!

PANNELLA. Signor Presidente, la ringrazio del fatto che lei mi prega, ma io continuo a ritenere che stiamo cercando di lavorare seriamente (*Vive, generali proteste*).

Una voce all'estrema sinistra. Buffone!

PANNELLA. Che cosa c'entra questo fatto del « buffone »? Non ho visto il collega, ma forse riesco ad individuarne la origine regionale. Vorrei sapere... (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi della sinistra di lasciar parlare lo onorevole Pannella.

Una voce all'estrema sinistra. Se non vota, non può parlare!

PRESIDENTE. L'onorevole Pannella ha diritto di parlare!

PANNELLA. Grazie, signor Presidente. Dichiaro di votare a favore della soppressione del secondo comma dell'articolo 3, per i motivi che ho già ricordato in parte e per altri che invece, a questo punto, intendo aggiungere.

Il fatto è che l'economia complessiva dell'articolo 3 ci riporta ad una procedura nella quale non è possibile in nessun modo inserire, a meno di un voto diverso dell'Assemblea, l'aiuto dell'autorità giudiziaria. Riuscire ad attribuire, in questa fase del procedimento, ai fini della rapidità, della certezza, della maggiore robustezza — se voi volete — delle possibilità della nuova Commissione, qualsiasi forma di apporto dell'autorità giudiziaria, ci induce a ritenere che se, in linea di metodo, riusciamo a demolire una parte di questo articolato, sopprimendo questo comma o quello successivo, l'evidenza di questo, che noi riteniamo essere comunque necessario, apparirà in modo abbastanza lampante e diventerà una esigenza oggettiva per chi legifera. Per questo motivo, voterò a favore della soppressione di questo secondo comma.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione di questo emendamento.

Una voce all'estrema sinistra. Vota, Pannella, vota!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è un obbligo giuridico votare, anche se è un costume. Passiamo comunque alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	10
Voti contrari	337

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dichiaro di votare a favore della soppressione del terzo comma di questo articolo...

IANNIELLO. Non ci credo, perché poi non voti! *(Commenti al centro e all'estrema sinistra).*

PANNELLA. Allora, signor Presidente, visto che non solo da lei ma da tutti mi viene rimproverato quello che è un atto di tolleranza nei confronti della Camera, cioè il fatto, signor Presidente, che, avendo avuto garanzie dalla Presidenza della Camera che per tutti gli atti, tranne il momento del voto, i nostri posti erano quelli *(Proteste all'estrema sinistra)*, e mi richiamo agli organi dirigenti del gruppo comunista, che ben sanno questo...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella!

PANNELLA. Signor Presidente, visto che persino la Presidenza ha ritenuto di sottolineare la contraddizione del fatto che dichiaro di votare mentre effettivamente non esercito il diritto di voto, che mi è negato, perché noi continuiamo a ritenere che quelli sono i nostri posti... *(Proteste all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di attenersi all'oggetto della dichiarazione di voto. Non faccia delle divagazioni!

PANNELLA. C'è una collega che mi suggerisce di andarlo a dire alla mamma. La collega forse è molto materna, e perciò lo dico a lei *(Commenti all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, faccia la sua dichiarazione di voto!

PANNELLA. Certo, signor Presidente. Venendo alla dichiarazione di voto, mi pare che la soppressione del terzo comma sia a questo punto profondamente opportuna, visto il riflesso della Commissione e del relatore e — devo dire — anche di una parte dell'Assemblea che, anziché cercare di rendersi conto di quali siano le motivazioni specifiche di ordine generale di un lavoro di presenza in questa fase, non fanno altro, invece, che trarne occasione per manifestare la propria intolleranza e la propria mancanza di rispetto per il nostro lavoro comune. Anche per questo, signor Presidente, dichiaro di votare a favore della soppressione del terzo comma dell'articolo 3.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli . . .	12
Voti contrari . . .	331

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, con questo emendamento proponiamo che « Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera dei deputati », e non al Presidente della Camera di appartenenza. Mi sembra che noi suggeriamo un emendamento che assicura maggiore speditezza ed anche maggiore chiarezza di responsabilità relativamente all'intero procedimento. Nel momento in cui noi abbiamo questa Commissione, in relazione alla quale abbiamo eliminato la parola « inquirente », per sottolinearne un carattere diverso, si da assicurare che la messa in stato d'accusa corrisponda ad esigenze di celerità, di chiarezza, ebbene, a questo punto, mi pare che suggerire che il destinatario dell'iniziativa di denuncia del membro del Parlamento non sia uno dei Presidenti delle due Camere, con problemi poi — mi pare — forse tecnicamente più difficili di individuazione della procedura

che viene usata, ed il concentrare tutto questo, invece, nei confronti del Presidente della Camera dei deputati mi pare sia un suggerimento tecnico che non interferisce con le ragioni diverse dalle nostre che sono a sostegno di questo disegno di legge, e probabilmente si rivela una misura tecnica più efficace e più opportuna in direzione nella quale tutti vogliamo marciare.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli . . .	12
Voti contrari . . .	331

(La Camera respinge).

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 3. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 3. 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	331
Votanti	330
Astenuti	1
Maggioranza	166
Voti favorevoli	11
Voti contrari	319

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3 del disegno di legge nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	358
Votanti	357
Astenuti	1
Maggioranza	179
Voti favorevoli	338
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 3. 01 e 3. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 3. 01, ritengo che esso sia precluso, poiché connesso con l'altro mio emendamento 3. 7 che non è stato approvato, e comunque lo ritiro.

Mantengo invece il mio articolo aggiuntivo 3. 02 e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su di esso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Mi pare che la dichiarazione di voto non possa non insistere sul tentativo che noi facciamo per assicurare quella speditezza e quella capacità della Commissione di assicurare ai cittadini o ai ministri - comunque agli imputati - che sia resa o sia fatta giustizia delle ingiuste accuse che nei loro confronti vengono elevate.

Tutti sappiamo che nel disegno di legge vi è la rassegnata previsione - mi pare - di una giustizia non rapida che fa scattare fino a 13 mesi l'ipotesi del giudizio della Commissione. Ciò che noi suggeriamo è che ci si avvalga della collaborazione, strettamente disciplinata e finalizzata, dell'autorità giudiziaria, ai fini che la legge attribuisce alla nuova Commissione. Sicché, con la collaborazione virtuale dei pubblici ministeri nel territorio nazionale, quindi con una possibilità di contemporanea mobilitazione, di apporto, di aiuto da parte della autorità giudiziaria, noi possiamo sperare che il momento di accertamento della consistenza della verità dei fatti denunciati possa essere deliberato con degli elementi di informazione, con degli elementi di valutazione che vengono prefigurati per essere anche predisciplinati. Ed è questo quindi il carattere innovativo, non contraddittorio, ma di supporto all'articolo 3 che questo articolo aggiuntivo 3. 02, se fosse approvato, assicurerebbe.

Non ricordo ai colleghi, perché l'abbiamo già fatto in altra occasione, come questo apporto dell'autorità giudiziaria alle finalità che voi attribuite alla Commissione sia un apporto ben disciplinato da questo articolo, finalizzato a questa funzione sussidiaria. Certo, da parte nostra c'è anche la convinzione della utilità che, piuttosto che altri strumenti informali e non prevedibili per l'accertamento della verità di questa fase processuale o pre-processuale, siano individuate le autorità giudiziarie, siano messi in campo i pubblici ministeri, piuttosto che possano essere percorse chissà quali altre vie ai fini per i quali la Commissione opera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pannella 3. 02.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli . . .	17
Voti contrari	332

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Anche su questo articolo aggiuntivo non posso che dichiarare di votare a favore, in connessione con i diversi punti di vista che abbiamo espresso rispetto alla maggioranza; quando noi tentiamo di disciplinare, di prevedere qual è il trattamento dei testimoni esaminati, quali sono i punti di riferimento dei testimoni, è ancora uno sforzo che stiamo facendo per incanalare al massimo, quindi disciplinare e sfozzire, per sorreggere i componenti della Commissione nel loro lavoro.

Quindi la dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo 3. 03 è una dichiarazione di voto di legislatori, di deputati e non di deputati radicali, perché mi pare che siamo ancora nella fase nella quale stiamo dando - mi pare - dei suggerimenti tecnici, nella direzione in cui gli altri hanno scelto di andare.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pannella 3. 03.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	10
Voti contrari	327

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. 04, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dichiaro di votare ancora una volta a favore di questo suggerimento perché, così come con gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi ci siamo

preoccupati della più chiara disciplina tecnica di alcune delle fasi necessarie previste dalla dinamica di attuazione dell'articolo 3, allo stesso modo ci pare necessario specificare, all'interno stesso della legge, quali siano le facoltà, le procedure che devono essere utilizzate dalla Commissione.

Chiunque rifletta su quello che ci siamo detti tutti quotidianamente, per anni, rispetto ai limiti della Commissione inquirente, alle difficoltà obiettive che incontravamo, non può non prendere in considerazione l'ipotesi che sia utile precisare che la Commissione esercita anche gli altri poteri attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero, salvo che sia diversamente disposto dalla legge. Perché non dire che la Commissione può disporre direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale? Mi pare che, se vogliamo favorire la rapidità, dobbiamo anche indicare un cammino a preferenza di altri; altrimenti, all'interno della Commissione, la possibilità stessa di intervenire, proponendo in concorrenza procedure le più diverse, le più opposte, ed interpretazioni provenienti da tutte le latitudini delle ipotesi previste dal codice, preclude tale rapidità. Mi pare che questa sia una preoccupazione, una diligenza che dovremmo avere. Dovremmo cioè scegliere preventivamente, fra le tante procedure e strumenti possibili, quelli che questa Commissione, così concepita, deve invece privilegiare, sì da strutturare se stessa in modo fisso, al fine di percorrere agevolmente il cammino di ogni procedimento.

Se non diamo questo apporto, l'incertezza proverrà da chiunque abbia volontà insabbiatrice, così come è accaduto in passato. Il momento dell'incertezza nella scelta degli strumenti tecnici di intervento e delle norme del codice — tante, possibili — alle quali ispirarsi è un'arma ancora a tutela del malgoverno e non a tutela della volontà positiva della Commissione di perseguire e di arrivare a destini diversi da quelli fin qui avveratisi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pannella 3.04.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli	9
Voti contrari	331

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allegri Cesare
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arnone Mario
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Barbera Augusto
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo
 Battino Vittorelli Paolo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Bellocchio Antonio	Cecchi Alberto
Belussi Ernesta	Cerra Benito
Berlinguer Giovanni	Cerrina Feroni Gian Luca
Bernardi Guido	Chiarante Giuseppe Antonio
Bernardini Vinicio	Chiovini Cecilia
Bernini Bruno	Ciai Trivelli Anna Maria
Bernini Lavezzo Ivana	Ciannamea Leonardo
Bertoli Marco	Ciccardini Bartolomeo
Bianco Gerardo	Citaristi Severino
Bini Giorgio	Citterio Ezio
Bonalumi Gilberto	Ciuffini Fabio Maria
Bonifazi Emo	Cocco Maria
Borruso Andrea	Codrignani Giancarla
Bosi Maramotti Giovanna	Colomba Giulio
Bottarelli Pier Giorgio	Colurcio Giovanni Battista
Bova Francesco	Conte Antonio
Bozzi Aldo	Conti Pietro
Branciforti Rosanna	Corà Renato
Bressani Pier Giorgio	Corder Marino
Brocca Beniamino	Corghi Vincenzo
Broccoli Paolo Pietro	Corradi Nadia
Brusca Antonino	Costamagna Giuseppe
Buro Maria Luigia	Cravedi Mario
Buzzoni Giovanni	Cresco Angelo Gaetano
Cabras Paolo	Cristofori Adolfo
Calaminici Armando	Cuminetti Sergio
Calice Giovanni	D'Alema Giuseppe
Cantelmi Giancarlo	D'Alessio Aldo
Canullo Leo	Dal Maso Giuseppe Antonio
Cappelli Lorenzo	Danesi Emo
Cappelloni Guido	Da Prato Francesco
Carandini Guido	D'Arezzo Bernardo
Carelli Rodolfo	De Caro Paolo
Carlassara Giovanni Battista	De Carolis Massimo
Carloni Andreucci Maria Teresa	De Cinque Germano
Carlotto Natale Giuseppe	de Cosmo Vincenzo
Carmeno Pietro	De Gregorio Michele
Caroli Giuseppe	Del Castillo Benedetto
Carrà Giuseppe	Del Duca Antonio
Carta Gianuario	Dell'Andro Renato
Caruso Antonio	Del Rio Giovanni
Caruso Ignazio	De Poi Alfredo
Casadei Amelia	Di Giannantonio Natalino
Casalino Giorgio	Di Giulio Fernando
Casati Francesco	Di Vagno Giuseppe
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa	Drago Antonino
Castellucci Albertino	Dulbecco Francesco
Castoldi Giuseppe	Esposito Attilio
Cattanei Francesco	Evangelisti Franco
Cavaliere Stefano	Faenzi Ivo
Cavigliasso Paola	Fantaci Giovanni
Cazora Benito	Felicetti Nevio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannini Mario
Giglia Luigi
Giovagnoli Angela
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Leccisi Pino

Lenoci Vito Vittorio
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Malvestio Pier Giovanni
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonio
Pertini Alessandro
Petrella Domenico
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosati Elio

Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Vaccaro Melucco Alessandra
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido

Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'articolo 3:

Bocchi Fausto

Si è astenuto sull'emendamento 3. 8.:

Citaristi Severino

Sono in missione:

Armato Baldassare
 Bisaglia Antonio
 Cardia Umberto
 De Mita Luigi Ciriaco
 Forlani Arnaldo
 Fracanzani Carlo
 Froio Francesco
 Guadagno Gennaro
 Martinelli Mario
 Postal Giorgio
 Radi Luciano
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Terranova Cesare
 Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al Presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il primo comma.

4. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma premettere il seguente:

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti sono manifestamente infondati, delibera all'unanimità l'archiviazione.

4. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Signor Presidente, mi consenta di avvertire i colleghi che parlerò sei o sette minuti, così potranno fumare. Chiedo scusa, ma anche queste cose contano (*Commenti al centro*).

Questo articolo è quello centrale rispetto ad un certo tipo di preoccupazioni, che abbiamo noi e non solamente noi. La Commissione non è più inquirente, ma è di diversa natura, per assicurare quella speditezza, anche della procedura, che qualifichi la virtualità di questa legge, proprio nella direzione opposta a quella con la quale anche la lettera dell'altra legge ha qualificato l'Inquirente, che è conosciuta non da noi, ma dal paese, come una commissione — soggettivamente od oggettivamente, non importa — insabbiatrice; di qui tutti i nodi, gli scandali che sono giunti... Mentre facciamo queste discussioni così tecniche, dimentichiamo quale sia in realtà l'importanza di questo settore. Non dimentichiamoci che, quando si parla di Inquirente, una gran parte del potenziale che forze eversive cercano di usare nella vita del paese è dato dal sentimento di nausea rispetto alla vera o presunta disonestà della classe dirigente; dalla sfiducia della gente, della stragrande maggioranza dei cittadini, giustificata o no, nei confronti appunto della difesa del cittadino, delle leggi e dell'amministrazione stessa dal malgoverno.

Forse dobbiamo ricordare a noi stessi che è di questo che stiamo discutendo. Allora, quando si arriva all'articolo 4, il Governo prevede un itinerario, che vorrei ricordare. « La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza. Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi... »: in questo modo già diciamo che l'indicazione di sei mesi è allarmante, come indicazione data alla Commissione. Per compiere quella indagine, per riferire sull'attendibilità di alcuni fatti, assegniamo sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel ca-

so di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente.

Come se non bastasse, questo termine dei sei mesi in realtà, può essere prorogato sin dall'inizio (conoscendo come lavoriamo) per una sola volta e per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione. Vorrei ricordare che, in base all'articolo 81 del regolamento, normalmente una Commissione ha quattro mesi per compiere il suo lavoro su una legge, salvo eventuali proroghe di altri quattro mesi; mentre noi abbiamo una media nel nostro cammino legislativo complessivo che è di anni. Dovremmo riflettere un poco proprio su questo. Noi che abbiamo quattro mesi più quattro per arrivare al termine delle fasi referenti delle leggi, a questo punto, già in partenza, con un procedimento più o meno analogo, diciamo: sei mesi più tre, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione. Il Parlamento poi, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi. Quindi, sommando sei mesi, più tre mesi, più quattro mesi, arriviamo veramente ad una procedura annosa. Ci pare pertanto importante che, attraverso il gioco degli emendamenti, si riesca a provocare un elemento di riflessione. Ed è proprio per questo che, mentre nell'altro articolo, rispetto ad uno scalare di numeri, ho subito accettato il suo invito, signor Presidente, a considerare superata la necessità della illustrazione, qui invece comincia a divenire non solo e non tanto pretestuosa quella parte degli altri emendamenti sui quali forse parleremo, e nella quale cerchiamo di guadagnare un po' di tempo, ma di tempo reale rispetto ai tredici mesi, attraverso altre indicazioni; sicché forse chiederemo che abbia luogo, almeno qualcuno di quei voti, perché non ci pare ottimistico, ma presuntuoso, sperare che forse, da questo punto di vista, qualche respipiscenza possa venire fuori dalla Camera.

Per quanto riguarda comunque il mio emendamento 4. 1, debbo dire che la volontà di detto emendamento soppressivo risponde alla nostra esigenza di cercare di mettere in causa l'impalcatura di questo articolo. Se in mera ipotesi questo accadesse, credo che risulterebbero potenziate le possibilità di vedere concretamente attuati quegli emendamenti che noi preferiamo avere.

Con l'emendamento 4. 3 si stabilisce che « La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti sono manifestamente infondati, delibera all'unanimità l'archiviazione ». La preoccupazione espressa con questo emendamento non dovrebbe essere considerata dal relatore — se ci fosse, ma non mi sembra che sia presente — pretestuosa. Infatti, qui proponiamo una modifica sostanziale, abbastanza importante. Noi vogliamo introdurre una maggioranza qualificata per la deliberazione della Commissione che provoca l'archiviazione, cioè l'unanimità. L'archiviazione è un momento particolarmente grave; e se non teniamo presente, signor Presidente — tengo a dire questo, perché resti scritto a memoria futura — se noi in questo momento ignoriamo come vanno le cose per l'Inquirente, mentre sappiamo che essa, che nella sua composizione dovrebbe rispondere ai due criteri della proporzionalità e della rappresentatività, in realtà è fatta secondo il criterio della proporzionalità, mentre la rappresentatività, per motivi sui quali non voglio qui indagare, è stata comunque soppressa. Quindi noi sappiamo che nell'Inquirente attuale, e nella Commissione che a sua immagine, da questo punto di vista prende corpo con questo progetto di legge, rischiamo di avere una presenza solo dei tre o dei quattro — probabilmente dei tre — gruppi maggiori del Parlamento, con qualche appendice apparentemente autonoma.

Questa mi pare una riflessione da fare. Se a questo punto, con una situazione nella quale abbiamo di già dalla Commissione la esclusione (come oggi dall'Inquirente, tranne l'onorevole Manco, mi pa-

re, non ci sono rappresentanti... anzi, nemmeno lui perché anche lui adesso è un rappresentante della maggioranza), ecco, ditemi a questo punto quale accesso esista davvero nell'Inquirente per una maggioranza diversa da quella dell'aula.

Allora la preoccupazione garantista di dire « l'archiviazione presuppone una maggioranza qualificata » in una Commissione nella quale di già le minoranze sono espulse, mi pare che sia un elemento di sennatezza, un bisogno garantista che dovrete riconoscerci. Perché, se per avventura non c'è nemmeno l'unanimità delle forze di maggioranza che in realtà operano all'interno della Commissione, a questo punto probabilmente quell'archiviazione potrebbe essere veramente un provvedimento di assoluto imperio politico delle ragioni delle maggioranze. A questo punto l'augurarci che in questo caso, con questa innaturale composizione prefigurata della Commissione inquirente, di questa Commissione, venga inserito questo meccanismo, ci pare importante. Non volete l'unanimità? Siete per un'altra maggioranza qualificata? Stiamo inserendo, colleghi, un principio gravissimo: una Commissione che già — a meno che non mutiate comportamento — è Commissione della maggioranza politica della Camera, che continua ad avere comunque una importanza fondamentale per la tutela del buon governo nel nostro paese, diventa, se non inserirete un meccanismo del genere di quello da noi suggerito, assolutamente superflua. La maggioranza politica, a questo punto, non tollererebbe neppure, come anticorpo contro le tentazioni proprie delle troppo grandi maggioranze, l'eventuale dissenso al proprio interno. Con l'emendamento che proponiamo, sarebbe quanto meno tutelato il dissenso all'interno della Commissione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma premettere il seguente:

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti sono

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

manifestamente infondati, delibera a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti l'archiviazione.

4. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma premettere il seguente:

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti sono manifestamente infondati, delibera l'archiviazione a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

4. 5. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. L'aver parlato sull'emendamento 4. 3 mi consentirà di essere molto più breve nello svolgere i miei emendamenti 4. 4 e 4. 5. Allorché affermiamo che « La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti sono manifestamente infondati, delibera a maggioranza dei quattro quinti (o dei tre quinti, come diciamo nell'emendamento 4. 5) dei suoi componenti l'archiviazione », ci troviamo all'interno dello stesso tema prima di trattarlo. Comunque, sia pure due sole parole — una per il primo emendamento, l'altra per il secondo — intendo spenderle. Se riflettiamo sulla composizione di questo Parlamento, mi pare che il parlare di quattro quinti o di tre quinti significhi, in termini di accesso di forze politiche, qualcosa di concreto. Vorrei ricordare che nel caso in questione il riferirsi ai quattro quinti o ai tre quinti dei componenti la Commissione non vuol dire ricorrere a tattiche ostruzionistiche. Nella realtà del nostro Parlamento, nella situazione numerica attuale, significa — nell'un caso e nell'altro — consentire una presenza attiva, effettiva, quanto meno di controllo, di due o tre forze che, altrimenti, in base alla disattivazione del principio di rappresentatività (è attuato semplicemente quello della proporzionalità, anche nella Commis-

sione inquirente), non avrebbero accesso nella Commissione stessa. Tale presenza mi pare possa attivare un anticorpo contro facili gestioni corrive che, a volte, chi è troppo potente, perché assolutamente solo nella gestione del potere, rischia di attuare nella sua opera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: esperite le indagini del caso.

4. 6. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Trattasi di precisazione tecnica. Proponiamo di sopprimere le parole « esperite le indagini del caso ». È una nostra vecchia preoccupazione, che abbiamo più volte sottolineato anche in sede di discussione della legge sull'aborto. Sembra a me evidente che la espressione in questione non significhi nulla, in una legge. Faccio semplicemente una questione di proprietà di linguaggio. Se detta espressione non ha significato tanto vale sopprimerla. È quanto proponiamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: manifestamente infondati, aggiungere le seguenti: o nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta dal comma precedente.

4. 7. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, sostituire le parole: per le deliberazioni di sua competenza, con le seguenti: per deliberare la messa in istato di accusa.

4. 8. PANNELLA BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli, anche se mi sembra che l'emendamento 4. 7 risulti precluso dall'altro emendamento 4. 3.

PANNELLA. La preclusione esisterebbe se noi fossimo in sede di votazione. Si tratta indubbiamente di due emendamenti tra loro collegati. Comunque, il mio emendamento 4. 7 decadrebbe solo ove fosse approvato l'altro mio emendamento 4. 3.

Con l'emendamento 4. 8 tendiamo poi a meglio precisare l'obiettivo di meglio specificare che trattasi di deliberare la messa in stato d'accusa e non di procedere genericamente a « deliberazione di sua competenza ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

4. 9 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Se il rapporto o la denuncia è relativo ad un fatto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il presidente della Commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia o del rapporto, convoca la Commissione inquirente medesima.

La Commissione inquirente, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione del rapporto o della denuncia, deve presentare al Presidente della Camera una relazione, per il Parlamento in seduta comune, nella quale propone o meno la messa in stato di accusa.

A richiesta della Commissione inquirente, il Presidente della Camera può concedere una proroga, ma tale proroga non potrà superare i quindici giorni.

La Commissione inquirente, prima di deliberare, invita la persona interessata a fornire i chiarimenti che essa ritenga opportuni.

Trascorso il termine previsto nei precedenti commi, senza che la relazione sia

presentata, il Presidente della Camera nomina tra i componenti della Commissione un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente.

La relazione deve contenere la enunciazione del fatto, l'indicazione delle fonti di accusa, degli indizi e delle prove, la esposizione dei motivi di fatto e di diritto nonché il titolo dei reati eventualmente ravvisabili negli atti di alto tradimento o attentato alla Costituzione, compiuti dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni.

4. 10 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Abbiamo già dato la motivazione della nostra proposta di soppressione contenuta nell'emendamento 4. 9.

Con l'emendamento 4. 10, tendiamo ad attribuire alla Commissione il ruolo ad essa conferito dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1: un ruolo solamente referente. L'emendamento riguarda i procedimenti d'accusa contro il Presidente della Repubblica. Ancora una volta cerchiamo di riferirci, in concreto, alla legge del 1953. Tutti eravamo d'accordo che, da questo punto di vista, la legislazione successiva era carente o non omogenea rispetto alle intenzioni di questo progetto di legge.

Abbastanza importante è l'ultimo comma dell'emendamento: « La relazione deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle fonti di accusa, degli indizi e delle prove, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto nonché il titolo dei reati eventualmente ravvisabili negli atti di alto tradimento o attentato alla Costituzione, compiuti dal Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni ». Si cerca, in altri termini, di ricondurre nell'alveo del diritto penale ordinario anche i fatti criminosi compiuti eventualmente dal Presidente della Repubblica. Trattandosi di una fattispecie evidente prevista dalla norma, se non compissimo il

tentativo ed attraverso la legge non dessimo il contributo alla Commissione su reati il cui perseguimento è del tutto inedito; se non compissimo questo sforzo, quest'atto di diligenza di buoni padri di famiglia di fronte all'ipotesi del primo inverarsi di questi reati, sarebbe importante ricondurre il perseguimento di questi reati al codice, a qualcosa: proponiamo appunto al diritto penale ordinario. Altrimenti, se ci trovassimo dinanzi a questo *novum*, credo che uno dei primi problemi cui dovrebbe far fronte la Commissione inquirente sarebbe proprio questo. Questi reati nuovi, mai perseguiti, che non sono disciplinati, la cui repressione non è disciplinata, come ci facciamo carico appunto di dire. L'enunciazione del fatto, la indicazione delle fonti d'accusa, degli indizi e delle prove, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto nonché il titolo dei reati eventualmente ravvisabili negli atti di alto tradimento o attentato alla Costituzione, compiuti dal Presidente della Repubblica: questo, anche per evitare che in questa ipotesi prevalga poi uno stile accusatorio di tipo giacobino. Il giorno in cui ci trovassimo dinanzi ad imputazioni precise (quelle dell'articolo 90 della Costituzione, per il Presidente della Repubblica), se proprio in presenza del carattere straordinario noi non accentuassimo, invece, l'applicazione ordinaria del diritto penale ordinario, se non dessimo questa garanzia anche al soggetto inquisito, si rischierebbe, attraverso l'emozione di un fatto inedito di questa natura, di creare un'atmosfera da convenzione, da messa in stato d'accusa troppo politica, se voi mi consentite. Ci facciamo carico di questo. Nel momento in cui dovessimo immaginare che si avvera questo punto delicatissimo dell'articolo 90 della Costituzione, cercare in noi di prefigurare degli argini allo scatenarsi degli interessi politici e quindi alla volontà di rendere politico il giudizio di tono giacobino... anche questo è un atto di diligenza legislativa che forse dovremmo avere.

Signor Presidente, sembra che queste cose siano inimmaginabili, magari, perché nel cuore di ogni repubblicano c'è, se non

la convinzione, la fondatezza della speranza che non si arrivi a queste cose. Ma ormai viviamo, invece, tempi nei quali mi pare che l'imprevedibile e l'insperabile e quello che possiamo sperare non debba accadere accade abbastanza continuamente. Quindi, la preoccupazione di prevedere dei nostri riflessi ordinari, normali, ordinati dinanzi a fatti gravi, dopo il 16 marzo, se mi consentite, è una preoccupazione di diligenza che dobbiamo avere. Se accade qualcosa di straordinario, dobbiamo rispondere ai fatti straordinari attraverso procedure ordinarie di normale, seria amministrazione dell'emergenza e di noi stessi.

Quindi, mi sembra che questo contributo, ancora una volta, sarà buttato nella pattumiera delle volontà defatigatorie, dei contributi inutili, meramente ostruzionistici, dei lavori di sabotaggio, del gruppo radicale, collega Pochetti; mentre mi sembra risponda, quanto meno, al tentativo di dare un contributo diverso, in un momento in cui, a livello procedurale, a livello di molte leggi, stiamo valorizzando nelle ipotesi criminali i momenti preparatori, gli atti preparatori, e così via. Se qualche volta si applicasse lo stesso criterio agli atti di collaborazione delle opposizioni, forse non si farebbe male. Sono questi atti preparatori che tentiamo inutilmente di proporre, di una opposizione intransigente nei suoi principi, ma che, nel momento in cui accetta e si fa carico, e in qualche misura costringe a momenti di lavoro più corali, più comuni, più ampi, si fa carico anche di esporsi, con la presunzione di un contributo tecnico in mezzo alle difficoltà del nostro lavoro, dando forse una testimonianza che non è quella, che siamo accusati di fornire, di irresponsabilità o di sabotaggio del lavoro comune.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei ha svolto i suoi emendamenti 4.9 e 4.10. Dall'emendamento 4.11 al 4.134, c'è tutta una serie di suoi emendamenti che si differenziano tra loro per una graduazione temporale alternativa rispetto al termine indicato nel testo del disegno di legge.

Ella intende svolgere partitamente questi emendamenti ?

PANNELLA. Signor Presidente, avevo preannunciato che, contrariamente a quanto avevo fatto per l'articolo 3, in cui ho rinunciato all'illustrazione di certi emendamenti (*Interruzione del deputato Corallo*) e, rispondendo anche ad un'interruzione, che so invece seria, del collega Corallo, chiederò di dire in merito qualche parola.

PRESIDENTE. Ella, quindi, svolgerà congiuntamente i suoi emendamenti dal 4. 11 al 4. 134 ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Se il rapporto o la denuncia è relativo ad un fatto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il presidente della Commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia o del rapporto, convoca la Commissione inquirente medesima.

La Commissione inquirente, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione del rapporto o della denuncia, deve presentare al Presidente della Camera una relazione, per il Parlamento in seduta comune, nella quale propone l'autorizzazione a procedere.

A richiesta della Commissione inquirente, il Presidente della Camera può concedere una proroga, ma tale proroga non potrà superare i quindici giorni.

La Commissione inquirente prima di deliberare invita la persona interessata a fornire i chiarimenti che essa ritenga opportuni.

Trascorso il termine previsto nei precedenti commi, senza che la relazione sia presentata, il Presidente della Camera nomina tra i componenti della Commissione un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente.

La relazione deve contenere la enunciazione del fatto, del titolo del reato,

l'indicazione delle fonti di accusa, degli indizi e delle prove, la esposizione dei motivi di fatto e di diritto, le conclusioni.

4. 11 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: cinque giorni.

4. 12 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dieci giorni.

4. 13 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: quindici giorni.

4. 14 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: venti giorni.

4. 15 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: venticinque giorni.

4. 16 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: trenta giorni.

4. 17 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: trentacinque giorni.

4. 18 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: quaranta giorni.

4. 19 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: quarantacinque giorni.

4. 20 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: cinquanta giorni.

4. 21 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: cinquantacinque giorni.

4. 22 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: sessanta giorni.

4. 23 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: sessantacinque giorni.

4. 24 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: settanta giorni.

4. 25 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: settantacinque giorni.

4. 26 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: ottanta giorni.

4. 27 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: ottantacinque giorni.

4. 28 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: novanta giorni.

4. 29 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: novantacinque giorni.

4. 30 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: cento giorni.

4. 31 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centocinque giorni.

4. 32 PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centodieci giorni.

4. 33. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoquindici giorni.

4. 34. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoventi giorni.

4. 35. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoventicinque giorni.

4. 36. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centotrenta giorni.

4. 37. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centotrentacinque giorni.

4. 38. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoquarantuno giorni.

4. 39. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoquarantadue giorni.

4. 40. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoquarantatre giorni.

4. 41. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centoquarantaquattro giorni.

4. 42. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centocinquanta giorni.

4. 43. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centocinquantacinque giorni.

4. 44. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosessanta giorni.

4. 45. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosessantacinque giorni.

4. 46. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettanta giorni.

4. 47. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantuno giorni.

4. 48. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantadue giorni.

4. 49. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantatre giorni.

4. 50. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantacinque giorni.

4. 51. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantasei giorni.

4. 52. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantotto giorni.

4. 53. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: centosettantannove giorni.

4. 54. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: dieci giorni.

4. 55. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: undici giorni.

4. 56. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: dodici giorni.

4. 57. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: tredici giorni.

4. 58. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quattordici giorni.

4. 59. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quindici giorni.

4. 60. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sedici giorni.

4. 61. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: diciassette giorni.

4. 62. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: diciotto giorni.

4. 63. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: diciannove giorni.

4. 64. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: venti giorni.

4. 65. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventuno giorni.

4. 66. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventidue giorni.

4. 67. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventitré giorni.

4. 68. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventiquattro giorni.

4. 69. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: venticinque giorni.

4. 70. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventisei giorni.

4. 71. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi: con le seguenti: ventisette giorni.

4. 72. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventotto giorni.

4. 73. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ventinove giorni.

4. 74. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trenta giorni.

4. 75. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentuno giorni.

4. 76. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentadue giorni.

4. 77. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentatré giorni.

4. 78. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentaquattro giorni.

4. 79. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentacinque giorni.

4. 80. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentasei giorni.

4. 81. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentasette giorni.

4. 82. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentotto giorni.

4. 83. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: trentanove giorni.

4. 84. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quaranta giorni.

4. 85. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantuno giorni.

4. 86. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantadue giorni.

4. 87. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantatré giorni.

4. 88. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
NI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantaquattro giorni.

4. 89. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantacinque giorni.

4. 90. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantasei giorni.

4. 91. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantasette giorni.

4. 92. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantotto giorni.

4. 93. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quarantanove giorni.

4. 94. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquanta giorni.

4. 95. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantuno giorni.

4. 96. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantadue giorni.

4. 97. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantatré giorni.

4. 98. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantaquattro giorni.

4. 99. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantacinque giorni.

4. 100. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantasei giorni.

4. 101. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantasette giorni.

4. 102. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantotto giorni.

4. 103. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: cinquantanove giorni.

4. 104. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessanta giorni.

4. 105. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantuno giorni.

4. 106. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantadue giorni.

4. 107. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantatré giorni.

4. 108. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantaquattro giorni.

4. 109. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantacinque giorni.

4. 110. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantasei giorni.

4. 111. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantasette giorni.

4. 112. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantotto giorni.

4. 113. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantanove giorni.

4. 114. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: settanta giorni.

4. 115. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: settantuno giorni.

4. 116. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: settantadue giorni.

4. 117. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: settantatré giorni.

4. 118. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: settantaquattro giorni.

4. 119. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole:
tre mesi, con le seguenti: sessantacinque giorni.

4. 120. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: settantasei giorni.

4. 121. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: settantasette giorni.

4. 122. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: settantotto giorni.

4. 123. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: settantanove giorni.

4. 124. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottanta giorni.

4. 125. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantuno giorni.

4. 126. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantadue giorni.

4. 127. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantatrè giorni.

4. 128. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantaquattro giorni.

4. 129. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantacinque giorni.

4. 130. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantasei giorni.

4. 131. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantasette giorni.

4. 132. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantotto giorni.

4. 133. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: ottantanove giorni.

4. 134. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Per rispondere all'interruzione dell'onorevole Corallo, dirò che la preoccupazione della dilatazione dei tempi non mi pare sia una preoccupazione arbitraria. A questo punto, da parte nostra, non staremo a spiegare pretestuosamente nulla. Vogliamo, però, dire che fra i trenta giorni che voi avete stabilito ed i cinque che sarebbero sufficienti c'è una serie di passaggi che dovrete cogliere voi: è uno strumento a vostra disposizione. Lo volete usare? Comunque c'è; e lo stru-

mento è a disposizione dell'Assemblea. Se l'Assemblea è invece convinta che i tempi, i tredici mesi previsti, vanno bene, allora auguri alla prossima Commissione inquirente, della quale certamente farete parte voi e non noi; e poi vedremo se sarà stato assennato questo mancato tentativo di contrarre, in questa sede, i tempi di slittamento dell'attività della Commissione.

Ecco, signor Presidente, ho così illustrato la ragione della successione, così varia e diversa, di ipotesi contenute nei nostri emendamenti dal 4.11 al 4.134.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: qualora almeno sei commissari, con le seguenti: qualora almeno tredici commissari.

4. 135 PANNELLA, MELLINI, BONINO EMMA, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: qualora almeno sei commissari, con le seguenti: qualora almeno dodici commissari.

4. 136 PANNELLA, MELLINI, BONINO EMMA, ADELE FACCIO.

Al secondo comma, sostituire le parole: qualora almeno sei commissari, con le seguenti: qualora almeno undici commissari.

4. 137 PANNELLA, MELLINI, BONINO EMMA, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: qualora almeno sei commissari, con le seguenti: qualora almeno dieci commissari.

4. 138 PANNELLA, MELLINI, BONINO EMMA, FACCIO ADELE.

Sopprimere il terzo comma.

4. 139. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione deve trasmettere gli atti alla

autorità giudiziaria competente, la quale procede secondo le norme che regolano l'istruttoria sommaria e l'istruttoria formale.

4. 195. PANNELLA, MELLINI, BONINO EMMA, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: dieci.

4. 141. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: undici.

4. 142. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: dodici.

4. 143. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: tredici.

4. 144. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quattordici.

4. 145. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quindici.

4. 146. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: sedici.

4. 147 PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: diciassette.

4. 148. PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: diciotto.

4. 149. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: diciannove.

4. 150. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: venti.

4. 151. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventuno.

4. 152. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventidue.

4. 153. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventitrè.

4. 154. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventiquattro.

4. 155. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: venticinque.

4. 156. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventisei.

4. 157. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventisette.

4. 158. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventotto.

4. 159. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: ventinove.

4. 160. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trenta.

4. 161. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentuno.

4. 162. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentadue.

4. 163. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentatré.

4. 164. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentaquattro.

4. 165. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentacinque.

4. 166. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentasei.

4. 167. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentasette.

4. 168. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentotto.

4. 169. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: trentanove.

4. 170. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quaranta.

4. 171. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantuno.

4. 172. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantadue.

4. 173. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantatré.

4. 174. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

*Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantaquat-
tro.*

4. 175. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

*Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantacin-
que.*

4. 176. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantasei.

4. 177. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantasette.

4. 178. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantotto.

4. 179. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al terzo comma, sostituire la parola: cinquanta, con la seguente: quarantanove.

4. 180. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

*Sostituire il quarto comma con il se-
guente:*

Per l'effettuazione delle indagini la commissione procede con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti al pubblico ministero dal codice di procedura penale nella istruttoria sommaria.

4. 181. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Signor Presidente, anche per questi emendamenti c'è da dire, come ho già detto in sede di discussione generale, che i problemi di numero, all'interno di questa Commissione (*Commenti*) -

e sono grato ai colleghi che, come Corallo, mi aiutano a togliere il sospetto della gratuità di queste nostre iniziative - non possono non essere considerati. Il fatto di riferirsi, come si fa nel terzo comma dell'articolo 4, ad una richiesta « di almeno cinquanta membri » del Parlamento significa, in concreto, in questa legislatura, produrre certe conseguenze: significa stabilire che è possibile disporre questo intervento fino al livello del partito socialista. Ma si deve in concreto tener conto che una Commissione, che succede all'attuale Commissione inquirente, e che è Commissione proprio perché le sono state delegate responsabilità enormi, in realtà, come previsto, finisce costantemente per escludere dal proprio interno il momento dell'accesso di minoranze, o di minoranze interne alla maggioranza. Perché poi si tratta anche di questo: non solo delle minoranze dell'opposizione, ma anche delle minoranze interne all'arco vasto della maggioranza. Accadono quindi delle cose, anziché delle altre.

Anche qui non mi pare superfluo dire che avreste fatto bene ad apportare una modifica, sia pure all'ultimo momento. Quando i Presidenti della Camera e del Senato dovranno poi amministrare il criterio della rappresentatività e della proporzionalità congiunti, forse ci si accorgerà che con questo articolo 4 sono state prese delle decisioni di grosso significato politico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

La commissione dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, può richiedere l'impiego delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale.

Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.

4. 182. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerlo.

PANNELLA. Desidero osservare brevemente, a proposito dell'emendamento 4. 182, che deve essere a questo proposito raccomandato il metodo legislativo di prefigurare, fra i tanti possibili strumenti a disposizione di un organismo di indagine, quelli che noi riteniamo più atti a raggiungere gli obiettivi prefissi. Mi pare che anche questo sia un suggerimento di diligenza, perché altrimenti sarà possibile doversi scontrare anche sui mezzi che la Commissione potrà usare ai fini dell'accertamento della verità.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, resta inteso che l'emendamento 4. 182 da lei testé illustrato, potrebbe risultare precluso a seguito della avvenuta reiezione dell'articolo aggiuntivo Pannella 3. 04, che conteneva due incisi identici al testo di questo emendamento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quinto comma.

4. 183. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al quinto comma, dopo le parole: all'articolo 90, aggiungere le seguenti: e all'articolo 96.

4. 184. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. A proposito dell'emendamento 4. 184, vorrei osservare che anch'esso mira a recuperare la specificità diversa - lo sottolineo - del trattamento riservato al Presidente del Consiglio, ai ministri ed al Presidente della Repubblica. Mi pare abbastanza importante, perché abbiamo avuto altri casi di assoluta con-

fusione - come dire? - dolosa, costantemente voluta, tra articolo 90 e articolo 96, perché abbiamo continuato per vent'anni ad attribuire una tutela di un certo tipo ai Presidenti del Consiglio ed ai ministri, che non sarebbe loro spettata.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, dopo la parola: Commissione, aggiungere la seguente: all'unanimità.

4. 185. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al sesto comma, dopo la parola: Commissione, aggiungere le seguenti: a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

4. 186. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al sesto comma, dopo la parola: Commissione, aggiungere le seguenti: a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

4. 187. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al sesto comma sopprimere le parole: salvo quelli relativi alla libertà personale.

4. 188. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di necessità e d'urgenza il commissario o i commissari delegati possono adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della commissione, riferendone immediatamente ad essa. Se la commissione non li convalida, essi si intendono revocati.

4. 190. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I parlamentari possono partecipare alle sedute della Commissione, anche a quelle delle quali non sia stata disposta la pubblicità.

4. 189. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Se il Parlamento ha deliberato il non doversi procedere, ovvero la Commissione ha deliberato l'archiviazione e tale delibera non sia stata impugnata per manifesta infondatezza dell'accusa, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, per gli stessi fatti, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, salvi i casi di cui all'articolo 402 del codice di procedura penale.

4. 191. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ricevuta la relazione con la quale la Commissione propone l'autorizzazione a procedere, il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione ovvero dalla nomina del relatore autorizzato a riferire oralmente. Ove le camere siano sciolte, queste sono convocate per la data fissata ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.

4. 192. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La deliberazione di messa in stato di accusa, prevista per il Presidente della Repubblica dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento in seduta comune a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

4. 140. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di svolgerli.

PANNELLA. Anche il nostro emendamento 4. 185 risponde ad una preoccupazione politica, che mi pare sia anche di carattere costituzionale, perché una Commissione che ripeta al suo interno, in tutti i momenti, la stessa maggioranza politica dell'aula e quella costituita all'esterno mi pare non abbia dalla sua i motivi stessi per i quali concepiamo queste commissioni speciali. Queste diventerebbero una volta di più degli organi di mera registrazione di patteggiamenti esterni, senza nessuna garanzia supplementare, all'interno, nei confronti di quel che accade nell'aula.

Con l'emendamento 4. 185, dunque proponiamo di aggiungere al sesto comma dopo la parola « Commissione » la seguente « all'unanimità ». Con il 4. 186 proponiamo, invece, di aggiungere allo stesso punto le parole « a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti ». Con il 4. 187 le parole « a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti ». Questo significa che, nella prima ipotesi, dinanzi ad una maggioranza del 95 per cento il dissenso su un fatto di questo genere, il dissenso dall'archiviazione di una opposizione, anche interna, costringe la Commissione a trovare motivi più approfonditi di archiviazione.

Certo, nella dinamica reale, quando si fa un'operazione di questo genere, non è che si muti nulla: si costringe, per convincere questo membro interno della mag-

gioranza a muoversi nella direzione degli altri, a portare un ulteriore elemento di convinzione, di approfondimento sull'archiviazione. Di qui, dall'unanimità, ai quattro quinti, ai tre quinti. Nella prima ipotesi è una garanzia di voler avere una realtà diversa in Commissione ed in Parlamento, cioè avere delle aggregazioni politiche molto importanti, certo straordinarie; ma nel caso dell'articolo 90 forse queste aggregazioni politiche dovrete ricercarle. Perché il giorno in cui, per ipotesi, voi decideste qualche archiviazione in base all'articolo 90 e non al 96, con il dissenso di una delle forze politiche minoritarie presenti o di una componente del vostro partito, il giorno in cui accadesse questo, voi sapete, avete visto che cosa accade: avete visto che cosa è accaduto per la *Lockheed*! A questo punto il sospetto dilagherebbe.

Non accettare nemmeno i tre quinti significa chiaramente non solo non prevedere la possibilità del proprio dissenso interno, ma anche, a maggior ragione, andare nella direzione nella quale siamo andati fino ad ora, quella per la quale, tranne il collega Manco in Commissione — anzi, senza il tranne, perché adesso è della maggioranza anche lui — non abbiamo possibilità di dissenso, tranne poi quello che accade al collega Campopiano e ad altri, se dissentono dal proprio partito.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi sembra che ella abbia illustrato tutti i restanti suoi emendamenti all'articolo 4.

PANNELLA. Mi sembra di averli illustrati fino al 4. 187. La ringrazio per le sue esortazioni, che sono veramente — se me lo consente — amichevoli. La dobbiamo ringraziare perché la fatica di continuare a leggere questo, già..., ma non posso fare finta di non accorgermi del suo aiuto, signor Presidente. La ringrazio, ma vado avanti brevemente e così i colleghi intanto possono probabilmente rientrare in aula.

L'aggiunta delle parole « in caso di necessità e di urgenza il commissario o i commissari delegati possono adottare, in

via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa. Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati», come prevede l'emendamento 4. 190, è anche essa la trasposizione di un istituto che conosciamo; e non so in che cosa una maggiore articolazione, in questa direzione, dell'articolo 4 possa nuocere all'economia del disegno di legge che abbiamo dinanzi.

Salto, signor Presidente, dall'emendamento 4. 189 al 4. 191, che recita: « Se il Parlamento ha deliberato l'archiviazione e tale delibera non sia stata impugnata per manifesta infondatezza dell'accusa, l'azione penale non può essere iniziata o seguita, per gli stessi fatti, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, salvi i casi di cui all'articolo 402 del codice di procedura penale ».

Qui devo dire, signor Presidente, che il metodo che abbiamo adottato di cercare di dare accesso, attraverso i nostri emendamenti, anche a posizioni preannunciate da altri (che poi invece nella fattispecie ci sembrano rispettabili, ma che non condividiamo direttamente), forse in questo caso — almeno per quanto riguarda il deputato che vi parla, non so gli altri tre firmatari — non ritengo di sostenere la necessità di questo unico punto di riferimento dell'articolo 402 del codice di procedura penale. Però, anche su questo abbiamo avuto addirittura delle proposte di legge, che riguardavano questo: adesso, è stato abbandonato e chi le ha prese non dice nemmeno una parola.

Per quanto riguarda il mio emendamento 4. 192, esso recita: « Ricevuta la relazione con la quale la Commissione propone l'autorizzazione a procedere, il Presidente della Camera, sentito il parere del Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione... ».

Anche qui, cosa abbiamo, se non la preoccupazione di prevedere oltre il previsto, visto che il prevedibile, rispetto al previsto di questa legge, è molto maggiore? Precisare i dieci giorni, precisare

l'ipotesi che le Camere siano sciolte, precisare in questa direzione; non capisco, anche qui, quale sia l'impertinenza della pretesa, della richiesta, del suggerimento di votare e di prevedere queste ipotesi.

Alla fine, con il nostro emendamento 4. 140, proponiamo di aggiungere i seguenti commi: « La deliberazione di messa in stato di accusa, prevista per il Presidente della Repubblica dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento in seduta comune a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusa deve contenere — ed ho già esposto per un precedente comma il perché — l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al presidente della Corte costituzionale. Il presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato ».

Questo risponde a quella economia alla quale prima mi riferivo a proposito dell'articolo 90. È un'ipotesi che auguriamoci non si debba mai verificare; ma, se si verificasse, sarebbe proprio quello il caso nel quale l'eccezionalità dell'ipotesi dovrebbe esaltare, in parallelo, la nostra volontà di disciplinare questa ipotesi straordinaria che abbiamo dinanzi. Il che mi pare necessario, proprio perché nel caso in cui questo accadesse sarebbero un po' sottoposti a un moto sussultorio, come abbiamo visto in mille occasioni, i pochi riferimenti e le poche precisazioni che diamo al legislatore in tema di articolo 90.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Trascorsi i termini previsti dal comma precedente, ove la Commissione non provveda a riferire al Parlamento in seduta comune il Presidente della Camera nomina tra i componenti della Commissione un relatore, autorizzandolo a rife-

rire oralmente entro il termine tassativo di quindici giorni.

4. 196. BONINO EMMA, PANNELLA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella intende illustrarlo ?

PANNELLA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: quattro mesi.

4. 193. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BOLLATI,
FRANCHI, VALENSISE, SANTA-
GATI.

Al terzo comma, sostituire le parole: a quattro mesi, con le seguenti: a due mesi.

4. 194. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BOLLATI,
FRANCHI, VALENSISE, SANTA-
GATI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

PENNACCHINI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, la motivazione è uguale a quella per la soppressione di tutti gli altri articoli: è un'indicazione di metodo e a questo punto questa mia dichiarazione vale anche per l'emendamento 4. 2, che mantengo.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli . . .	11
Voti contrari . . .	337

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	346
Votanti	345
Astenuti	1
Maggioranza	173
Voti favorevoli . . .	10
Voti contrari	335

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore di questo emendamento, perché mi sembra che esso evochi una situazione politica che si è puntualmente, per altro, verificata nell'Inquirente. L'archiviazione invece dell'insabbiamento è un fine al quale speriamo si possa giungere, perché normalmente, quando non si riusciva ad archiviare, si insabbiava, e tanto meno esistevano possibilità di archiviazione tanto più esisteva pratica di insabbiamento. Noi dobbiamo prevedere adesso, invece, una Commissione nella quale, almeno in teoria e in partenza, le decisioni siano limpide. Ora, prevedere una archiviazione all'unanimità, valorizzando quindi questo aspetto — la limpidezza di una archiviazione a maggioranza qualificata — è un'arma che noi dobbiamo avere proprio in difesa dell'ingiustamente accusato. La registrazione dell'unanimità, la richiesta, il perseguimento di questo mi pare importante. E ho detto anche che questa unanimità, evidentemente, ha un significato. In realtà, in questa Commissione, difficilmente voi avrete le voci dell'opposizione e

del dissenso, perché — lo sottolineo e lo ripeto — nella Commissione inquirente non saranno presenti, in realtà, le forze di opposizione. Ce ne era una — l'onorevole Clemente Manco — che non è più di opposizione. Perché? Perché il principio di rappresentatività... Ma questo a chi giova? Sul momento giova magari alla maggioranza, ma poi ci dà questa situazione che noi tutti conosciamo, nella quale la decisione non ha prestigio e la gente pensa sempre chissà che cosa. Allora, inserire questo meccanismo per il quale la Commissione delibera all'unanimità l'archiviazione, o altrimenti — ecco, Presidente, così evito le altre due — ai quattro quinti dei suoi componenti o ai tre quinti significa acquisire alla logica di queste decisioni una forza morale e la ricerca di una motivazione seria di un procedimento serio che è la forza sulla quale si fondano Commissioni di questo genere. Il giorno in cui, invece, una Commissione di questo genere dovesse poter operare serenamente per abitudine, solo sull'onda della meccanica trasposizione della forza della maggioranza e del potere... che forza poi avrebbe se quello che vogliamo ottenere è una Commissione che si affranchi dal sospetto, che affranchi le istituzioni, che affranchi l'imputato ingiustamente, ma che affranchi appunto tutta la classe politica a tutte le istituzioni. Questo correttivo e questo suggerimento fate molto male, colleghi, a non accoglierli, se non li accoglierete.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	336

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 4. 4 e 4. 5 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente. Debbo dire che i 24 voti favorevoli mi confortano per quanto riguarda l'attenzione che vi è su questo piano (*Commenti all'estrema sinistra*). Io - se mi consentite - ho invece molto rispetto perché i colleghi... Non capisco che cosa ci sia di male nel dirlo; e mi auguro che molto maggiore possa essere la considerazione di questa proposta da un Parlamento che sa benissimo che qualsiasi cosa voglia o faccia, nella considerazione del paese sarà sempre preso e considerato assieme a tutti gli altri. Questa è la logica della preoccupazione e del suggerimento che do; comunque sono legato al vostro destino ed alle vostre scelte in questi temi.

PRESIDENTE. Allora insiste per la votazione dei suoi due emendamenti?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli . . .	36
Voti contrari	324

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	365
Maggioranza	183
Voti favorevoli . . .	39
Voti contrari	326

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente — parlo telegraficamente perché c'è un problema di riconoscenza nei confronti di chi mostra di sapere ascoltare —, l'emendamento 4. 6, lo ricordo solo a chi vuole...

DI GIANNANTONIO. I colleghi sono talmente infastiditi che si sta in aula e qualche volta non si vota.

PANNELLA. Collega, dicevo proprio lo opposto, mi pare invece di poter, per quanto mi riguarda, dare testimonianza di riconoscenza rispetto all'ascolto che c'è. Desidero dire semplicemente ancora una volta che ci auguriamo che frasi come quella « esperite le indagini del caso » non siano inserite nella legge. Quindi, per favore, nella legge non mettiamo la frase « esperite le indagini del caso ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli . . .	52
Voti contrari	312

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 7 non

accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Anche se ritengo che giuridicamente non sia precluso, mi sembra tuttavia che vada contro la indicazione politica che è stata data e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 8 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazioni di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Anche per quanto riguarda questo emendamento ci affidiamo telegraficamente all'attenzione di tutti. Nel linguaggio legislativo ritengo sia più opportuno in luogo delle parole « per le deliberazioni di sua competenza » mettere le altre « per deliberare la messa in istato di accusa », perché è questa la competenza e forse sarebbe il caso di ricordarlo. Invece, abbiamo le frasi quali « le indagini del caso », « le deliberazioni di sua competenza », ed è per questo che raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	359
Maggioranza	180
Voti favorevoli . . .	42
Voti contrari	317

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 4. 9 e 4. 10, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Con il nostro emendamento 4. 9 proponiamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4; con l'emendamento 4. 10 proponiamo di sostituirlo con un altro testo. Abbiamo già visto che non viene specificato come si esperiscano le indagini di cui a tale secondo comma, perché ancora non viene risolto il nodo del rapporto fra la competenza giuridica della magistratura e la competenza politica della Camera nella relazione dei giudicandi. Rimane anche il problema delle metodologie, oltre a quello dei tempi, metodologie e tempi che abbiamo proposto di sbloccare nei modi più vari, non tanto — come si vuol qui intendere — per allegria o per vaghezza, quanto nel tentativo di collaborare con chiarezza ad una sorta di pulizia nell'applicazione di questa legge. Pensiamo infatti — forse perché siamo ingenui — alla futura applicazione della legge, mentre ci sembra che da questa preoccupazione siano di solito piuttosto lontani i legislatori. Richiedere un supplemento di indagini da parte della Commissione continua a con-

tribuire a non risolvere il nodo fondamentale e quindi, nella migliore delle ipotesi, a noi è sembrato opportuno eliminare tutto il comma. In via subordinata abbiamo cercato di stabilire qualcosa di concreto e realizzabile nell'attività della Commissione, per non rimanere nel campo del generico o, addirittura, del non significante.

Di fronte alla richiesta di chiusura *in toto* di questa istituzione, che è la Commissione inquirente, a causa delle sue condizioni di non funzionalità, ancora una volta ci troviamo dinanzi al tentativo di capire come potrà poi funzionare questa nuova Commissione che non ha poteri decisionali (che invece altri organismi giurisdizionali possono mettere largamente in gioco).

Non si comprende quindi come poi la Commissione possa essere privata anche del potere di proscioglimento, quando la accusa si riveli manifestamente infondata, o, peggio ancora, quando i termini vengono spostati, modificati, rimandati arrivando così a quei tempi interminabili che danno ai cittadini la sensazione che non si fa nulla, che si insabbia, che si ritarda, che non si risolve alcun problema.

Proponiamo quindi di sostituire il secondo comma con un testo che tenta di conferire alla Commissione inquirente anche un ruolo referente, quello attribuitole dall'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Differentemente da quanto proponiamo con l'emendamento successivo, di cui parlerò dopo, la Commissione propone al Parlamento in seduta comune la messa in stato d'accusa. È quindi importante la parte finale dell'emendamento 4. 10 in quanto la Commissione dovrebbe procedere alla puntualizzazione di reati ravvisabili sia negli atti di alto tradimento che in quello di attentato alla Costituzione. Abbiamo cioè cercato di fare in modo che questa nuova Commissione non più inquirente ma referente possa essere ricondotta nell'alveo del diritto penale ordinario, possibilmente anche per gli atti criminosi compiuti eventualmente dal Presidente della Repubblica.

Invitiamo pertanto la Camera ad approvare o l'uno o l'altro di questi emendamenti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	354
Maggioranza	178
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	334

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	330

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Pannella 4. 11, di cui ella è confermataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento Pannella 4.11 è importante in quanto tende a trasformare la Commissione inquirente in una Commissione referente, così come previsto dall'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, che attribuisce alla Commissione solo questo potere referente. In realtà, quello che vogliamo è trasformare la Commissione inquirente in una sorta di Giunta delle autorizzazioni a procedere, che deve riferire al Parlamento in seduta comune: una prima volta dovrà riferire per ottenere l'autorizzazione a procedere; dopo di che, dell'istruttoria, come abbiamo visto, dovrà occuparsi l'autorità giudiziaria ordinaria; una seconda volta (e questo viene messo in evidenza dagli emendamenti Pannella 5.12, 5.13, 5.14, di cui parleremo), dopo che è compiuta l'istruttoria, dovrà riferire sui risultati dell'istruttoria stessa.

Allora è importante, a nostro avviso, la procedura che vuol garantire una sollecita definizione dell'inchiesta da parte della Commissione, sia richiamando le norme che regolano la Giunta per le autorizzazioni a procedere sia stabilendo norme precise, che debbono riguardare in particolare questo nuovo tipo di referente. La Commissione deve quindi trasferire a se stessa questi incarichi e queste responsabilità, in quanto è in grado di dare un giudizio definitivo sulla procedura sollecitata. Se chiediamo un giudizio del genere a questa Commissione, abbiamo bisogno di conferire alla stessa i mezzi necessari.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4.11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	338

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti dal 4.12 al 4.54, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

PANNELLA. Signor Presidente, per quanto riguarda questi emendamenti, se ella me lo consente, propongo una leggera variazione (ma in realtà si risparmierà lo stesso quell'ora che abbiamo risparmiato prima), una variazione diversa. Qual è la economia di questa serie di emendamenti? Dinanzi alla dizione « sei mesi » che è stata poi criticata, credo, comunque abbastanza già qui in aula dalle varie forze politiche, che è anche una indicazione di dimensione, noi abbiamo cominciato con il proporre cinque giorni, fino ad arrivare appunto, con scaglioni diversi, ai sei mesi. Allora, signor Presidente, è chiaro che dire « cinque giorni » non è pretestuoso; significa evidentemente configurare il lavoro referente in un certo modo, quindi è qualcosa di pertinente, non è pretestuoso o sabotatorio. A questo punto, signor Presidente, dichiaro di votare

a favore dell'emendamento 4.12, che vuole introdurre i cinque giorni, emendamento che mantengo perché è una caratterizzazione. Mantengo inoltre l'emendamento 4.17, che vuole introdurre i trenta giorni (cioè un mese) per l'attività referente, lo emendamento 4.23, che introduce i sessanta giorni, l'emendamento 4.29, che introduce i tre mesi, e gli emendamenti 4.35 e 4.43.

Mi pare, signor Presidente, che su questo forse ciascuno, riflettendo, possa dare una indicazione. E credo anche, signor Presidente, che, così come a volte per intendere la volontà del legislatore è importante seguire i dibattiti, per un minimo forse anche il voto, così come è stato, può dare una indicazione. Mi auguro che in crescendo, rispetto a questo pericolo che è appunto contenuto nell'indicazione dei « sei mesi », venga invece dai colleghi, mano a mano, presa in considerazione (soprattutto da quelli fra loro che hanno vissuto il tormento e, debbo dire, questa tragedia per la democrazia italiana, che è stato il mancato funzionamento dell'Inquirente, tragedia per tutti noi; sappiamo purtroppo qual è il rapporto tra le Brigate rosse, i loro calcoli politici e quello che è accaduto in questi settori, le possibilità di speculazioni, eccetera) la realtà, cioè che non si ritenga di stare votando dei numeri, ma delle dimensioni del lavoro referente.

Per queste ragioni mantengo gli emendamenti 4.12, 4.17, 4.23, 4.29, 4.35 e 4.43, per i quali rinuncio alle dichiarazioni di voto e per i quali chiedo la votazione segreta; ritiro invece tutti i miei emendamenti dal 4.13 al 4.54.

La prego, infine, signor Presidente, nel porre in votazione questi cinque emendamenti, di ricordare ai colleghi il numero dei giorni che con essi rispettivamente si vogliono introdurre.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4.12, tendente

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

a sostituire, al secondo comma, le parole « sei mesi », con le altre « cinque giorni ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	351
Astenuti	1
Maggioranza	176
Voti favorevoli	28
Voti contrari	323

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 17, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « sei mesi » con le parole « trenta giorni ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	346
Astenuti	1
Maggioranza	174
Voti favorevoli	34
Voti contrari	312

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 23, tendente a sostituire, al

secondo comma, le parole « sei mesi », con le parole « sessanta giorni ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	350
Votanti	346
Astenuti	4
Maggioranza	174
Voti favorevoli	39
Voti contrari	307

(La Camera respinge).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Pannella 4. 29, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « sei mesi », con le parole « novanta giorni ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	357
Votanti	356
Astenuti	1
Maggioranza	179
Voti favorevoli	60
Voti contrari	296

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli analoghi emendamenti Pannella 4. 35 e Pazzaglia 4. 193, tendenti a sostituire, al secondo comma, le parole « sei mesi », con le parole « quattro mesi » (emendamento Pazzaglia) e « centoventi giorni » (emendamento Pannella).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli . . .	35
Voti contrari	321

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 43, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « sei mesi », con le parole: « centocinquanta giorni ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli . . .	41
Voti contrari	308

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti dal 4. 55 al

4. 134, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Penso si possa chiarire semplicemente, a noi stessi ed ai colleghi, come possiamo procedere senza gravare troppo nel tempo.

Abbiamo la proroga di tre mesi dopo questi sei mesi che abbiamo testé votati. Abbiamo la preoccupazione che si tratti di una proroga e per questo abbiamo cominciato effettivamente, e non pretestuosamente, con i dieci giorni. Perché una proroga per ultimare alcuni atti dovuti, certo la comprendiamo; altre ci allarmano.

A questo punto, augurandoci sempre che l'Assemblea valuti e ciascuno si interroghi, dovremmo fare questo: lasciare in votazione i dieci giorni; lasciare i trenta giorni ed i sessanta, per arrivare fino ai due mesi in questo tentativo — torno a dire — di compromesso del rischio di insabbiamento di fatto o di perdita di precisione del giudizio referente, questa volta, o della nuova funzione che vogliamo adottare. Avendo l'Assemblea adesso votato e confermato i suoi sei mesi; ecco, devo dire che siamo abbastanza confortati o per lo meno riteniamo di non essere, a questo punto, totalmente pazzi, come qualche volta riteniamo, constatando che per esempio sessanta colleghi o settanta hanno ritenuto comunque di poter confortare una indicazione intermedia.

Mantengo quindi i miei emendamenti 4. 55, 4. 75, e 4.105, e ritiro tutti gli altri fino al 4. 134. Tutto qui, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 55.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	347
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari . . .	315

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 75.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	337
Votanti	336
Astenuti	1
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	40
Voti contrari . . .	296

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 105.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli . . .	47
Voti contrari . . .	292

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 4. 135, 4. 136, 4. 137 e 4. 138, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Risponde ancora non già a un tentativo sabotatorio (*Commenti*), ma di collaborazione positiva il sottolineare l'importanza che assume il numero di commissari previsti nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4. A seconda che il numero di questi commissari sia di sei, ovvero diverso, ci troviamo evidentemente ad escludere o meno certe forze, ma soprattutto ci troviamo o meno a far barriera di fronte a tentativi di insabbiamento. Poiché, dunque, si tratta di saggiare la volontà dell'Assemblea, mantengo i miei emendamenti 4. 135 e 4. 138, rinunciando al 4. 136 e al 4. 137. Mi auguro, però, che ci si renda conto che, in un articolo così denso di numeri, non è superfluo il tentativo di far prendere in considerazione le nostre proposte, perché vi sono delle dinamiche politiche molto pericolose, e che ci preoccupano, non in quanto forza di minoranza, ma in quanto parlamentari. Raccomandiamo, perciò, l'approvazione di questi nostri emendamenti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 135.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli . . .	32
Voti contrari	311

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 138.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli . . .	41
Voti contrari	292

(*La Camera respinge*).

Onorevole Pannella, mantiene l'emendamento Bonino Emma 4. 196, di cui elia è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonino Emma 4. 196.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	346
Astenuti	1
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	38
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4.139, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4.139.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	346
Votanti	343
Astenuti	3
Maggioranza	172
Voti favorevoli . . .	30
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento Pannella 4.195.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti dal 4.141 al 4.180, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Signor Presidente, anche se ho insistito per la votazione dell'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 4, non l'ho illustrato per rispetto della realtà politica dell'Assemblea, anche se penso che questo terzo comma dovrebbe preoccuparci tutti in modo particolare. L'ho fatto per cercare di presentare adesso il nostro intervento, all'interno delle delibere della maggioranza.

Ricordo a me stesso, in questa confusione, signor Presidente, che il terzo comma recita: « Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissando un termine non superiore a quattro mesi ». I colleghi sanno che siamo già arrivati a nove mesi.

Non vorrei, a questo punto, che la stanchezza o l'assuefazione facesse dimenticare a tutti, a noi per primi, che in questo momento, con questo terzo comma, stiamo perfezionando l'avvicinamento della nostra nuova Commissione alla vecchia Commissione inquirente.

Non so, poi, se il relatore non abbia veramente nulla da dire a questo proposito, o se la disciplina di maggioranza sia così ferrea.

Davvero è necessario che ci siano questi cinquanta membri? Questa è la mia preoccupazione. Qui si dice che il Parlamento può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagine, ma allora perché dare solo a gruppi che hanno cinquanta parlamentari la possibilità di consentire al Parlamento questa presa in considerazione? In termini di pulizia morale e giuridica mi sembra che abbiamo tutti interesse a consentire che qui dentro nascano e si esprimano dei dubbi.

Ecco perché, con i nostri emendamenti, abbiamo teso ad abbassare il numero dei parlamentari che possono portare il Parlamento a decidere. Mi pare che questo vada ancora una volta nella direzione dell'interesse della limpidezza della decisione, per accorpate quanto più possibile le forze politiche e, se possibile, l'unanimità del Parlamento in una certa decisione.

Per questa ragione insistiamo per la votazione degli emendamenti 4.141, 4.151, 4.161 e 4.171, tenendo presente che con queste proposte noi diamo, come Parlamento, non solo come Camera, accesso o no, all'80 per cento dei gruppi esistenti nel nostro Parlamento, alla possibilità di sottoporre una proposta al Parlamento, che poi decide a maggioranza.

Per questa ragione, mentre insistiamo per la votazione dei quattro emendamenti che ho citato, ritiriamo tutti gli altri fino al 4.180.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 141.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	36
Voti contrari	310

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 151.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari . . .	306

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 161.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	44
Voti contrari . . .	292

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 171.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	329
Astenuti	1
Maggioranza	165
Voti favorevoli . . .	38
Voti contrari . . .	291

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pazzaglia 4. 194. Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 181, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. La dichiarazione di voto è abbastanza semplice. Mi pare un atto doveroso di prudenza precisare che, per l'effettuazione delle indagini, la Commissione procede con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelativi, attribuiti al pubblico ministero dal codice di procedura penale nella istruttoria sommaria.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 181.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	33
Voti contrari . . .	277

(La Camera respinge).

Resta così precluso l'emendamento Pannella 4. 182.

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 183, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 183.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella mantiene il suo emendamento 4. 184, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Dichiaro di votare a favore di questo emendamento, convinto dell'opportunità di aggiungere, dopo le parole « Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 », le parole « e all'articolo 96 ». Questo porre in relazione il segreto di stato agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale mi pare debba essere preso in considerazione anche nei confronti dell'articolo 96 della Costituzione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 184.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 4. 185, 4. 186 e 4. 187, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazioni di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Farò un'unica dichiarazione di voto. Mi pare, signor Presidente, che sia urgente e probabilmente sarebbe auspicabile l'approvazione di uno di questi emendamenti, di questi suggerimenti, perché mai come in questa legge mi pare che più procediamo nella votazione e più vivisezioniamo un po' quello che stiamo votando; mai come in questa legge mi pare che ogni preoccupazione di tipo garantista sembri scomparire, rispetto alle composizioni stesse del Parlamento, rispetto alla necessità e, devo dire, rispetto all'opportunità in genere anche delle mag-

gioranze di cercare di associare quanto più possibile, attraverso autonomi gesti di responsabilità su fatti particolarmente gravi, come quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, su una vera unità democratica nazionale anche le minoranze.

Quando noi compiamo un atto all'interno dei problemi degli articoli 90 e 96, « la Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori »: consentitemi di dire che non si tratta di una delega di scarso momento sia politicamente sia giuridicamente. Fino ad ora non avete voluto prendere in considerazione nulla di tutte le preoccupazioni banalmente - chiedo scusa al collega Bozzi, se c'è - veramente banalmente liberali che noi abbiamo cercato di far valere rispetto alla logica consociativa, invece, di questa caratterizzazione della dinamica di esecuzione e delle dinamiche di lavoro della nuova Commissione.

Siamo molto allarmati - devo dire - per tutti, non vorrei dire soprattutto per voi. In democrazia, dire per voi, che siete la stragrande maggioranza, significa dire per tutti. Quindi, anche per noi, ma solo entro questi limiti. A questo punto, che per un atto delegato di questa importanza, in temi di tale delicatezza, non si ponga il problema dell'unanimità quando voi avete la garanzia che sarete solo voi forze di maggioranza a dirigere e a vivere la vita di questa Commissione, va a monte di tutto questo. Perché questa è la realtà: non ci sarà Manco; ecco, stavo per dire non ci sarà manco una cosa, ma mi basta dire che non ci sarà Manco, come esempio. O, se ci sarà Manco, sarà come è accaduto. A questo punto, volete almeno rispetto alla logica della stessa maggioranza prevedere l'aiuto democratico di un dissenso e di un diverso giudizio di opportunità, stabilendo quindi che su questo atto si possa almeno qui, per un minimo, accennare ad una preoccupazione di tipo garantista, di tipo liberale, di associazione?

Allora, signor Presidente, non è ancora una volta - mi pare - pretestuoso o defatigatorio l'aver prescelto l'unanimità

o i quattro quinti o i tre quinti perché, nelle maglie di queste tre diverse ipotesi, possono passare quelle forze politiche minoritarie del Parlamento, le quali non hanno detto per il momento una parola a difesa delle proprie funzioni e su tutte queste cose di cifre che sembrano aride, che noi abbiamo sollevato, attraverso le quali, invece, passa l'esistenza politica costituzionale dei liberali, della sinistra indipendente, dei socialdemocratici, degli altri, fino ai socialisti: nulla.

Diciamo pure che ciascuno deve fare i propri conti per vedere cosa significa, in termini di corrente e di partito, l'unanimità o i quattro quinti o i tre quinti dinanzi ad un gesto di delega che - il giorno in cui ritardasse la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica o di ministri per cose molto gravi - potrebbe essere imposto ad una Commissione che si troverebbe a dover rispondere di avvenimenti storici gravissimi, avendo delegato ad uno o a più, con una maggioranza semplice, la trattazione di temi di rilievo storico, probabilmente. Ecco perché - limitandomi nella illustrazione - mantengo le tre « griglie » di garantismo possibile.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 185.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari . . .	318

(La Camera respinge).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 186.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari	310

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 187.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	310

(La Camera respinge).

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 188, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 188.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	304

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4.190, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Ancora una volta è un suggerimento tecnico. Noi abbiamo cercato di rendere quanto più responsabile e limitato l'uso del commissario delegato, però siamo d'accordo che questa figura debba esistere per la speditezza e la razionalità del lavoro della Commissione che ci eravamo fatti carico di garantirci che l'autorità di questo commissario, attraverso l'organizzazione del consenso e la misura del consenso, lo rendesse capace anche psicologicamente di alcune iniziative, di sussidio a questa funzione ma anche nel tentativo tecnico di precisare, di prevedere quali sono i problemi che si porranno e di prevederli nella legge. Mi pare che lo stabilire o non stabilire che - votate pure contro ma a questo punto significherà qualcosa - « in caso di necessità e di urgenza il commissario o i commissari delegati possono adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediata-

mente ad essa. Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati», significhi evocare una situazione che può proporsi e diamo ancora una volta un'indicazione di speditezza e di celerità che certo mi pare evidente non rientri più nelle preoccupazioni concrete della Camera dei deputati. Ma continuiamo a proporla perché è una misura, è previsione tecnico-giuridica e operativa che ci pare doveroso fare.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 190.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	22
Voti contrari	320

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4. 189, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Vorrei imprimere alla dichiarazione un particolare grado di convinzione e quindi ricordare che la nostra proposta che «I parlamentari possono partecipare alle sedute della Commissione, anche a quelle delle quali non sia stata disposta la pubblicità», significa dare una garanzia a quello che noi vogliamo prevedere davvero. Vogliamo una Commissione spedita, che speditamente compia atti e un'attività di tipo referente, vogliamo una Commissione la quale non deve operare indagini, effettuare atti istruttori di un certo tipo come gli altri, come quelli che sono stati caricati sulla Commissione inquirente e ne hanno fatto la Commissione di tutela del malgoverno invece che di tutela del buongoverno. Se vogliamo farlo credo che siano ormai in abbondanza le decisioni che abbiamo preso per garantire questa ulteriore conferma di cattivo andamento dei lavori. Ma che il Parlamento voti che alle sedute della Commissione possano assistere i parlamentari e che ci sia almeno questo tipo di pubblicità riservata, questa riserva di pubblicità anche nei momenti di non pubblicità esplicita, mi pare che sia una disposizione che forse dovrebbe essere accolta da chi ritiene che la pubblicità — soprattutto questo tipo di pubblicità — non tolga nulla alla possibilità di procedere con serietà all'attuazione dei compiti che la Commissione si vede attribuiti dalla nuova legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4. 189.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . .	310

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4.191, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Sia per l'emendamento 4.191 che per l'emendamento 4.192, si verifica una condizione che già avevo preannunciato e cioè che ho firmato anche emendamenti i quali danno accesso a tesi non nostre nel tentativo di arricchire quanto più possibile il dibattito anche con incontri e dialoghi su preannunciate diversità di posizioni. Mi limito semplicemente a questo punto, signor Presidente, non a difendere nel merito questi emendamenti bensì a sottoporne l'importanza all'Assemblea, augurandomi che ciascuno ricordi ciò che ho detto in proposito ed usi lo strumento a sua disposizione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4.191.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari . . .	291

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Dichiaro precluso l'emendamento Pannella 4.192.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 4.140, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Ci sembra importante che la deliberazione di messa in stato d'accusa sia adottata dal Parlamento in seduta comune. Abbiamo già espresso a proposito di altri emendamenti la preoccupazione che dinanzi alla deprecabile eventualità, che qui viene appunto prevista (quella di cui all'articolo 90), siano precisati, di fronte a situazioni emotive che si possono pur comprendere, gli atti dovuti, normali e le procedure, considerata la prevedibile bufera politica in cui ci si troverebbe ad agire. Si tratta in fondo di un semplice tentativo di creare un alveo certo contro il rischio che ben conosciamo nei momenti di massima tensione politica di ricorrere a procedure, anche giuridiche, di tipo straordinario. Credo che questo sia il tipico emendamento dal quale emerge una preoccupazione di diligenza da buon padre di famiglia e non — come pure sarebbe lecito in altri casi — forza politica con proprie partigiane visioni da far valere anche su temi di questo tipo.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4.140.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	358
Votanti	355
Astenuti	3
Maggioranza	178
Voti favorevoli	22
Voti contrari	333

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	342
Voti contrari	14

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido

Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antoni Varese
Armella Angelo
Arnone Mario
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo Di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Bardotti Martino
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bocchi Fausto
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bozzi Aldo
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiarante Giuseppe Antonio
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino

Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposto Attilio
Evangelisti Franco
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Garzia Raffaele

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Gasco Piero Luigi	Margheri Andrea
Gatti Natalino	Marocco Mario
Gava Antonio	Maroli Fiorenzo
Giannini Mario	Marraffini Alfredo
Giordano Alessandro	Marton Giuseppe
Giovagnoli Angela	Martorelli Francesco
Giuliari Francesco	Marzano Arturo
Giura Longo Raffaele	Marzotto Caotorta Antonio
Goria Giovanni Giuseppe	Masiello Vitilio
Gottardo Natale	Matarrese Antonio
Gramegna Giuseppe	Matrone Luigi
Granelli Luigi	Matta Giovanni
Grassi Bertazzi Niccolò	Mazzarrino Antonio Mario
Grassucci Lelio	Mazzola Francesco Vittorio
Gualandi Enrico	Mazzotta Roberto
Guasso Nazareno	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Guerrini Paolo	Merloni Francesco
Guglielmino Giuseppe	Merolli Carlo
Ianni Guido	Meucci Enzo
Ianniello Mauro	Mezzogiorno Vincenzo
Iotti Leonilde	Miana Silvio
Iozzelli Giovan Carlo	Miceli Vincenzo
Labriola Silvano	Micheli Filippo
La Loggia Giuseppe	Migliorini Giovanni
Lamanna Giovanni	Millet Ruggero
Lamorte Pasquale	Molè Carlo
La Penna Girolamo	Monteleone Saverio
La Torre Pio	Mora Giampaolo
Lattanzio Vito	Morazzoni Gaetano
Lauricella Salvatore	Moro Paolo Enrico
Leccisi Pino	Moschini Renzo
Lenoci Vito Vittorio	Napoli Vito
Lettieri Nicola	Nespolo Carla Federica
Lezzi Pietro	Niccoli Bruno
Licheri Pier Giorgio	Nicosia Angelo
Lima Salvatore	Noberasco Giuseppe
Lobianco Arcangelo	Novellini Enrico
Lodi Faustini Fustini Adriana	Olivi Mauro
Lodolini Francesca	Orlando Giuseppe
Lombardo Antonino	Orsini Gianfranco
Lucchesi Giuseppe	Ottaviano Francesco
Lussignoli Francesco	Padula Pietro
Macciotta Giorgio	Pagliai Morena Amabile
Magnani Noya Maria	Palopoli Fulvio
Mancini Vincenzo	Pani Mario
Mancuso Giuseppe	Papa De Santis Cristina
Manfredi Giuseppe	Patriarca Francesco
Manfredi Manfredo	Pavone Vincenzo
Mannino Calogero Antonino	Pecchia Tornati Maria Augusta
Marabini Virginangelo	Peggio Eugenio
Marchi Dascola Enza	Pellegatta Maria Agostina

Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Petrucci Amerigo
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Pratesi Piero
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raicich Marino
Ramella Carlo
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene

Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stegagnini Bruno
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trezzini Giuseppe Siro
Trombadori Antonello
Urso Salvatore
Vaccaro Melucco Alessandra
Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zucconi Guglielmo
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 4. 2:

Grassucci Lelio

Si è astenuto sull'emendamento 4. 12:

Gasco Piero Luigi

Si è astenuto sull'emendamento 4. 17:

Gava Antonio

Si sono astenuti sull'emendamento 4. 23:

Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gava Antonio
Orione Franco Luigi

Si è astenuto sull'emendamento 4. 29:

Citaristi Severino

Si è astenuto sull'emendamento 4. 75:

Granelli Luigi

Si è astenuto sull'emendamento 4. 196:

Ciccardini Bartolomeo

Si sono astenuti sull'emendamento 4. 139:

Orione Franco Luigi
Quattrone Francesco
Rosini Giacomo

Si è astenuto sull'emendamento 4. 171:

Cantelmi Giancarlo

Si sono astenuti sull'emendamento 4. 140:

Corder Marino
Pucci Ernesto
Tani Danilo

Sono in missione:

Armato Baldassare
Bisaglia Antonio
Cardia Umberto
De Mita Luigi Ciriaco
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Froio Francesco
Guadagno Gennaro
Martinelli Mario
Postal Giorgio
Radi Luciano
Russo Carlo
Sgarlata Marcello
Terranova Cesare
Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PICCOLI FLAMINIO. Chiedo di parlare per un richiamo per l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI FLAMINIO. Propongo che la seduta prosegua ininterrottamente fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2105, per ovvie ragioni. Siamo a dieci giorni da alcune importanti elezioni amministrative (*Applausi all'estrema sinistra*); non abbiamo avuto quasi mai la possibilità di un contatto con la nostra periferia, e ne sentiamo il bisogno. Chiediamo, quindi, che la seduta possa continuare, in modo da concludere l'esame del disegno di legge (*Applausi al centro, a sinistra ed all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto la Camera che, ai sensi del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, sul richiamo per l'ordine dei lavori formulato dall'onorevole Piccoli possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di quindici minuti ciascuno.

PANNELLA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Il gruppo radicale non solleva affatto obiezioni rispetto alla richiesta del collega Piccoli, anche se, devo di-

re, ci si era fatti carico di venirmi a preannunciare, da parte di un'altra parte politica, collega Piccoli, che si sarebbe invece terminata la seduta alla fine dell'esame dell'articolo 4.

Ma, devo dire, per quel che ci riguarda, dinanzi a qualsiasi richiesta di prosecuzione dei lavori, riteniamo, per quanto grave possa essere la fatica alla quale tutti insieme continuiamo a sobbarcarci, che sia qualcosa che debba essere fatto.

Quindi, signor Presidente, salvo considerazioni fatte in altri momenti della seduta, relative ad interferenze con il lavoro d'aula, collega Piccoli (e questo è un problema del quale non potete non farvi carico), andiamo pure avanti. Mi pronuncio quindi a favore, proprio per evitare che vi siano degli stati d'animo di conflitto o polemici, quando possono non esservi. Sono il primo a pronunciarmi a favore della richiesta del collega Piccoli, comprendendone i motivi; ma anche, per altro verso, mi auguro che qualcun altro si faccia carico di cose molto diverse dallo stato d'animo o quanto meno delle procedure che stanno accadendo in questi giorni alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare contro, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Piccoli di proseguire la seduta ininterrottamente fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2105.

(È approvata).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori LUZZATO CARPI ed altri:
« Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei col-

legi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette » (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1891), con modificazioni;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana » (approvato dal Senato) (2127);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale » (2123);

« Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978 » (2122);

« Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea » (approvato dal Senato) (2005), con modificazioni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità ».

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi, a seguito delle precedenti votazioni, i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma col seguente:

La deliberazione di autorizzazione a procedere, nei casi di procedimento a ca-

rico del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri è adottata dal Parlamento in seduta comune, a norma dell'articolo 96 della Costituzione. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette la deliberazione all'autorità giudiziaria competente per l'istruzione, a norma degli articoli seguenti.

5. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso in cui sia concessa autorizzazione a procedere il pretore, il pubblico ministero, il procuratore generale e il giudice istruttore potranno adottare nei confronti delle persone indicate nello stesso articolo 96 della Costituzione provvedimenti coercitivi qualora, nel corso del procedimento, sorga fondato sospetto di fuga e quando sia indispensabile e urgente procedere a perquisizione o sequestro domiciliare o personale, senza richiedere ulteriore autorizzazione.

5. 8. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Presidente della Camera entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento trasmette l'autorizzazione a procedere all'autorità giudiziaria richiedente, unitamente agli atti originari e agli atti parlamentari, della Giunta e dell'Assemblea.

5. 10. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 373 - Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria o, nei casi di procedimenti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, al Parlamento in seduta comune e il pubblico ministero ha chiesto, invece, la trasmissione degli atti ad un'al-

tra autorità, provvede con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive.

Nel caso di procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria il pubblico ministero potrà proporre la questione di competenza nel dibattimento ».

5. 11. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Dopo il primo comma dell'articolo 374 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Il giudice istruttore, nei casi di procedimento a carico delle persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione, se riconosce che il fatto integra alcuna delle ipotesi previste dallo stesso articolo e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato, pronuncia ordinanza, con la quale chiede che l'imputato stesso sia posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, su relazione della Commissione, ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e a norma delle successive leggi ordinarie e del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. L'ordinanza deve contenere la enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché l'indicazione delle prove raccolte e la esposizione dei motivi di fatto e di diritto della richiesta ».

5. 12. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 389 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di procedimento a carico di alcuna delle persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione il procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato è stato sorpreso nella flagranza, ovvero quando l'im-

putato, nell'interrogatorio, ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti di istruzione ovvero in ogni caso in cui la prova appaia evidente ».

5. 13. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Dopo il secondo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti commi:

« Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, se ritiene, nei procedimenti a carico di alcuna delle persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione, che i fatti integrino alcuni dei reati indicati nello stesso articolo, richiede al Presidente della Camera che si proceda alla messa in istato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune, su relazione della Commissione, ai sensi della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e a norma delle successive leggi ordinarie e del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

La richiesta deve contenere, in luogo della domanda di cui al n. 3 del comma precedente, la domanda diretta al Presidente della Camera perché provveda a norma del precedente comma».

5. 14 PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 398 del codice di procedura penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore, nei procedimenti a carico di alcuna delle persone indicate nell'articolo 96 della Costituzione, riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza, ai sensi dell'articolo 378 e seguenti; altrimenti pronuncia ordinanza con la quale chiede che l'imputato stesso sia posto in istato di accusa dal Parlamento in seduta comune, su relazione della Commissione, ai sensi della legge costituzionale 11 mar-

zo 1953, n. 1, e a norma delle successive leggi ordinarie e del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

L'ordinanza deve contenere la enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché l'indicazione delle prove raccolte e la esposizione dei motivi di fatto e di diritto della richiesta ».

5. 15 PANNELLA, BONINO EMMA, MELLI-
LINI, FACCIO ADELE.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il primo comma.

5. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Per quanto concerne la riunione dei procedimenti per connessione e la separazione degli stessi si applicano le norme del codice di procedura penale.

5. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale, con le seguenti: se una persona è imputata di più reati, commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo.

5. 5. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, sostituire le parole: salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale, con le seguenti: se una persona è impu-

tata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri.

5. 6. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale, con le seguenti: salvo che il reato sia stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra di loro.

5. 7. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Se alcuno dei procedimenti connessi appartengono alla competenza dei giudici ordinari o dei tribunali militari e altri a quella della Corte costituzionale è competente per tutti quest'ultima, secondo le norme delle leggi speciali.

5. 9. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

L'onorevole Pannella ha facoltà di illustrarli.

PANNELLA. Signor Presidente, questo articolo 5 apparentemente, come gli altri, sembra una « fase tecnica », di passaggio, nella organizzazione di questa nuova commissione. L'articolo 5 recita al primo comma: « Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione ». Ancora una volta legiferiamo, a mio avviso, in materia inutile - lo abbiamo già detto -, relativa agli articoli 90 e 96. Ripetere che le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, è ancora una volta un po' andarsene dove stiamo andando. « Esclusivamente dirette »; sono dirette. Comunque, abbiamo gli altri quattro articoli che chiaramente, dal primo, costituiscono la Commissione, con questo obiettivo e con questi limiti degli articoli 90 e 96.

L'articolo 5, al secondo comma, recita: « Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità ». Qui nasce comunque, anche relativamente ai tempi, probabilmente qualche ulteriore complicazione. Per quel che ci riguarda, vorremmo che però la prima parte rispondesse ad una logica diversa. Il nostro emendamento 5. 3 vuole sostituire, infatti, il primo comma con il seguente: « La deliberazione di autorizzazione a procedere, nei casi di procedimento a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei ministri è adottata dal Parlamento in seduta comune, a norma dell'articolo 96 della Costituzione. Il Presidente della Camera dei deputati... », ma vedremo poi meglio per quel che riguarda l'emendamento 5.3. Ci troviamo a constatare che il tipo di emendamenti che noi andiamo a suggerire ancora una volta su questo tema non mi sembra siano relativi alla diversa divisione che ci sarebbe tra i vari gruppi. Qui si deve far fuori il *referendum* abrogativo; lo si deve far fuori realizzando - ci dice la Corte costituzionale - contenuti normativi specifici e principi generali diversi. Io mi chiedo dove sono le diversità in molte delle cose che noi stiamo adesso approvando. Quindi, la contrarietà a questa prima parte ha però quella prima indicazione di metodo legislativo: cioè tentare - lo ripeto ancora una volta - di far mancare un po' i piedi di una impalcatura, per cercare di dare un indirizzo diverso allo svolgimento, all'itinerario legislativo nel suo assieme.

Con l'emendamento 5.3., noi proponiamo di sostituire il primo comma, quello che si limita a dire che « le indagini delle Commissioni sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione », con il seguente: « La deliberazione di autorizzazione a procedere, nei casi di procedi-

mento a carico del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri, è adottata dal Parlamento in seduta comune, a norma dell'articolo 96 della Costituzione. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette la deliberazione all'autorità giudiziaria competente per l'istruzione, a norma degli articoli seguenti ».

Con l'emendamento 5. 4 proponiamo di sostituire il secondo comma con una formula più semplice: « Per quanto concerne la riunione dei procedimenti per connessione e la separazione degli stessi si applicano le norme del codice di procedura penale ». Con l'emendamento 5. 5. proponiamo di sostituire le parole: « salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale ». Sembra a noi, infatti, che possa risultare opportuno avere un maggiore « perimetro » di ricorso rispetto a quello individuato nella dizione che intendiamo modificare.

Sempre al secondo comma - ed illustro l'emendamento 5. 6. - proponiamo di sostituire le parole: « salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale », con le seguenti: « se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri ». Ancora, in ordine all'aggravamento delle ipotesi possibili, con riferimento al secondo comma dell'articolo in esame, proponiamo di sostituire, con l'emendamento 5. 7., l'espressione: « salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale », con le parole: « salvo che il reato sia stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra di loro ».

Proponiamo, poi, di aggiungere un comma che preveda che, nel caso in cui sia concessa autorizzazione a procedere, il pretore, il pubblico ministero, il procuratore generale e il giudice istruttore potranno adottare nei confronti delle persone indicate nello stesso articolo 96 della Costituzione provvedimenti coercitivi, qualora, nel corso del procedimento, sorga fondato sospetto di fuga e quando sia indi-

spensabile e urgente procedere a perquisizione o sequestro domiciliare o personale, senza richiedere ulteriore autorizzazione. Anche in questa materia non siamo di fronte a punti di contrasto politico, ma ad un tentativo di miglioramento tecnico delle previsioni normative della legge.

Proponiamo, quindi, di aggiungere il comma seguente: « Se alcuno dei procedimenti connessi appartengono alla competenza dei giudici ordinari o dei tribunali militari e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima, secondo le norme delle leggi speciali ». È forse, per alcuni, un'evidenza; ma, stanti alcuni avvenimenti passati, tali evidenze non appaiono poi a tutti abbastanza evidenti... Varrebbe, dunque, la pena di precisarlo in modo esplicito.

Avevamo proposto infine di precisare, con l'emendamento 5. 10, che il Presidente della Camera, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'autorizzazione a procedere all'autorità giudiziaria richiedente, unitamente agli atti originari e agli atti parlamentari della Giunta e dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Pannella 5. 1., 5. 2., 5. 4., 5. 5., 5. 6., 5. 7. e 5. 9? Mi permetto di ricordarle, onorevole relatore Pennacchini, che gli altri emendamenti sono stati testé dichiarati preclusi.

PENNACCHINI, *Relatore*. C'è un sospetto di preclusione per tutti gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ella è più severo della Presidenza!

PENNACCHINI, *Relatore*. Ho parlato di sospetto...

L'emendamento Pannella 5. 1. mira alla soppressione dell'articolo, e non vedo perché questo articolo debba essere soppresso. Esso contiene la previsione dei poteri per l'accertamento, esclusivamente, dei reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione; ma la sua parte più importante concerne la riunione dei pro-

cedimenti per connessione, che viene limitata ai numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale: è una delle più importanti innovazioni della riforma. La soppressione di questo articolo sarebbe contraria all'orientamento della Commissione ed ovviamente mi dichiaro contrario a questo emendamento 5.1.

Parimenti sono contrario all'emendamento Pannella 5.2. Non si vede perché, infatti, debba essere soppresso il primo comma dell'articolo 5, che serve a fissare i limiti della potestà di indagine della Commissione inquirente.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Pannella 5.4, innanzitutto perché questo emendamento cerca di riportare in vita, in questa materia, le norme del codice di procedura penale relative alla connessione, mentre, come ho già cercato di spiegare, è intenzione della Commissione — ed al riguardo mi sembra non siano affiorate posizioni discordanti, neppure in sede di esame referente — limitare l'ipotesi di connessione ai soli casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale. Richiamare, invece, il complesso della normativa del codice di procedura penale in materia di connessione significa voler andare in direzione opposta.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Pannella 5.5, il quale, tra l'altro, mi sembra un po' tautologico, in quanto propone di sopprimere una norma per sostituirla con un'altra assai simile a quella che vuole sopprimere: non è quindi da ascrivere all'estetica legislativa la possibilità di approvare un emendamento siffatto.

Analoghi motivi posso addurre per giustificare il parere contrario sugli emendamenti Pannella 5.6 e 5.7, con i quali non si fa che parafrasare le norme del codice di procedura penale cui si fa riferimento.

Non posso, quindi, che ribadire il parere contrario della Commissione su tutti questi emendamenti, augurandomi che il collega Pannella possa trovare alle sue proposte qualche giustificazione più valida di quelle che fino ad ora ha addotto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario all'emendamento Pannella 5.1; è parimenti contrario all'emendamento Pannella 5.2, che propone la soppressione del primo comma dell'articolo 5; è contrario all'emendamento Pannella 5.4, che è diretto ad applicare le norme del codice di procedura penale in materia di connessione; concorda con il relatore nel ritenere tautologica l'affermazione contenuta nell'emendamento Pannella 5.5. Per gli stessi motivi il Governo è contrario agli emendamenti Pannella 5.6 e 5.7.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli . . .	14
Voti contrari . . .	342

(La Camera respinge).

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente. Volevo solo augurarmi (non dico nulla di più) che votino i colleghi presenti in aula: tutto qui.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	303
Votanti	302
Astenuti	1
Maggioranza	152
Voti favorevoli	10
Voti contrari	292

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Come i colleghi vedono, ci sono delle variazioni che, senza voler entrare nel merito del voto, appaiono legate - forse - anche a problemi di disattenzione. Non fatevi invitare a votare dall'onorevole Pannella!

Una voce. Il quale, però, non vota mai!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. e 5.9., non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli	12
Voti contrari	309

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	323
Maggioranza	162
Voti favorevoli	12
Voti contrari	311

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli . . .	17
Voti contrari	295

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	14
Voti contrari	317

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	316
Astenuti	1
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	298

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	302
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amabile Giovanni
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Antoni Varese
 Arfè Gaetano
 Armella Angelo
 Arnone Mario
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Ballardini Renato
 Balzamo Vincenzo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbera Augusto
 Bardelli Mario

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Bardotti Martino	Casati Francesco
Bartocci Enzo	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Bassetti Piero	Castellucci Albertino
Bassi Aldo	Castoldi Giuseppe
Battino-Vittorelli Paolo	Cattanei Francesco
Belardi Merlo Eriase	Cavigliasso Paola
Belci Corrado	Cecchi Alberto
Bellocchio Antonio	Cerra Benito
Belussi Ernesta	Chiarante Giuseppe Antonio
Berlinguer Giovanni	Chiovini Cecilia
Bernardi Guido	Ciai Trivelli Anna Maria
Bernardini Vinicio	Ciannamea Leonardo
Bernini Bruno	Citaristi Severino
Bernini Lavezzo Ivana	Citterio Ezio
Bertoli Marco	Ciuffini Fabio Maria
Bianco Gerardo	Cocco Maria
Bocchi Fausto	Codrignani Giancarla
Bonalumi Gilberto	Colomba Giulio
Bonifazi Emo	Colonna Flavio
Bonomi Paolo	Colurcio Giovanni Battista
Borri Andrea	Conte Antonio
Borruso Andrea	Conti Pietro
Bortolani Franco	Corallo Salvatore
Bosi Maramotti Giovanna	Corder Marino
Bottarelli Pier Giorgio	Corgi Vincenzo
Branciforti Rosanna	Corradi Nadia
Bressani Pier Giorgio	Costamagna Giuseppe
Brocca Beniamino	Cravedi Mario
Broccoli Paolo Pietro	Cresco Angelo Gaetano
Brusca Antonino	Cristofori Adolfo
Buro Maria Luigia	Cuffaro Antonino
Buzzoni Giovanni	D'Alema Giuseppe
Cabras Paolo	D'Alessio Aldo
Calaminici Armando	Dal Maso Giuseppe Antonio
Calice Giovanni	Danesi Emo
Cantelmi Giancarlo	Da Prato Francesco
Canullo Leo	D'Arezzo Bernardo
Cappelli Lorenzo	De Caro Paolo
Cappelloni Guido	De Carolis Massimo
Carandini Guido	De Cinque Germano
Carelli Rodolfo	de Cosmo Vincenzo
Carlassara Giovanni Battista	De Gregorio Michele
Carloni Andreucci Maria Teresa	Del Castillo Benedetto
Carlotto Natale Giuseppe	Del Duca Antonio
Carmeno Pietro	Dell'Andro Renato
Caroli Giuseppe	Del Pennino Antonio
Carrà Giuseppe	Del Rio Giovanni
Carta Gianuario	De Poi Alfredo
Caruso Antonio	Di Giannantonio Natalino
Caruso Ignazio	Di Giulio Fernando
Casadei Amelia	Di Vagno Giuseppe
Casalino Giorgio	Donat-Cattin Carlo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Drago Antonino	Labriola Silvano
Dulbecco Francesco	La Loggia Giuseppe
Erminero Enzo	Lamanna Giovanni
Esposito Attilio	Lamorte Pasquale
Evangelisti Franco	La Torre Pio
Faenzi Ivo	Lattanzio Vito
Fantaci Giovanni	Leccisi Pino
Felicetti Nevio	Lenoci Vito Vittorio
Felisetti Luigi Dino	Lettieri Nicola
Ferrari Marte	Licheri Pier Giorgio
Fioret Mario	Lima Salvatore
Flamigni Sergio	Lobianco Arcangelo
Fontana Giovanni Angelo	Lodi Faustini Fustini Adriana
Formica Costantino	Lodolini Francesca
Fornasari Giuseppe	Lombardo Antonino
Forni Luciano	Lucchesi Giuseppe
Forte Salvatore	Lussignoli Francesco
Fortunato Giuseppe	Macciotta Giorgio
Foschi Franco	Magnani Noya Maria
Furia Giovanni	Malvestio Pier Giovanni
Fusaro Leandro	Mancini Vincenzo
Galli Luigi Michele	Mancuso Giuseppe
Galloni Giovanni	Manfredi Giuseppe
Galluzzi Carlo Alberto	Manfredi Manfredi
Gambolato Pietro	Mannino Calogero Antonino
Garbi Mario	Marabini Virginiangelo
Gargani Giuseppe	Marchi Dascola Enza
Gargano Mario	Margheri Andrea
Garzia Raffaele	Marocco Mario
Gasco Piero Luigi	Maroli Fiorenzo
Gatti Natalino	Marraffini Alfredo
Gava Antonio	Martorelli Francesco
Giadresco Giovanni	Marzano Arturo
Giannini Mario	Marzotto Caotorta Antonio
Giordano Alessandro	Masiello Vitilio
Giovagnoli Angela	Matrone Luigi
Giuliari Francesco	Matta Giovanni
Giura Longo Raffaele	Mazzarrino Antonio Mario
Goria Giovanni Giuseppe	Mazzola Francesco Vittorio
Gottardo Natale	Mazzotta Roberto
Gramegna Giuseppe	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Granati Caruso Maria Teresa	Merloni Francesco
Granelli Luigi	Merolli Carlo
Grassi Bertazzi Niccolò	Meucci Enzo
Grassucci Lelio	Mezzogiorno Vincenzo
Gualandi Enrico	Miana Silvio
Guasso Nazareno	Miceli Vincenzo
Guerrini Paolo	Micheli Filippo
Guglielmino Giuseppe	Migliorini Giovanni
Ianni Guido	Millet Ruggero
Ianniello Mauro	Mirate Aldo
Iozzelli Giovan Carlo	Molè Carlo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino

Ramella Carlo
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Vaccaro Melucco Alessandra
Vecchiarelli Bruno

Vecchietti Tullio
 Venegoni Guido
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zanone Valerio
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zopetti Francesco
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 5.2:

La Torre Pio

Si è astenuto sull'emendamento 5.9:

Sandri Renato

Sono in missione:

Armato Baldassare
 Bisaglia Antonio
 Cardia Umberto
 De Mita Luigi Ciriaco
 Forlani Arnaldo
 Fracanzani Carlo
 Froio Francesco
 Guadagno Gennaro
 Lezzi Pietro
 Martinelli Mario
 Postal Giorgio
 Radi Luciano
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Terranova Cesare
 Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

STELLA, *Segretario*, legge:

«La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei

modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Le sedute della Commissione sono pubbliche e si applicano gli articoli 423, 424, 425, 426 del codice di procedura penale.

La Commissione può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori anche con trasmissioni televisive, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei Deputati.

Alle sedute viene convocato il denunciato, l'indiziato o l'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente e di farsi assistere dal proprio difensore.

6. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

Sopprimere il primo comma.

6. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
 LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma premettere i seguenti:

Se la Commissione, in base all'esame degli atti allegati al rapporto o alla denuncia e in base alle risultanze delle prime sommarie indagini, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, propone al Parlamento in seduta comune l'archiviazione del procedimento.

Entro un termine di dieci giorni dal ricevimento, il Parlamento in seduta comune

è convocato per deliberare sulla proposta di archiviazione.

Qualora la proposta di archiviazione venga respinta dal Parlamento in seduta comune, la Commissione richiede all'autorità giudiziaria competente di procedere nella istruttoria secondo le norme stabilite per l'istruttoria sommaria o formale.

6. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, premettere i seguenti:

Qualora l'accusa appaia manifestamente infondata, la Commissione, con deliberazione approvata con la maggioranza di tre quinti dei componenti, ordina l'archiviazione della denuncia.

La deliberazione è trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato, che la comunicano alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento in seduta comune, ai sensi degli articoli precedenti.

Entro dieci giorni dalla comunicazione alle Assemblee della deliberazione, un Presidente di gruppo o dieci deputati o dieci senatori possono richiedere al Presidente della Camera la convocazione del Parlamento in seduta comune.

6. 5. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, dopo le parole: pubblicità dei propri lavori, aggiungere le seguenti: anche con trasmissioni televisive.

6. 6. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, dopo le parole: dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa, aggiungere le seguenti: , di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere.

6. 8. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, dopo le parole: di incompetenza della Commissione stessa, aggiungere le seguenti: nonché sulla proposta di messa in istato di accusa.

6. 7. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione, con le seguenti: di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.

6. 9. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il denunciato, l'indiziato o l'inquisito ha diritto di intervenire personalmente e di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia a tutte le sedute della Commissione. Egli ha diritto di formulare eccezioni, presentare istanze, personalmente e a mezzo del proprio difensore di fiducia.

6. 10. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

I membri della Commissione, gli addetti al suo ufficio di segreteria, ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa e che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento, salvo che essi non siano resi in seduta pubblica. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice di procedura penale.

6. 01. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

ART. 6-ter.

Non si procede senza autorizzazione della Commissione o della Corte costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli altri appartenenti alle altre forze armate per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte. La stessa norma si applica a coloro che, legalmente richiesti, hanno prestato assistenza.

6. 02. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'articolo 6 contiene due innovazioni rispetto a quello che era il lavoro della Commissione inquirente.

Da una parte, esso prevede che alcune sedute, o parte di esse, possano essere pubbliche; cioè che venga data pubblicità ai lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera, istituendo un nuovo rapporto rispetto a quella che era la posizione dell'inquirente, che non solo era segretissima, ma non consentiva di avere nessuna notizia dei lavori che venivano svolti e quindi poteva dare adito a commenti, dubbi, sospetti, come tutti sappiamo: tanto che siamo giunti alla necessità di occuparci di questo problema, con richieste di pubblica manifestazione di volontà, perché era diventata una cosa scandalosa nel paese il modo con cui si ritardava, si insabbiava, si annullava l'operato di questa Commissione. Ci sembra, però, abbastanza limitativo che soltanto parte delle sedute siano pubbliche, mentre, a nostro parere, l'unica importante innovazione che si poteva introdurre in questo senso era proprio quella di dare il massimo di pubblicità ai lavori. Era essenziale, soprattutto per rispondere (se fosse vero quello che l'onorevole Pennacchini sostiene sempre e cioè che non si è fatta questa legge, così velocemente e in questa maniera, per evitare il *referendum*) posi-

tivamente ad una richiesta di *referendum*, dando la massima pubblicità, aprendo questa « casa di vetro » che dovrebbe essere il Parlamento: e dovrebbe esserlo in maniera particolare quando ci si trincerava dietro ad accuse che abbiamo scoperto essere numerosissime, centinaia ogni mese. Ci sembrava importante che si pubblicizzassero tanto quelle valide, quanto soprattutto quelle che vengono originate da calunnie, da esagerazioni, da maldicenza, da bisogno di dire male del potere, del Governo in genere. Però, se non abbiamo il coraggio di dare una risposta concreta e positiva, è perfettamente inutile che continuiamo a fare una Commissione che rimane un buco cieco, in cui avviene tutto quello che si può sospettare: noi stessi diamo adito a qualunque sospetto.

L'altra innovazione che si è tentato di introdurre con questo articolo è quella della presenza del denunciato, che fin qui non poteva partecipare, né delegare qualcuno: dovevano essere i colleghi a valutare le situazioni e a dare le varie risposte al problema. È invece importante la presenza del denunciato, dell'indiziato, dell'inquisito, che può intervenire personalmente o può delegare al proprio difensore la sua difesa, sempre perché ci facciamo benissimo carico di come una buona parte del lavoro della Commissione sia davvero lavoro difensivo, di protezione, perché la calunnia politica, la maldicenza, la minaccia, la volontà di nuocere esistono davvero: ed è inutile nasconderselo o trincerarsi dietro discorsi generici.

Così, l'emendamento Pannella 6.1. tende proprio alla soppressione totale dell'articolo 6, in quanto ci sembra non sia corretto non dare l'apertura più completa e la pubblicità più totale a questa che dovrebbe essere davvero l'espressione di massima chiarezza, il momento in cui si dà veramente una risposta al paese, che è profondamente interessato ad avere spiegazioni e chiarimenti.

L'emendamento Pannella 6.2. tende a sostituire l'attuale testo dell'articolo 6 con un altro testo nel quale addirittura proponiamo la pubblicità di tutte le sedute

e l'applicazione degli articoli 423, 424, 425 e 426 del codice di procedura penale. Lo affermiamo anche perché tendiamo a riportare il potere della Commissione nell'alveo di quella che è l'attività penale normale nei confronti di qualunque tipo di procedimento.

La Commissione può provvedere alla pubblicità dei lavori, anche con trasmissioni televisive, come previsto dal regolamento della Camera dei deputati. Riteniamo che il problema della pubblicizzazione sia così fondamentale, da invitare all'acquisizione dei *mass-media* più attuali, quelli che adoperiamo sempre quando ci interessa far pervenire al paese una informazione; allora siamo bravissimi ad adoperare i giornali, la televisione, la radio e tutti gli altri canali, mentre quando non vogliamo far pervenire l'informazione tali mezzi sono inaccessibili.

Abbiamo aggiunto che alle sedute viene convocato il denunciato, l'indiziato o l'inquisito, in quanto giudichiamo giustissimo il diritto alla difesa; tra i diritti civili fondamentali della persona c'è quello di potersi difendere personalmente o di farsi assistere dal proprio difensore.

Quindi, la sostituzione è nel senso che vorremmo accresciuta la dimensione di pubblicizzazione e la possibilità di difesa dell'indiziato.

L'emendamento Pannella 6.3. prevede la soppressione del primo comma dell'articolo 6, che riteniamo importante se definitivo, totale, cioè se la Commissione delibera che tutto il suo operato sia pubblico. Non vediamo perché, di volta in volta, si debba decidere se una seduta o parte di essa debba essere pubblica; a nostro avviso, sarebbe più semplice eliminare questo primo comma.

Oppure, con l'emendamento Pannella 6.4., proponiamo di premettere alcune specificazioni con riferimento, per esempio, all'esame degli atti allegati al rapporto o alla denuncia e alle risultanze delle prime indagini sommarie.

A parte il fatto che qui si riapre il discorso delle indagini che non si sa bene a chi siano delegate, quando la Commis-

sione ritiene che la notizia del fatto sia manifestamente infondata è ovvio che il Parlamento in seduta comune proponga l'archiviazione del procedimento.

Nel secondo comma di questo emendamento si stabilisce che: « entro un termine di dieci giorni dal ricevimento, il Parlamento in seduta comune è convocato per deliberare sulla proposta di archiviazione ». Poiché è chiaro ed evidente — come ci insegnano la prassi e l'esperienza dei colleghi che si sono occupati della Commissione inquirente — che esiste una mania di calunniare, è ovvio che il termine debba essere brevissimo, in quanto la Commissione ha tempo di sincerare velocemente che si tratta di calunnia e che quindi è inutile protrarre la proposta di archiviazione per settimane, mesi ed anni, come si è fatto finora. Invece, in seduta comune — e a nostro parere anche pubblica — dovrebbe venire deliberata l'archiviazione della calunnia.

L'ultimo comma del nostro emendamento dispone che « qualora la proposta di archiviazione venga respinta dal Parlamento in seduta comune, la Commissione richiede all'autorità giudiziaria competente di procedere nella istruttoria secondo le norme stabilite per l'istruttoria sommaria o formale ». Dato che abbiamo tolto alla Commissione la potestà di inquisire e le abbiamo dato solo la potestà di essere referente, ci sembra corretto che la Commissione richieda che l'autorità giudiziaria proceda in questa normale opera inquirente, avendo l'autorità giudiziaria stessa le carte in regola e i mezzi legali per fare una inchiesta che sia corretta e che riporti le stesse persone, che vengono inquisite attraverso questi mezzi, alla normalità di tutti i cittadini, dato che la legge è uguale per tutti, come continuamente ci raccontano.

Sempre nello stesso quadro, penso che anche al primo comma si possano premettere delle precisazioni, che ci sembrano essenziali qualora, per esempio, l'accusa appaia manifestamente infondata, perché, con delibera della maggioranza dei tre quinti dei componenti, venga ordinata l'archiviazione della denuncia.

Abbiamo fatto una prima proposta con l'emendamento Pannella 6.4., per la quale dovrebbe essere il Parlamento in seduta comune ad ordinare l'archiviazione del procedimento, qualora sia manifestamente infondato. Con l'emendamento Pannella 6.5. chiediamo che ci sia una maggioranza di tre quinti dei componenti la Commissione per ordinare l'archiviazione della denuncia. Ovviamente, « la deliberazione è trasmessa ai Presidenti della Camera e del Senato che la comunicano alle rispettive Assemblee », sempre perché prevediamo e la necessità di rapidità dei tempi in cui si esplica questa azione e la necessità della chiarezza e della pubblicizzazione massima. « Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno dei tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento in seduta comune, ai sensi degli articoli precedenti », in modo che, se ci sono dei dubbi, se ci sono delle possibilità che vi sia una parte di vero nell'accusa, allora la Commissione presenti una relazione al Parlamento, il quale deciderà in seduta comune su questo caso particolare. E, ancora, qui precisiamo che « entro dieci giorni dalla comunicazione alle Assemblee della deliberazione, un presidente di gruppo o dieci deputati o dieci senatori possono richiedere al Presidente della Camera la convocazione del Parlamento in seduta comune », sempre perché tendiamo all'abbreviazione quanto più possibile dei tempi di questa operazione, e sempre perché vorremmo che l'operazione stessa avesse il massimo di chiarezza, il massimo di pubblicità, perché abbiamo portato avanti questo lavoro nell'intenzione di eliminare gli angoli oscuri, i margini di insicurezza e, soprattutto, di non conoscenza da cui tutti eravamo afflitti nei confronti di questo problema e sui quali nel paese si era estesa una grossa richiesta.

Per quanto riguarda l'emendamento Pannella 6.6., con esso proponiamo che al primo comma, dopo le parole « pubblicità dei propri lavori », vengano aggiunte le parole « anche con trasmissioni televisive ».

Per quanto attiene all'emendamento Pannella 6.8., proponiamo che, al secondo comma, quando si parla di « dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa », cioè quando la Commissione non è sicura di avere un giudizio totale da dare sull'argomento, si aggiungano le parole « nonché sulla proposta di messa in stato di accusa ». Chiaramente, se non c'è la certezza della calunnia, ci può essere il dubbio, e allora in questo caso è senz'altro più chiaro parlare di stato di accusa oppure, in alternativa, « di non doversi procedere ». La Commissione, quindi, delibera la totale natura calunniosa dell'accusa, e allora si dà luogo al proscioglimento. La Commissione delibera di non essere in grado di decidere in questo ultimo senso ed allora delibera la messa in stato di accusa.

Per quanto riguarda l'emendamento Pannella 6.9, nel secondo comma si parla della possibilità per l'inquisito di difendersi; non solo, ma anche di fare intervenire il proprio difensore. Quindi, con quell'emendamento chiediamo di sostituire le parole: « a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione », con le seguenti: « di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia », senza stabilire il momento particolare in cui il difensore può intervenire. Questo perché ci pare ovvio che il difensore possa intervenire in qualunque momento durante tutto il dibattito e che possa avere la funzione che normalmente ha in qualunque caso di accusa. È essenziale, infatti, che anche l'inquisito possa venire difeso.

Con l'emendamento Pannella 6.10 chiediamo che alla fine dell'articolo venga aggiunto il seguente comma: « Il denunciato, l'indiziato o l'inquisito ha diritto di intervenire personalmente e di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia a tutte le sedute della Commissione. Egli ha diritto di formulare eccezioni, presentare istanze, personalmente e a mezzo del proprio difensore di fiducia ». Cioè, poiché noi pensiamo che sia vero che ogni cittadino è uguale di fronte alla legge e poiché non siamo così convinti che le malefatte siano continue ed inarrestabili, per-

ché sappiamo che esiste il reato di calunnia e che esiste una certa facilità a calunniare chi è in posizione di rilievo, proprio come chiediamo che qualunque cittadino abbia la possibilità di una lecita difesa, nello stesso modo ed ai sensi della stessa legge morale che presiede ad una legge giuridica, chiediamo che anche questi inquisiti abbiano la possibilità di formulare eccezioni, presentare istanze e farsi difendere *in toto* dal proprio difensore.

Con l'articolo aggiuntivo Pannella 6.01 proponiamo, dopo l'articolo 6, di aggiungere che: « I membri della Commissione, gli addetti al suo ufficio di segreteria, ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa e che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento, salvo che essi non siano resi in seduta pubblica. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice di procedura penale ». Cioè, riprendendo il nostro concetto di necessità di pubblicizzazione, può accadere che nel corso dei lavori vi sia la necessità di un momento di segretezza. In questo caso è utile che questo momento di segretezza venga difeso e protetto in modo che, se nulla osta alla pubblicizzazione, venga fatta la pubblicizzazione, ma se vi è la necessità del segreto, anche questo venga garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 326 del codice di procedura penale.

Con l'articolo aggiuntivo Pannella 6.02 chiediamo che venga aggiunta la seguente formulazione: « Non si procede senza autorizzazione della Commissione o della Corte costituzionale contro i funzionari rispettivamente addetti alla Commissione o alla Corte, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica e gli altri appartenenti alle altre forze armate per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte. La stessa norma si applica a coloro che,

legalmente richiesti, hanno prestato assistenza ». Cioè, dato che esistono dei casi particolarissimi in cui il codice consente che agenti della polizia giudiziaria, della forza pubblica o delle forze armate, per fatti compiuti in esecuzione di ordini della Commissione o della Corte, debbano venire coperti, allora ci sembra corretto che questa norma venga inserita dopo l'articolo 6.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Le sedute e gli atti istruttori della Commissione inquirente sono sempre pubblici, secondo le modalità stabilite nel regolamento della Camera per i lavori della Assemblea.

Sono rispettati il segreto militare e il segreto di Stato.

6. 11. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, RAUTI, VALENSISE, FRANCHI, BOLLATI, BAGHINO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

È sempre pubblica ogni seduta nella quale la Commissione discute e vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della commissione stessa. A tale seduta può partecipare il denunciato o l'inquisito ed il suo difensore, al quale viene consentito di esporre le tesi difensive prima del voto della Commissione.

6. 12. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BOLLATI, FRANCHI, VALENSISE, GUARRA.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

PAZZAGLIA. Il primo emendamento ha il carattere di emendamento principale, l'altro di emendamento subordinato. Il primo tende a sostituire integralmente l'articolo 6, mentre il secondo intende sostituirla soltanto il secondo comma.

Il primo emendamento 6.11. così recita: « Le sedute e gli atti istruttori della

Commissione inquirente sono sempre pubblici, secondo le modalità stabilite nel regolamento della Camera per i lavori dell'Assemblea. Sono rispettati il segreto militare e il segreto di Stato»; era il testo di un articolo della proposta di legge che abbiamo presentato a suo tempo proprio per modificare la legge sulla Commissione inquirente.

È stato sempre da noi sostenuto ed è nostro convincimento profondo che tutte le ragioni di critica e anche le riserve di ogni tipo che esistono nei confronti della Commissione inquirente e anche le possibilità di formazione di maggioranze che non decidono secondo quanto gli atti istruttori imporrebbero, sono facilitate proprio dal fatto che tutti gli atti debbono rimanere assolutamente segreti.

Ci rendiamo perfettamente conto che una istruttoria non può essere tutta pubblica, ma riteniamo che un'indagine nei confronti di un uomo politico qual è il ministro o il Presidente del Consiglio debba svolgersi sotto il faro illuminante della stampa, della televisione, della radio, con le tribune aperte. Da ciò l'emendamento 6. 11, che tende a dare pubblicità, rispettando soltanto il segreto militare e il segreto di Stato.

L'emendamento 6. 12, che presentiamo in subordine all'emendamento 6. 11. che ho testé illustrato, riproduce testualmente il testo della legge che ha introdotto una certa pubblicità dei lavori della Commissione. Ho detto, quando ho partecipato alla discussione di merito, che di fronte ad una richiesta di *referendum*, di fronte alla critica sempre più diffusa contro il segreto della Commissione inquirente, c'era da attendersi che quel primo timido passo che fu fatto a suo tempo e che introdusse la possibilità di rendere pubbliche talune sedute, sarebbe stato seguito da altri passi proprio in questa occasione. Invece, cosa è avvenuto? Non solo non si vogliono compiere altri passi in avanti, ma si vuole tornare indietro. Secondo le norme che furono approvate a suo tempo prima della chiusura del processo per lo scandalo petrolifero e prima dello scandalo *Lockheed*, erano obbligatoriamen-

te pubbliche le udienze nelle quali si discuteva l'archiviazione o la messa in stato di accusa e si votava su di esse; mentre adesso, col testo che la Camera si accinge ad approvare e che già è stato approvato dal Senato, vengono eliminate dalle sedute pubbliche — pubblicizzate per essere più precisi — quelle nelle quali si discute dell'archiviazione e quelle nelle quali si discute della messa in stato di accusa.

Noi intendiamo con questo emendamento riproporre integralmente il problema della pubblicità dei lavori della Commissione inquirente, e per questo abbiamo presentato un testo che corrisponde per lo meno alla legge vigente e tende a difendere quei pochi risultati che erano stati ottenuti, in quella occasione, nella quale proprio lo scandalo aveva mosso la maggioranza ad accettare qualche strumento di pubblicità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

PENNACCHINI, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento 6. 1. dell'onorevole Pannella di cui, tra l'altro, non si comprende la logica perché se venisse soppresso l'articolo 6 (tenuto anche presente che al successivo articolo 9 vengono abrogati gli articoli da 1 a 16 della legge n. 20 del 1962, oltre che la legge 18 marzo 1976, n. 65) rimarrebbe priva di regolamentazione la questione della pubblicità dei lavori della Commissione. In mancanza di norme, soppresso l'articolo 6, sopresse tutte le norme che parlano di questa materia, come si regolerebbe la questione della pubblicità? Certamente non rimarrebbe altro che far riferimento alle norme generali che regolano il segreto istruttorio; questa sarebbe la vera conclusione della soppressione dell'articolo 6 e mi pare che essa non vada certo nella direzione voluta dai proponenti dell'emendamento in questione. Per questa ragione siamo contrari all'emendamento Pannella 6. 1.

Sono anche contrario all'emendamento Pannella 6. 2., in quanto a noi sembra

che la previsione scaturita dai lavori della Commissione, quella cioè di rendere arbitra la stessa Commissione di deliberare di volta in volta quali sedute o parti di esse possano essere pubbliche, possa rispondere meglio alle esigenze poste dai lavori dell'Inquirente. Non si può stabilire in astratto, *a priori*, una pubblicità per qualsiasi tipo di materia oggetto dell'attività dell'Inquirente. Ritengo che ciò sia necessario nell'interesse della profondità e della consistenza delle indagini che l'Inquirente è chiamata a svolgere.

Per lo stesso motivo non possiamo che essere contrari all'emendamento Pazzaglia 6. 11. Come è possibile, infatti, stabilire che le sedute della Commissione inquirente debbano essere sempre pubbliche? Sarà affidata alla sensibilità della Commissione la possibilità di stabilire il grado di pubblicità che si può dare, nell'interesse stesso dello svolgimento della materia oggetto dell'indagine della Commissione.

Può, infatti, certamente avvenire il caso in cui la conoscenza di determinati fatti possa nuocere alla stessa fecondità delle indagini. Mi pare veramente strano che un cultore del diritto come l'onorevole Pazzaglia, che conosce i motivi che presiedono alla necessità del mantenimento del segreto istruttorio, possa proporre un simile emendamento, a meno che non si possa far luogo — ma non è certamente questo il caso — al nuovo sistema che si vuole istituire con l'approvazione di quello che sarà il futuro codice di procedura penale, che prevede un'istruttoria del tutto dibattimentale.

Debbo poi dire che ci fa piacere che finalmente venga espressa la conferma della necessità del doveroso rispetto del segreto di Stato. Io non parlerei più di segreto militare, perché come lei sa, onorevole Pazzaglia, con la legge n. 801 del 1977 la dizione contenuta nell'articolo 342 del codice di procedura penale, che parlava di segreto politico e militare, è stata sostituita con la dizione « segreto di Stato ». Quindi, anche questa parola « segreto militare » non è più in armonia con il

testo dei codici. Siamo comunque contrari all'emendamento Pazzaglia 6. 11.

Siamo anche contrari all'emendamento 6. 3 dell'onorevole Pannella, che vorrebbe sopprimere quella facoltà che ho già detto essere necessario affidare alla Commissione, affinché stabilisca essa stessa il grado di pubblicità da dare ai propri lavori.

Desidero inoltre dichiararmi ugualmente contrario all'emendamento Pannella 6. 4., poiché ritengo molto migliore la formulazione prevista dal testo portato dalla Commissione alla vostra approvazione.

Per lo stesso motivo mi dichiaro contrario all'emendamento Pannella 6. 5, che mi pare preveda una procedura piuttosto macchinosa.

Sono inoltre contrario all'emendamento Pannella 6. 6., perché se nutriamo delle perplessità riguardo alla pubblicità, che dire circa la pubblicità assicurata addirittura con trasmissioni televisive?

Non ho molto compreso poi, onorevole Pazzaglia, il senso del suo emendamento 6. 12., che nella prima parte è identico, parola per parola, all'articolo 6 del testo in discussione e, nella seconda parte, è diverso nelle parole, ma non nella sostanza. Francamente, questo emendamento 6. 12. mi pare non tolga e non aggiunga niente al testo della Commissione, che per altro preferisco. Pertanto mi dichiaro contrario anche all'approvazione di tale emendamento. (*Interruzione del deputato Pazzaglia*).

Quanto lei afferma, onorevole Pazzaglia, è contenuto anche nel testo dell'articolo 6 proposto dalla Commissione.

Sono contrario all'emendamento Pannella 6. 8., così pure all'emendamento Pannella 6. 7. e, per gli stessi motivi, all'emendamento Pannella 6. 9., in quanto mi pare che la materia venga meglio regolata nella dizione contenuta nel testo della Commissione; contrario all'emendamento Pannella 6. 10, che praticamente non aggiunge nulla al testo della Commissione che sembra meglio formulato.

Sono altresì contrario all'articolo aggiuntivo Pannella 6. 01., che tra l'altro mi pare si metta in una posizione alquanto contrastante con il desiderio di pubbli-

cià che sembrava animare gli emendamenti presentati dal gruppo radicale; contrario, per non dire contrarissimo, all'articolo aggiuntivo Pannella 6.02. che prevede una particolare forma di autorizzazione a procedere addirittura nei confronti dei funzionari, degli addetti e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. A parte il fatto che la materia delle autorizzazioni a procedere è regolata dalla Costituzione e quindi un emendamento di questo genere non solo lambisce, ma ferisce, penetra nella sfera costituzionale e quindi non potrebbe neppure essere proposto, l'istituto dell'autorizzazione a procedere si giustifica per la particolare funzione di quei particolari membri, o del Parlamento o della Corte, che sono portati ad essere sottoposti a particolari provvedimenti, ma nella loro qualità di membri di quei collegi, cioè *quoad functionem* di costoro; se, adesso, addirittura una autorizzazione a procedere può essere richiesta anche per i funzionari e gli agenti di polizia, mi pare che snaturiamo completamente lo spirito e la lettera della Costituzione. Per questi motivi sono contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per le ragioni addotte dal relatore mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, nonché ai due articoli aggiuntivi Pannella.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 6.1. e 6.2., non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 6.1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari . . .	310

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 6.2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	312
Votanti	311
Astenuti	1
Maggioranza	156
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari . . .	293

Sono in missione 25 deputati.

(La Camera respinge).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 6.11., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 6.11.

(Segue la votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	310

(La Camera respinge).

Onorevole Pannella, mantiene il suo emendamento 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 6.3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	330
Votanti	329
Astenuti	1
Maggioranza	165
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	308

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato

Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Antoni Varese
Armella Angelo
Arnone Mario
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo Di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bardotti Martino
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Bianco Gerardo
Bocchi Fausto
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico
Brocca Beniamino

Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Calassara Giovanni Battista
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Ceretti Maria Luisa
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiarante Giuseppe Antonio
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conte Antonio
Conti Pietro
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo

Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cuffaro Antonio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Furia Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giuliani Francesco
Giura Longo Raffaele

Goria Giovanni Giuseppe
Gramagna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lenoci Vito Vittorio
Lichieri Pier Giorgio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Malvestio Pier Giovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannino Calogero Antonino
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Gioavnni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio

Miceli Vincenzo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Molè Carlo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orlando Giuseppe
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Amabile Morena
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta M. Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Raicich Marino
Ramella Carlo
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Sedati Giacomo
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tani Danilo
Tantallo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terraroli Adelio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Vaccaro Melucco Alessandra
Vecchiarelli Bruno
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vetere Ugo
Villari Rosario
Vincenzi Bruno
Zamberletti Giuseppe
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 6. 2:

Bassetti Piero

Si è astenuto sull'emendamento 6. 3:

Moro Paolo Enrico

Sono in missione:

Armato Baldassare
Bisaglia Antonio
Cardia Umberto
Cristofori Adolfo
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Forlani Arnaldo
Fracanzani Carlo
Froio Francesco
Guadagno Gennaro
Lettieri Nicola
Lezzi Pietro
Martinelli Mario
Postal Giorgio
Radi Luciano
Russo Carlo
Sanza Angelo Maria
Sgarlata Marcello
Terranova Cesare
Zagari Mario

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, desidero farle presente che l'ultima parte del suo emendamento 6.4 è preclusa.

PANNELLA. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei spiegare i motivi per i quali ritiriamo la richiesta di scrutinio segreto su tutti gli emendamenti e su tutti i successivi articoli.

Desidero fare una considerazione di fatto: con il passare delle ore abbiamo visto, probabilmente da tutti i colleghi, cessare forse quei gesti o quelle manifestazioni di insofferenza e di non comprensione dei motivi che potevano spingere un gruppo come il nostro, in un tema di questo genere, di questa natura, a fermare l'attenzione dell'Assemblea, anche in omaggio a quei 700 mila elettori, che comunque, in un modo o nell'altro, ci sia o no il *referendum*, credo siano la ragione, la radice del fatto che stiamo qui votando, bene o male, ma stiamo votando su questo tema.

Prendiamo atto, signor Presidente, del clima di tolleranza profonda, che da un'ora o due si è instaurato nell'Assemblea, per il quale ringraziamo tutti, e prendiamo altresì atto, comunque, che non siamo riusciti a coinvolgere anche gli altri gruppi in un lavoro di miglioramento della legge. A questo punto sperarlo è vano, anche dopo le motivazioni che il collega Piccoli ha dato per il proseguimento ad oltranza della seduta, al quale noi non ci siamo opposti; a questo punto lasciamo cadere quello che è anche spesso, signor Presidente, uno strumento per incardinare maggior attenzione alle responsabilità che noi tutti esercitiamo nel momento in cui votiamo. Ed è per questo che ritiriamo il nostro emendamento 6.4 e la nostra richiesta di votazione a scrutinio segreto su tutti gli articoli ed emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pannella. Ella mantiene tuttavia gli altri suoi emendamenti all'articolo 6?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

FACCIO ADELE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Pannella 6.5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Signor Presidente, desidero fare questa dichiarazione di voto perché riguardo all'emendamento 6.5 si tratta di limitare, comunque, i poteri della Commissione inquirente, prevedendo la maggioranza di tre quinti per l'archiviazione. Si vuole qui attribuire ad un presidente di gruppo, a dieci deputati o a dieci senatori, il potere di richiamare in aula i provvedimenti di archiviazione adottati dalla Commissione perché ne discussa il Parlamento in seduta comune.

Occorre ricordare che è norma comune, nel diritto processuale penale, che un provvedimento di archiviazione o un procedimento in istruttoria possa essere impugnato da un altro organo; ricordiamo il potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento del giudice istruttore. Non si vede, quindi, perché il provvedimento della Commissione inquirente non possa essere sottoposto ad analogo trattamento. Di qui una sorta di diritto di impugnazione di un capogruppo o di dieci deputati o senatori contenuto nella nostra proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pannella 6.5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 6.6.

(È respinto).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 6.12., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 6.8.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 6.7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 6.9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 6.10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Pannella, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 6.01. e 6.02., non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 6.01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 6.02.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

Nei casi di necessità e di urgenza l'ufficio di presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

I provvedimenti della commissione sono sottoscritti dall'ufficio di presidenza.

7. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al primo comma, sostituire le parole: da un segretario, con le seguenti: da almeno due segretari.

7. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma, dopo le parole: può adottare, aggiungere le seguenti: all'unanimità.

7. 3. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Al secondo comma sostituire le parole: In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla commissione, con le seguenti: In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce alla commissione immediatamente convocata dal presidente.

7. 4. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Se il pubblico ministero, nel corso dell'istruzione preliminare e sommaria, ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati.

Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi atto e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche

d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati.

7. 01. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Gli emendamenti all'articolo 7 tendono a precisare le formalità da adempiere da parte del Presidente della Commissione inquirente. Poiché la legge stabilisce... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

FACCIO ADELE. ...che i provvedimenti della Commissione siano sottoscritti da un presidente e da un segretario, noi chiediamo, con l'emendamento 7. 1, che il primo comma dell'articolo venga sostituito da una semplice formula: « I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dall'ufficio di presidenza ». Tale formulazione ci sembra più snella, più semplice e rivolta a precisare meglio quali siano le formalità da seguire in modo più lato.

Con l'emendamento 7.2., poiché miriamo sempre ad una maggiore agevolezza, dinamicità, snellezza, della possibilità di lavoro della Commissione, chiediamo che, invece di un segretario, ve ne siano due.

Con l'emendamento 7. 3, vogliamo aggiungere al secondo comma, dopo le parole « può adottare », le altre « all'unanimità ».

Con l'emendamento 7.4., vogliamo sostituire al secondo comma le parole « In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce alla Commissione immediatamente convocata dal presidente » o dall'ufficio di presidenza, così come si prevedeva nei precedenti emendamenti.

Infine abbiamo un articolo aggiuntivo, il 7.01., che recita: « Se il pubblico ministero, nel corso dell'istruzione preliminare e sommaria, ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli

articoli 90 e 96 della Costituzione, trasmette gli atti al Presidente della Camera dei deputati. Se il giudice ordinario o militare, in qualsiasi atto e grado del procedimento, ritiene del pari che ricorra alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei deputati ». Questo è in armonia con quegli emendamenti che noi avevamo presentato, per cui mi sorge il dubbio che debba essere precluso dalla reiezione di emendamenti precedenti. Comunque, ripeto, si tratta di una precisazione di forma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

PENNACCHINI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti, nonché all'articolo aggiuntivo 7.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti e all'articolo aggiuntivo 7.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pannella, mantiene i suoi emendamenti 7.1., 7.2., 7.3., e 7.4., non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pannella 7.1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 7.2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 7.3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 7.4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Pannella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 7.01., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« L'autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci.

Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Della trasmissione è data notizia al Presidente della Camera dei deputati.

La Corte costituzionale decide con sentenza in camera di consiglio, sentiti il presidente od un membro dell'ufficio di presidenza della Commissione inquirente ed un rappresentante dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare.

Qualora il provvedimento sia già innanzi alla Corte costituzionale l'autorità giudiziaria, ordinaria o militare, trasmette gli atti alla Corte stessa.

8. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Questo è un emendamento che noi giudichiamo importante, in quanto il disegno di legge al nostro esame non ha neppure preso in considerazione la sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 7 marzo 1974, che ha disposto che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente o Parlamento in seduta comune ed autorità giudiziaria non debba emettersi dalla Corte nella composizione integrata. A noi questo sembra essenziale, perché la stessa sentenza ha disposto che nei giudizi relativi ai conflitti di competenza debba essere sentito da una parte un rappresentante della Commissione inquirente, dall'altra anche l'autorità giudiziaria competente. Quindi, con deliberazione della Corte costituzionale, si imponeva al Parlamento di legiferare in materia. Questa a noi sembra l'occasione per adeguare la legge alla sentenza della Corte costituzionale.

Il relatore, onorevole Pennacchini, si limita a dire che la sostanza della norma trova già piena applicazione, il che a noi sembra estremamente generico, vago e

non precisato. Non si vede perché si debba tollerare un'eventuale prassi della Corte costituzionale e si debba invece rinunciare a legiferare anche quando l'indicazione di quest'ultima è precisa e assai puntuale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 8?

PENNACCHINI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Pannella 8.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Pannella 8.1., di cui ella è co-firmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

STELLA, *Segretario*, legge:

« Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. È altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Gli articoli da 1 a 17 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonché la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge sono abrogati.

9. 2. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Ciascuna delle due Camere del Parlamento adegua il proprio regolamento, nella parte in cui esso risulti in contrasto con le disposizioni della presente legge, avendo cura di assicurare all'interno della Commissione la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

9. 01. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

La deliberazione relativa alla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune; le altre, della Commissione e del Parlamento in seduta comune, sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 64 della Costituzione.

9. 02. PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

ART. 9-bis.

Dopo l'articolo 16 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 16-bis. — Se la Commissione ritiene che la notizia del fatto è manifestamente

infondata, propone al Parlamento in seduta comune l'archiviazione del procedimento. Entro un termine di 10 giorni dal riferimento, il Parlamento in seduta comune delibera sulla proposta di archiviazione. Qualora la proposta di archiviazione venga respinta dal Parlamento in seduta comune, la Commissione procede ad ulteriore istruttoria ovvero richiede all'autorità giudiziaria competente per territorio il completamento della fase istruttoria.

Art. 16-ter. — Terminata l'inchiesta, la Commissione propone al Parlamento in seduta comune il non doversi procedere oppure la messa in stato di accusa dell'inquisito. Se la Commissione propone il non doversi procedere, il Parlamento in seduta comune, entro un termine di 10 giorni dal ricevimento, delibera sulla proposta. Qualora la proposta di non doversi procedere sia respinta o qualora la Commissione abbia proposto la messa in stato di accusa, il Parlamento, in seduta comune, delibera sulla messa in stato di accusa ».

9. 03. — PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

ART. 9-ter.

L'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato di accusa prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 12 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica ed a norma dell'articolo 64 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, a scrutinio segreto. L'atto d'accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che

entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato ».

9. 04. — PANNELLA, BONINO EMMA, MEL-
LINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. L'emendamento Pannella 9.1., soppressivo dell'intero articolo, è collegato a tutta l'operazione che abbiamo portato avanti. Abbiamo altresì formulato, con l'emendamento Pannella 9.2., una proposta immediata di sostituzione, con la quale abroghiamo gli articoli da 1 a 17 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonché la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge. Vi è da rilevare che nella proposta di referendum non era stato compreso l'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20. Si tratta della norma che prevede la maggioranza qualificata anche per la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio. Quindi, anche l'abrogazione dell'articolo 17 riporterebbe il procedimento di accusa nell'alveo costituzionale.

Con l'articolo aggiuntivo Pannella 9.01. proponiamo di istituire il seguente articolo: « Ciascuna delle due Camere del Parlamento adegua il proprio regolamento, nella parte in cui esso risulti in contrasto con le disposizioni della presente legge, avendo cura di assicurare all'interno della Commissione la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare ». Poiché pensiamo ad una partecipazione dell'intera rappresentanza della Camera alla Commissione di cui trattasi, avevamo ritenuto si potesse precisare in questi termini la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

Con l'articolo aggiuntivo 9.02. proponiamo che la deliberazione relativa alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sia adottata a maggio-

ranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune; e che le altre, della Commissione e del Parlamento in seduta comune, siano adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 64 della Costituzione. Poiché sono stati respinti tutti gli altri nostri emendamenti, con la proposta in questione si vorrebbe introdurre il principio che la votazione, in ogni sede, avvenga secondo il dettato costituzionale (articolo 64 della Costituzione, per i ministri, ed articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica).

Con il nostro articolo aggiuntivo 9.03. riproponiamo il problema relativo alla archiviazione che, a nostro avviso, dovrebbe essere disposta dal Parlamento in seduta comune e non dalla Commissione inquirente.

Per quanto riguarda il nostro articolo aggiuntivo 9.04., dirò che esso prevede la sostituzione dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, con il seguente: « La deliberazione di messa in stato d'accusa prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 12 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica e a norma dell'articolo 64 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, a scrutinio segreto. L'atto d'accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda ». Per noi, la maggioranza semplice di cui all'articolo 64 citato, prevede tanto la maggioranza semplice quanto lo scrutinio segreto.

Seguita l'articolo aggiuntivo: « Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto d'accusa al Presidente della Corte costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato ». È una novità rispetto ai precedenti emendamenti: tende ad accelerare la notificazione al termine dell'operazione della Commissione, sempre per quelle finalità di chiarezza e rapidità che giudichiamo essenziali per il buon funzionamento di questa legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la cifra: 16, con la seguente: 17.

9. 3.

Bozzi.

Poiché l'onorevole Bozzi non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato di accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica e a norma dell'articolo 64 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri e a scrutinio segreto ».

9. 4. FELISETTI LUIGI DINO, LABRIOLA.

L'onorevole Luigi Dino Felisetti ha facoltà di svolgerlo.

FELISETTI LUIGI DINO. Signor Presidente, la questione è troppo nota perché io mi dilunghi ad illustrarla. D'altra parte, questo emendamento è estremamente chiaro. Abbiamo rilevato, come è parere comune, che l'articolo 17 della legge di cui discutiamo, estendendo il sistema di maggioranza previsto dall'articolo 90 della Costituzione per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica anche agli atti per la messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio dei ministri, deroga ad una precisa disposizione costituzionale, sancita dall'articolo 64, sul criterio di votazione a maggioranza dei presenti: ecco quanto proponiamo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

PENNACCHINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Pannella 9.1. perché, se non vengono abrogate le norme precedentemente in vigore, non si può evitare l'inconveniente di mantenere in vita due norme che sostengono argomenti in contrasto tra di loro. Bisogna assolutamente mantenere l'articolo 9. Sono contrario agli articoli aggiuntivi Pannella 9.01., 9.03. e 9.04.

L'argomento trattato dagli emendamenti Pannella 9.2., Bozzi 9.3., Felisetti Luigi Dino 9.4. e dall'articolo aggiuntivo Pannella 9.02. praticamente è analogo. Già in sede di relazione ho dichiarato il mio atteggiamento favorevole nei confronti di una dizione che esplicitamente, in omaggio al dettato costituzionale, facesse riferimento, per la messa in stato d'accusa del Presidente del Consiglio dei ministri, alla maggioranza prevista all'articolo 64, invece che all'articolo 90 della Costituzione.

Ripeto quanto aggiunto in sede di relazione: non è questo il momento più opportuno per prospettare una tale modifica, soprattutto perché una modifica analoga dovrebbe essere apportata ai regolamenti parlamentari. Perciò, nel riconfermare il mio sostanziale favore al contenuto di questi emendamenti, prego i presentatori di ritirarli con l'intesa che, da parte dei gruppi parlamentari rappresentati in Commissione (mi pare anche del gruppo radicale, a giudicare dal suo emendamento), possa essere presentata al più presto un'apposita proposta di legge che dia attuazione a questo precetto costituzionale, per dirimere ogni difficoltà interpretativa. Con questa assicurazione, rinnovo la preghiera di ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore in ordine agli emendamenti Pannella 9.1., 9.2. ed all'articolo aggiuntivo Pannella 9.01. Si associa altresì all'invito rivolto dal relatore all'onorevole Felisetti affin-

ché quest'ultimo voglia ritirare il suo emendamento 9.4., ritenendo che la materia possa essere affrontata in altro momento e con altro strumento legislativo, come del resto il Governo ha indicato in sede di replica, al termine della discussione sulle linee generali. Concordo infine con il relatore Pennacchini sugli altri emendamenti ad articoli aggiuntivi presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Adele Faccio, mantiene gli emendamenti Pannella 9.1. e 9.2., di cui ella è cofirmataria, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pannella 9.1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Pannella 9.2.

(*È respinto*).

Poiché l'onorevole Bozzi non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 9.3.

Onorevole Felisetti, insiste per la votazione del suo emendamento 9.4., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FELISETTI LUIGI DINO. Ho ascoltato l'invito rivoltomi dal relatore e dal rappresentante del Governo; ho ascoltato la dichiarazione di sostanziale concordia sul contenuto del mio emendamento, nell'intesa che, come ha detto il relatore a nome della Commissione, si proceda nel più breve tempo possibile alla elaborazione di una proposta di legge che sostanzialmente recepisca il contenuto dell'emendamento; preso atto di tutto ciò, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Felisetti.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Pongo quindi in votazione l'articolo 9, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Pannella, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 9.01., 9.02., 9.03. e 9.04., non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PANNELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 9.01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 9.02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 9.03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pannella 9.04.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Per i procedimenti in corso innanzi alla Commissione, per i quali siano stati già compiuti atti istruttori, i termini di cui agli articoli 4 e 5 sono raddoppiati.

10. 1. PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BOLLATI, FRANCHI, VALENSISE, SANTIAGATI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 10, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976, il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1977.

Per i procedimenti pervenuti dopo il 1° gennaio 1977, il termine predetto decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

11. 1. BONINO EMMA, PANNELLA, MELINI, FACCIO ADELE.

FACCIO ADELE. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCIO ADELE. Questo emendamento è molto importante. La norma transitoria contenuta nell'articolo 11 consente, infatti, alla Commissione inquirente di dilatare i tempi dell'istruttoria in corso in modo inconcepibile: questo è, infatti, uno

dei motivi principali della molestia e della discussione esistente nei confronti di questo provvedimento. Le istruttorie dovrebbero essere concluse entro sei mesi a partire dal 15 novembre 1978, secondo il testo del progetto di legge. Con il nostro emendamento tendiamo a restringere i tempi e a fare in modo che la Commissione concluda in tempi ragionevoli istruttorie che, per altro, come tutti sappiamo, giacciono da anni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

PENNACCHINI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Bonino Emma 11.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Adele Faccio, mantiene l'emendamento Bonino Emma 11.1. di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione. Se ne dia lettura:

STELLA, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procederemo ora alla votazione segreta finale del disegno di legge oggi esaminato.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2105.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 » (*approvato dal Senato*) (2105):

Presenti e votanti . . .	376
Maggioranza	189
Voti favorevoli . . .	343
Voti contrari	33

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 14, 315, 683, 1211 e 1231.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo
Allegri Cesare
Amabile Giovanni
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andreotti Giulio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

Angelini Vito
Antoni Varese
Antoniozzi Dario
Arfè Gaetano
Armella Angelo
Arnone Mario
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Balbo Di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Ballardini Renato
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bandiera Pasquale
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Bardelli Mario
Bardotti Martino
Bartocci Enzo
Bartolini Mario Andrea
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battino Vittorelli Paolo
Belardi Merlo Eriase
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bocchi Fausto
Bollati Benito
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Bonomi Paolo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Branciforti Rosanna
Bressani Pier Giorgio
Brini Federico

Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzone Giovanni
Calaminici Armando
Calice Giovanni
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Carandini Guido
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlassara Giovanni Battista
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiarante Giuseppe Antonio
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conte Antonio
Conti Pietro

Corà Renato
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonio
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Dulbecco Francesco
Erminero Enzo
Esposito Attilio
Evangelisti Franco
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fioret Mario
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele

Galloni Giovanni
Galluzzi Carlo Alberto
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannini Mario
Giovagnoli Angela
Giuliari Francesco
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Labriola Silvano
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Torre Pio
Lattanzio Vito
Lettieri Nicola
Lichieri Pier Giorgio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magnani Noya Maria
Malvestio Pier Giovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza

Margheri Andrea
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Marton Giuseppe
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco Vittorio
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Gioavnni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Molè Carlo
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Napoli Vito
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Niccoli Bruno
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Novellini Enrico
Nucci Guglielmo
Occhetto Achille
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Orlando Giuseppe
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Amabile Morena
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Patriarca Francesco
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta

Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrella Domenico
Piccoli Flaminio
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Pompei Ennio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quaranta Enrico
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Rosati Elio
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russò Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sandri Renato
Sanese Nicola
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarti Armando
Savino Mauro
Savoldi Gianni

Sbriziolo De Felice Eirene
 Scalia Vito
 Scarlato Vincenzo
 Sedati Giacomo
 Segni Mario
 Servadei Stefano
 Servello Francesco
 Sicolo Tommaso
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Spaventa Luigi
 Speranza Edoardo
 Spigaroli Alberto
 Sposetti Giuseppe
 Squeri Carlo
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Tantallo Michele
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trezzini Giuseppe Siro
 Tripodi Antonino
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vecchiarelli Bruno
 Vecchietti Tullio
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vetere Ugo
 Villari Rosario
 Vincenzi Bruno
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zucconi Guglielmo
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Armato Baldassare
 Bisaglia Antonio
 Cardia Umberto
 De Mita Luigi Ciriaco
 De Poi Alfredo
 Forlani Arnaldo
 Foschi Franco
 Fracanzani Carlo
 Froio Francesco
 Guadagno Gennaro
 Lezzi Pietro
 Martinelli Mario
 Postal Giorgio
 Radi Luciano
 Russo Carlo
 Sgarlata Marcello
 Terranova Cesare
 Zagari Mario

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la XII Commissione (Industria), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » (*approvato dal Senato*) (1749).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

STELLA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Annunzio
di una risoluzione.**

STELLA, *Segretario*, legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 5 maggio 1978, alle 11:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni (2091);

— *Relatore:* Maroli;

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro (*approvato dal Senato*) (2110);

— *Relatore:* Tedeschi.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati (*approvato dal Senato*) (2136);

— *Relatore:* Revelli.

5. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del servizio sanitario nazionale (1252);

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONE ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);

— *Relatori:* Morini, *per la maggioranza;* Rauti, *di minoranza.*

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

7. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore:* Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968,

n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo *C* (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella *D*, quadro 2°, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo *C* (298);

— *Relatore*: Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore*: Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale » (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 (1528);

— *Relatore*: De Poi;

Approvazione ed esecuzione del protocollo di emendamento alla convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmata a Washington l'8 febbraio 1949, adottato a Washington l'8 aprile 1975 (1718);

— *Relatore*: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972 (*approvato dal Senato*) (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (1759);

— *Relatore*: Ciccardini;

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (1868);

— *Relatore*: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato ad Algeri il 24 febbraio 1977 (articolo 79, sesto comma, del regolamento) (1920);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma

ma continentale tra i due paesi, con allegati, firmati a Tunisi il 20 agosto 1971 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1967);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 (*Approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1968);

— *Relatore*: De Poi;

Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 (*approvato dal Senato*) (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (1970);

— *Relatore*: De Poi;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di São Tomé e Príncipe alla Convenzione di Lomé del 28 febbraio 1975, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica con Protocolli e Atti finali, nonché dell'Accordo che modifica l'Accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977 (*articolo 79, sesto comma, del regolamento*) (2018);

— *Relatore*: De Poi.

8. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio dell'ordine giudiziario) (doc. IV, n. 81);

— *Relatore*: Corder;

Contro il deputato Manco, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo ca-

poverso, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 76);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla;

Contro Scavuzzo Salvatore e Nicolazzi Alfonso per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 77);

— *Relatore*: Perantuono;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo capoverso, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 72);

— *Relatore*: Scovacricchi;

Contro il deputato Faccio Adele, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 635, prima parte e capoverso n. 3, e 112, nn. 1 e 2, del codice penale (danneggiamento aggravato) (doc. IV, n. 74);

— *Relatore*: Ciai Trivelli Anna Maria;

Contro il deputato Cerullo per il reato di cui all'articolo 341, ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 78);

— *Relatore*: Bandiera;

Contro il deputato Corvisieri per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) (doc. IV, n. 83);

— *Relatore*: Borri;

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi), 414 del codice penale (istigazione a delinquere) e 290 del codice penale (vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle forze armate) (doc. IV, n. 89);

— *Relatore*: Corallo;

Contro il deputato Pannella, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'arti-

colo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore*: Corallo;

Contro il deputato Pannella, per i reati di cui agli articoli 655 e 81, capoverso, del codice penale (radunata sediziosa continuata), all'articolo 266, secondo comma, del codice penale (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) e all'articolo 341, primo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 85);

— *Relatore*: Corder;

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5,

primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, numero 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, numero 98);

— *Relatore*: Borri Andrea.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*Urgenza*) (1742);

— *Relatore*: Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore*: Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore*: Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato «Corpo di polizia della Repubblica italiana» (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1978

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— Relatore: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— Relatore: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— Relatore: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— Relatore: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti

di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— Relatore: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— Relatore: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— Relatore: VERNOLA.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*Urgenza*) (61);

— Relatore: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Urgenza*) (155);

— Relatore: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (191);

— Relatore: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (533);

— Relatore: Segni.

La seduta termina alle 23,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
E INTERROGAZIONI ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

« La X Commissione,

considerato che l'aumento delle tariffe telefoniche deve essere collegato al preventivo controllo del Parlamento sul piano di investimenti nel settore;

rilevato che è in corso un'azione giudiziaria del tribunale di Roma per accertare la veridicità dei bilanci della SIP;

impegna il Governo

a consegnare al Parlamento il piano di investimenti e sviluppo delle due aziende di Stato interessate alle telecomunicazioni e della SIP; i bilanci di tutte queste aziende e ogni altro materiale informativo che faccia luce sulla gestione delle società concessionarie, e a non procedere ad alcun aumento delle tariffe prima che il Parlamento abbia verificato il piano di investimento e sviluppo della rete telefonica italiana.

(7-00097) « BALDASSARI, PANI MARIO, VENTURINI, GUGLIELMINO, GATTO VINCENZO, FROIO, MARCHI DASCOLA ENZA ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TOMBESI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che si apprende dalla stampa che nel porto di Venezia sono previste opere con un investimento di 5,4 miliardi per ristrutturazioni ed ampliamenti, che si prefiggono tra l'altro anche il potenziamento del traffico con *containers* — quale è l'origine dei relativi finanziamenti se ed in quale misura queste

opere rientrano in una programmazione portuale nazionale che tenga conto delle specializzazioni dei singoli scali e della migliore utilizzazione degli investimenti già fatti e da farsi: ciò anche alla luce delle dichiarazioni fatte a Trieste dal Presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, senatore Tanga che avrebbe sottolineato la necessità di dimensionare nei porti i programmi e le prospettive di spesa alle risorse nazionali realisticamente disponibili.

(5-01113)

PAGLIAI MORENA AMABILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — poiché già da alcuni mesi si sono costituiti i Consigli di distretto i cui compiti di programmazione (nel campo delle attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche; nel campo dei servizi di orientamento scolastico e professionale e di assistenza scolastica ed educativa, di medicina scolastica; nel campo della scuola popolare, di istruzione degli adulti e delle attività di educazione permanente e ricorrente; nel campo delle attività culturali e sportive) nonché tutti gli altri compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono complessi e difficili ed hanno scadenze precise —:

1) quali norme sono state emanate per l'organizzazione degli uffici;

2) quali stanziamenti sono stati disposti sia per il funzionamento sia per la programmazione;

3) quali concrete misure si sono adottate affinché l'inizio dell'attività di questi importanti organi di democrazia scolastica sia facilitato nel necessario collegamento con tutti gli altri organi collegiali, coll'amministrazione statale e cogli Enti locali;

4) quali verifiche sono state fatte dal Ministero sul reale funzionamento di questi organi.

(5-01114)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza

del perdurante malcontento esistente tra le lavoratrici ed i lavoratori, soprattutto braccianti, del comune di Sanza in provincia di Salerno, a causa dei criteri adottati dal locale collocatore nell'avviamento al lavoro e per sapere, in particolare:

1) quali risultati siano, con precisione, emersi dalla indagine condotta nel corso del 1977 da funzionari ministeriali sull'operato di detto ufficio di collocamento;

2) se, stante le rinnovate denunce e segnalazioni, non ritenga necessario ed urgente disporre una nuova accurata indagine per accertare e per sanare, con la adozione di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, le cause del vivo malcontento esistente tra i lavoratori e che in passato dettero luogo a forti manifestazioni di protesta.

Gli interroganti sottopongono all'attenzione del Ministro i seguenti elementi:

1) il fatto che dal 21 al 23 aprile del 1976 nel detto comune di Sanza ebbero a verificarsi forti proteste da parte di centinaia di lavoratrici contro la riduzione del numero degli avviati al lavoro e contro i criteri seguiti dal locale collocatore nell'avviamento al lavoro;

2) che in concomitanza con una ispezione ministeriale e con il temporaneo allontanamento del collocatore pare si sia avuto l'avviamento al lavoro di tutti gli iscritti nelle liste dei disoccupati;

3) che, in detto piccolo comune, ben 850 cittadini hanno firmato una petizione per richiedere una nuova direzione del locale ufficio di collocamento, petizione fatta propria del Consiglio comunale con de-

libera numero 6 del 23 gennaio 1977 e trasmessa al Ministero del lavoro ed ai suoi organi regionali e provinciali;

4) che a causa della accennata manifestazione di protesta del 21-23 aprile 1976 è ora in corso un procedimento penale contro oltre cento lavoratrici;

5) che, ancora il 22 marzo 1977, vi è stata una segnalazione presentata dalla Lega Braccianti CGIL di Sanza circa nuove irregolarità verificatesi nell'avviamento al lavoro dopo il ritorno del locale collocatore nel suo ufficio. (5-01115)

AMARANTE E PAGLIAI MORENA AMABILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per garantire che agli insegnanti delle scuole elementari venga rilasciata, al momento della corresponsione degli stipendi, una regolare distinta delle voci della retribuzione.

Risulta agli interroganti che nella gran parte delle province, detta distinta delle retribuzioni non viene affatto rilasciata impedendo, in tal modo, agli insegnanti di attuare qualsiasi riscontro tra le retribuzioni spettanti e le somme effettivamente percepite.

Nelle situazioni che sono a conoscenza degli interroganti gli insegnanti percepiscono, infatti, le retribuzioni dopo aver rilasciato firme di quietanza su fogli trasmessi dai Provveditorati agli studi alle Banche autorizzate, senza che agli insegnanti venga rilasciata, diversamente dagli altri dipendenti statali, alcuna distinta delle proprie spettanze. (5-01116)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ACHILLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i motivi che a tuttoggi i militari appartenenti ai Corpi di polizia e alle Forze armate, candidati alle prossime elezioni amministrative, non sono stati messi in condizione di usufruire della licenza speciale in ordine alle disposizioni previste per legge.

La mancata concessione e il rispetto di tali disposizioni è in contrasto con l'articolo 52 della Costituzione italiana e per i militari di polizia dell'articolo 47 del Regolamento di disciplina militare.

Il rispetto della norma di concessione straordinaria della licenza dovrebbe essere anche attuata a favore di coloro che candidati, si trovano ad essere precettati per richiamo alle armi. (4-05034)

GORLA MASSIMO E PINTO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere:

le ragioni per le quali lo stabile di proprietà dell'Intendenza di finanza, situato in Borgo San Frediano n. 14 a Firenze, è rimasto senza alcuna utilizzazione per più di dieci anni;

per quale ragione l'Intendenza di finanza non ha concluso alcuna trattativa con l'amministrazione comunale di Firenze rispetto ad un uso sociale, attraverso presentazione di un progetto di ristrutturazione, dell'immobile, che in quanto bene dello Stato non deve andare sprecato;

per quale motivo le autorità competenti a livello periferico — intendenza di finanza e prefettura — sono intervenute nella fattispecie dell'occupazione solo come attuatori di un dispositivo di sgombero e non anche per verificare le intenzioni dei giovani del collettivo, promotori dell'iniziativa di utilizzazione dello stabile, realizzando così quei principi di apertura alla complessa realtà giovanile

che da tanta parte viene proclamata e che attenderebbe anche e finalmente delle concretizzazioni in atti precisi;

se di fronte a questa situazione e alle rivendicazioni presentate dai cittadini di Firenze tramite organismi di base (collettivi) e istituzioni rappresentative (consiglio di circoscrizione e amministrazione comunale), i Ministri siano disponibili a concludere o a far concludere a tempi brevi una trattativa per il passaggio della proprietà dell'immobile al comune di Firenze e siano d'accordo di assicurare nel frattempo (da compromesso di vendita alla sua formalizzazione in contratto) l'uso sociale da parte dell'amministrazione per gli scopi descritti insieme concordati alla popolazione del quartiere e ai giovani. (4-05035)

ACCAME. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

se vengono soddisfatte le richieste di armi da parte palestinese (mentre vengono negate analoghe richieste del Libano) sfruttando per questi invii di armi il sistema della « destinazione di copertura » per la quale si farebbe più frequentemente ricorso a Bulgaria e Libia;

se in Libano opera un agente del SISMI con l'incarico di tenere contatti con i vari movimenti palestinesi, tramite il quale vengono fatte giungere in Italia le richieste di forniture di materiali militari da parte di queste organizzazioni;

se l'operatore suddetto abbia avuto in passato una parte di rilievo per il rilascio dei quattro palestinesi arrestati a Fiumicino su segnalazione del servizio di sicurezza israeliano. (4-05036)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

premesso che con l'interrogazione n. 4-04315 del 10 gennaio 1978, alla quale, per altro, non è stata data risposta, l'interrogante ha fatto presente il grave stato di disagio in cui opera il Centro per l'attuazione della riforma carceraria di Ca-

tania sia per la mancanza di personale specializzato, sia per la insufficienza dei mezzi finanziari;

premessi, altresì, che con l'interrogazione n. 3-01367 del 30 giugno 1977, rimasta inevasa, evidenziando il grave stato di precarietà delle carceri siciliane (definite dalla stampa veri e propri *läger*), l'interrogante ha fatto rilevare che, in tre anni, nel carcere di Augusta sono stati uccisi cinque reclusi e accoltellati 25 -

i fatti che hanno portato al crudele omicidio verificatosi, qualche giorno fa, nelle carceri di Augusta.

In particolare l'interrogante chiede di sapere attraverso quali provvedimenti il Ministro intende interrompere la spirale di assassini e di faide che ormai insanguinano le carceri siciliane con particolare riferimento a quelle di Catania ed Augusta. (4-05037)

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano state le cause che hanno portato al decesso la recluta Lo Monaco Damiano in forza presso il 60° BAR di Trapani.

Per conoscere, dato il ripetersi di decessi di giovani di leva presso il 60° BAR, se vi siano carenze mediche e paramediche presso la caserma che mettono a repentaglio la vita dei militari con le conseguenze che ho già espresso nella interrogazione sul decesso del Di Troia, oppure se vi sia in sede di visita di reclutamento una leggerezza nel valutare lo stato reale di salute dei giovani sottoposti a visita.

In qualunque delle due ipotesi l'interrogante ritiene necessario un intervento del Ministro per porre fine a una serie di decessi di giovani militari, che ha scosso profondamente la cittadinanza trapanese.

(4-05038)

STEGAGNINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere -

in relazione alla messa in vendita al pubblico di giubbotti antiproiettili il cui costo e utilità sono stati ampiamente reclamizzati dalla stampa;

considerato che tale sorta di indumento è senz'altro da ritenere uno strumento di difesa passiva e che esso è ora di facile acquisizione anche da parte della delinquenza, la quale non avrebbe così più remore all'effettuazione di conflitti a fuoco con le forze dell'ordine, per la invulnerabilità che lo strumento assicura -

se ritenga opportuno emanare sulla questione specifiche disposizioni ad integrazione della normativa vigente per la produzione e il commercio delle armi.

(4-05039)

PUCCIARINI, FAENZI, GIURA LONGO E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - in seguito all'annunciato smantellamento della Tecnicolor e alla occupazione dell'azienda da parte delle maestranze ivi occupate e già ridotte da 750 a 320 unità - in base a quali motivi finora non hanno ritenuto doveroso intervenire nella vertenza aperta fra i dipendenti dello stabilimento e i proprietari onde sia impedito che alcune centinaia di lavoratori perdano il loro posto e l'industria cinematografica sia privata di una struttura tutt'altro che irrilevante.

Gli interroganti chiedono altresì di precisare quali iniziative i rispettivi dicasteri intendono intraprendere per risparmiare al settore cinematografico, colpito da una grave crisi, ulteriori difficoltà conseguenti all'aumento della disoccupazione e al moltiplicarsi di episodi destinati a sguarnire un ramo industriale fra i più importanti del Paese. (4-05040)

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali forme di risarcimento danni siano previste da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato nei riguardi degli eredi delle vittime e verso i feriti coinvolti nel recente incidente ferroviario avvenuto in località Fornacette sulla linea Firenze-Pisa;

quali i presumibili tempi entro i quali provvedere ai suddetti risarcimenti;

quale trattamento debbano attendersi i familiari dei ferrovieri rimasti vittime nell'incidente di cui trattasi.

L'interrogante, nel proporre la presente interrogazione, pur considerando che nel frattempo è intervenuto un disastro ferroviario di ben più rilevanti proporzioni (sulla linea Firenze-Bologna) intende sottolineare le aspettative di quanti, direttamente o indirettamente, ferrovieri o semplici cittadini, hanno risentito gli effetti dell'incidente di Fornacette ed attendono un gesto di riparazione, almeno sul piano economico. (4-05041)

BOZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponde a verità la denuncia — riportata sul quotidiano *Il Messaggero* del 4 maggio 1978 — fatta da un vice presidente di sezione nella Commissione tributaria di Roma circa le condizioni di semiparalisi della giustizia tributaria in Italia e soprattutto a Roma.

In particolare, per sapere se è vero che tali Commissioni tributarie, istituite con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono costrette a limitare la loro attività per gravi carenze di personale e di mezzi, causando la perdita di miliardi di imposte arretrate dovute al naturale e crescente numero di ricorrenti.

In caso affermativo, per sapere se e quali provvedimenti s'intendono adottare per eliminare gli inconvenienti lamentati e per consentire, altresì, all'Amministrazione finanziaria di impegnarsi maggiormente nei giudizi a sostegno degli accertamenti fatti. (4-05042)

PISONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste e al Ministro per le regioni.* — Per sapere — constatato:

che a livello europeo esistono vari fondi: sociale, regionale, FEOGA orientamento, che possono intervenire con efficacia nelle nostre realtà;

che troppo spesso l'attuazione dei provvedimenti comunitari e la fruizione dei fondi a disposizione incontrano ritardi e difficoltà a causa della scarsa tempestività degli uffici ministeriali e perché talvolta a livello regionale i funzionari preposti ai diversi servizi non hanno la conoscenza e le informazioni necessarie per impostare correttamente le richieste possibili e per seguirle poi affinché vadano a buon fine —

se ritengano utile, dopo aver preso gli opportuni contatti con le istituzioni europee, invitare le regioni ad inviare a turno i funzionari preposti alla attuazione dei diversi fondi, per alcuni giorni presso le istituzioni europee al fine di farsi una conoscenza precisa e del merito e delle modalità previste da regolamenti e direttive.

L'interrogante fa presente che non poche censure sono state rivolte all'Italia per la sua scarsa capacità e tempestività di avvalersi degli strumenti a disposizione e la scarsa capacità di accelerarne l'impiego e la spesa. Questo fatto indebolisce anche la richiesta da parte italiana di nuovi fondi e più incisivi provvedimenti. Fa notare ancora che negli altri paesi comunitari si curano molto meglio i collegamenti e l'assistenza per realizzare una più corretta impostazione delle richieste e delle pratiche. A giudizio dell'interrogante esistono a livello di fondo sociale europeo, di fondo regionale e di FEOGA, sezione orientamento, molte più opportunità di quante non si sfruttino ora. (4-05043)

PISONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premessi che il problema della disoccupazione ed in particolare di quella giovanile ha assunto proporzioni preoccupanti e non è dato vedere a breve termine una inversione di tendenza;

rilevato che nonostante gli sforzi compiuti, le leggi speciali sull'occupazione giovanile hanno avuto scarsissima in-

cidenza sull'aumento di impiego di nuova manodopera;

constatato che sempre più aumentano le professioni neglette che non vengono scelte da coloro che pure sono disoccupati;

constatato che nel solo settore artigianale secondo fonti attendibili potrebbero venire impiegate più di 300 mila nuove unità e che anche nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e alberghiero vi è una domanda di manodopera non soddisfatta;

fatto presente che in Italia aumenta in modo pericoloso l'immigrazione di unità lavorative da paesi extra comunitari e aumenta anche l'immigrazione clandestina, tanto da far affermare a certe fonti sindacali che in Italia ci sono attualmente più di 600 mila unità attive fra immigrati clandestini e immigrati legali che lavorano nei settori più disparati —:

se ha considerato con la dovuta attenzione questo fenomeno che ha in sé gravi aspetti culturali e sociali;

se intenda assumere qualche provvedimento in positivo per cercare rimedi validi e se lo possa indicare;

se ritenga opportuno svolgere una intensa campagna culturale per ridare dignità al lavoro manuale;

se nelle modifiche che intende proporre alla legge sulla occupazione dei giovani prevede idonei strumenti che tengano presente questa realtà;

se anche a prescindere dalle riforme non si debba impostare nella scuola un programma di educazione civica che evidenzi queste realtà e prepari gli alunni a porsi in grado di superarle e culturalmente e di fatto.

L'interrogante fa notare che se non ci sarà ripresa economica sostanziale, ogni incentivazione all'occupazione giovanile nell'industria pregiudica e riduce il normale *turn over* e nei servizi pubblici aggrava inutilmente i costi senza migliorarne di fatto la redditività. Solo nei settori indicati esiste una reale possibilità di occupazione realizzabile a tempi brevi e senza alcuna controindicazione purché si adottino gli strumenti adatti. (4-05044)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere:

se ritenga compatibile con le esigenze della giustizia e tollerabile dall'opinione pubblica che venga tratto in arresto per reticenza e falsa testimonianza Giovanni Amati, padre della ragazza vittima di un lungo e crudele sequestro, mentre i signori Freato, Guerzoni e Rama possono continuare imperterriti a fare la spola tra la famiglia di un altro sequestrato e le brigate rosse, smistando una fitta corrispondenza, e mentre il segretario di un partito politico, l'onorevole Craxi, continua ad avanzare proposte che lasciano quanto meno intendere l'esistenza di diretti canali con le medesime brigate del terrorismo;

se il Governo intenda intervenire subito per troncare questa mostruosa disparità di trattamento che offende il popolo italiano e squalifica lo Stato.

(3-02733) « FRANCHI, TRIPODI, SERVELLO, PAZZAGLIA, VALENSISE, RAUTI, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste, del tesoro e del commercio con l'estero, per conoscere se il Governo intenda dichiarare alla prossima riunione del Consiglio dei ministri CEE la propria volontà di adeguare sostanzialmente il tasso della lira verde all'effettivo tasso di svalutazione della lira.

« Gli interroganti ritengono infatti che la proposta di un adeguamento, di cui alle notizie ufficiali della stampa, contenuto nella misura del 5 per cento è del tutto inconsistente e priva di reale efficacia per un rilancio del settore agricolo.

« Il mancato adeguamento della lira verde all'effettivo tasso di svalutazione della lira si traduce in una ingiusta penalizzazione dei coltivatori facendo gravare ec-

cessivamente su di essi il peso della inflazione ed incentivando l'atteggiamento verso l'ulteriore abbandono specie da parte dei giovani coltivatori rimasti in numero esiguo nel settore agricolo.

« Gli interroganti osservano altresì che la persistenza di pesanti importi compensativi monetari provoca una inaccettabile compressione dei prezzi alla produzione in alcuni fondamentali settori e la diminuzione del tasso di autoapprovvigionamento in importanti comparti alimentari, determinando l'appesantimento della bilancia agricola alimentare con conseguente maggior esborso di valuta e, in ultima analisi, con una spinta inflazionistica superiore a quella che può derivare dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

(3-02734) « ANDREONI, FUSARO, MEUCCI, BORRUSO, CUMINETTI, MORA GIAMPAOLO, PENNACCHINI, TANTALO, BAMBI, BELUSSI ERNESTA, BONALUMI, BORTOLANI, BOSCO, BROCCA, BURO MARIA LUIGIA, CABRAS, CAMPAGNOLI, CAPPELLI, CARLOTTO, CARUSO IGNAZIO, CASADEI AMELIA, CASATI, CASTELLUCCI, CATTANEI, CAVIGLIASSO PAOLA, CICCARDINI, CITARISTI, CITTERIO, DI GIANNANTONIO, DRAGO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNI, GALLI, GARZIA, GASCO, GASPARI, GIULIARI, GOTTARDO, GRASSI BERTAZZI, LA PENNA, STEGAGNINI, LATTANZIO, LOBIANCO, MALVESTIO, MAROLI FIORENZO, MARZOTTO CAOTORTA, MICHELI FILIPPO, MOLÈ, MORO PAOLO ENRICO, NAPOLI, NUCCI, ORSINI BRUNO, ORSINI GIANFRANCO, PAVONE, PELLIZZARI, PERRONE, PISONI, PRESUTTI, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, REVELLI, ROSINI, RUBBI EMILIO, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SAVINO, SEGNI, SILVESTRI, SOBRERO, STELLA, TEDESCHI, URSO GIACINTO, URSO SALVATORE, USELLINI, ZAMBON, ZOPPI, ZOSO, ZUECH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1) se è a sua conoscenza che le mura esterne ed interne, e i cancelli del Policlinico di Roma, dove spesso vengono ricoverate le vittime degli attentati criminali dei terroristi, sono ricoperte da vistosissime e numerosissime scritte, tra le quali molte contenenti minacce o insulti alla magistratura e a singoli magistrati, altre contenenti vera e propria apologia della violenza e, tra di esse, gli interroganti credono basti citare la seguente: " Finché la giustizia dello Stato sarà violenza, la violenza del proletariato sarà giustizia »;

2) se ritiene che in quanto più sopra denunciato ricorrano gli estremi di reati, tanto più gravi nel particolare momento che il paese sta vivendo e per di più commessi turbando la tranquillità che dovrebbe essere propria di un luogo di cura;

3) se ritenga di dover provvedere alla rimozione o alla cancellazione delle scritte, che costituiscono vera e propria istigazione a delinquere e grave provocazione verso ciascun cittadino democratico; alle opportune e doverose misure di vigilanza e prevenzione; nonché alla individuazione dei responsabili.

(3-02735) « MAMMÌ, BOZZI, PRETI, QUERCI, CABRAS, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, BATTAGLIA, VENTURINI, TROMBADORI, SPAVENTA, FELICI, BANDIERA, CANULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere lo stato delle indagini relative all'assassinio della scorta dell'onorevole Aldo Moro e del suo rapimento.

« Gli interroganti desiderano conoscere quali procedimenti il Governo intenda adottare, oltre a quelli già presi:

per salvare la vita dell'onorevole Moro;

per combattere efficacemente il terrorismo eversivo delle "Brigate rosse";

per identificare gli aderenti e simpatizzanti;

per garantire l'incolumità dei singoli cittadini e delle istituzioni democratiche.

(3-02736) « GAMPER, BENEDIKTER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere - premesso che l'inchiesta della magistratura sui lavori relativi al progetto speciale n. 1 (porto canale di Cagliari) realizzato a norma di legge 2 maggio 1976, n. 183 fa emergere ipotesi di reato non solo a carico dei titolari delle imprese d'appalto ma anche dei dirigenti della SIACA (l'impresa a partecipazioni statali concessionaria del progetto) e del consorzio industriale di Cagliari - quali iniziative intendano assumere:

1) per chiarire la responsabilità di tutti gli organi pubblici interessati ivi compresi quelli della Cassa per il Mezzogiorno cui compete la vigilanza sulla realizzazione dei progetti speciali;

2) per accertare le conseguenze dei reati sulla efficienza dei lavori e sui tempi di realizzazione dell'opera ed in particolare che non derivi pregiudizio ad un progetto cui sono destinate ingenti risorse e cui sono legate prospettive di sviluppo dell'economia sarda.

(3-02737) « MACCIOTTA, CARDIA, COCCO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere in base a quali misure previste dall'ordinamento penitenziario sia stato concesso al detenuto Santino Rubanu, già condannato per il delitto di sequestro di persona, l'incredibile permesso di essere abilitato al lavoro esterno e di godere della autorizzazione di recarsi nel giro di pochi giorni in due città diverse, lontane centinaia di chilometri dal carcere di appartenenza;

per sapere infine quali misure intenda prendere nei confronti del o dei responsabili di siffatta irresponsabile iniziativa causa indiretta ma certa di un efferato brutale assassinio.

(3-02738) « REGGIANI ».